



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 254

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 2 febbraio 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	Pag. 8
2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	» 12
9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 11 ^a (Lavoro)	» 13

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 15
2 ^a - Giustizia	» 55
5 ^a - Bilancio	» 67
6 ^a - Finanze e tesoro	» 82
7 ^a - Istruzione	» 87
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 96
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 102
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 110
11 ^a - Lavoro	» 117
12 ^a - Igiene e sanità	» 119
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali (*)	

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 129
-------------------------------	----------

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (Pomeridiana e Notturna) 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 254° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 febbraio 2010.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-APi; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	134
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	»	136

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag.	138
---	------	-----

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag.	140
---	------	-----

ERRATA CORRIGE	Pag.	143
---------------------------------	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	144
-------------------------------	------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	Pag.	179
---	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 2 febbraio 2010

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente FOLLINI avverte che in data 27 gennaio è pervenuta una lettera del presidente Schifani con la quale viene trasmessa una lettera del presidente Quagliariello concernente il tema dell'effettiva tutela delle comunicazioni telefoniche dei componenti delle Camere, anche alla luce di una recente vicenda di intercettazioni telefoniche indirette effettuate sull'utenza in uso al senatore Tancredi.

VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero – ripartizione America settentrionale e centrale

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2009.

Il relatore, senatore IZZO (*PdL*), dichiara che la tempistica di revisione schede da lui proposta nella precedente seduta potrà essere modificata, a scioglimento della riserva formulata nella scorsa seduta, alla luce dei contenuti della risposta scritta resa dal Governo all'interrogazione n. 4-01669, pur irritualmente versata in atti ma di cui, per amore di verità, occorre tenere conto.

Il Governo anzitutto smentisce l'assunto degli interroganti, secondo cui nell'area geografica di competenza della cancelleria consolare dell'ambasciata italiana di Washington (DC) «oltre 1400 cittadini italiani aventi diritto al voto non hanno potuto esercitarlo». Il Governo ha confermato infatti che, in «un numero significativo» di casi, nel plico trasmesso dalla sezione consolare di Washington all'elettore ai fini del voto per corrispondenza fu incluso un certificato elettorale che riportava un codice identificativo che

non trovava corrispondenza in quello trascritto nell'elenco degli elettori. Tale circostanza ha comportato il pre-annullamento delle schede votate, ad opera degli uffici elettorali di sezione, ricadendosi nella fattispecie della busta esterna con tagliando di elettore comunque non iscritto negli elenchi.

Il dato – dichiarato dal Governo – di 877 voti nulli, però, non risulta ai verbali pervenuti dai due seggi alla Giunta: essi dichiarano che nelle sezioni di Washington non vi furono voti nulli o contestati, mentre è confermato che la scheda bianca fu solo una; vi furono invece 8 schede nulle. È credibile che si sia operata un'impropria assimilazione ai voti nulli dei cosiddetti «pre-annullamenti»: essi, com'è noto, derivano da riscontri operati prima dello scrutinio vero e proprio, che impediscono di collocare nell'urna la scheda in alcuni casi previsti dalla legge (busta esterna con più di un tagliando; busta esterna con tagliando di elettore che ha votato più di una volta; busta esterna con tagliando di elettore appartenente ad altra ripartizione; busta esterna con tagliando di elettore comunque non iscritto negli elenchi; busta interna aperta; busta interna lacerata; busta interna che reca segni di riconoscimento; schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando; schede non accompagnate dal tagliando in busta grande).

Il Relatore non ritiene che lo scrutinio di queste schede possa essere effettuato, per l'elementare ragione già esposta dal Governo: le schede provenienti da quella circoscrizione consolare sono state anche separate dai rispettivi tagliandi, rendendo in tal modo impossibile un loro eventuale recupero. Ciò detto, stante il disordine più volte riscontrato nei plichi della circoscrizione Estero (di cui dà conto anche la documentazione trasmessa dai precedenti correlatori, allegata al riassunto dei lavori del 17 marzo 2009), si potrebbe anche scoprire che la separazione non sia avvenuta ovvero che le schede siano state raggruppate per blocchi. Ecco perché non può essere escluso che, in una fase successiva, si renda necessario aprire anche tali plichi per verificarne il contenuto: ma con un'avvertenza. Ci si muove lungo un crinale particolarmente delicato, perché se, all'apertura dei sigilli, le irregolarità dovessero dimostrarsi ben più sostanziali, l'unica soluzione sarebbe quella resa obbligata dall'articolo 87, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (reso applicabile al Senato dall'articolo 27 del D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533), cioè l'annullamento dei risultati delle sezioni in questione.

In conclusione, il RELATORE propone una delibera del seguente tenore:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in sede di verifica dei poteri nella circoscrizione Estero,

1. delibera di acquisire dal deposito sotto custodia del tribunale di Roma i plichi contenenti le schede pervenute alle seguenti sezioni della ripartizione America settentrionale e centrale della circoscrizione Estero:

A) sezioni per le quali non è stato possibile procedere alla parificazione in sede di controllo generale preliminare;

B) sezioni riferite alle seguenti circoscrizioni consolari:

I) sedi indicate dall'onorevole Turano nel suo esposto, quando coincidano con quelle scrutinate dalle sezioni per cui l'Ufficio elettorale centrale ha proceduto ad acquisire documenti ulteriori rispetto ai verbali trasmessi;

II) sedi indicate dall'onorevole Turano nel suo esposto, quando coincidano con quelle per le quali il Governo ha dichiarato – nella risposta all'interrogazione n. 4-01669 – essersi, per errore, stampato nel plico inviato agli elettori il numero di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE) e non quello di iscrizione al registro degli elettori, con conseguente mancata considerazione dei relativi voti in fase di scrutinio;

2. delibera di procedere alla revisione totale delle schede nulle, bianche e contenenti voti nulli o contestati, riferite alle sezioni di cui alle suddette lettere A) e B);

3. si riserva, all'esito dei risultati della revisione *sub* 2, di valutare l'opportunità di consentire al Comitato revisione schede – che sarà costituito dal Presidente secondo i precedenti di composizione e funzionamento – di estendere la procedura di revisione anche alle altre schede così acquisite».

Sulla proposta del relatore si apre la discussione.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime apprezzamento per la proposta di delibera avanzata, che – pur in una tempistica alquanto cauta – affronta con serietà un problema sostanziale: dinanzi all'esigenza di verità ed al dovere di giustizia verso gli elettori (prima ancora che verso l'autore dell'esposto) occorre svolgere accertamenti rigorosi, che possono anche comportare le conseguenze contemplate dall'articolo 87, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Seguono interventi di consenso, svolti dai senatori LI GOTTI (*IdV*) ed AUGELLO (*PdL*) e dal presidente FOLLINI.

Dopo una breve replica del relatore IZZO (*PdL*), la Giunta conviene unanime sulla delibera da lui proposta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****11^a (Lavoro, previdenza sociale)**

Martedì 2 febbraio 2010

24^a Seduta*Presidenza del Presidente della 11^a Commissione*

GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*) dà conto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle parti del provvedimento di competenza della Commissione lavoro e previdenza sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 1, è stato introdotto un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda nella decorrenza dei trattamenti pensionistici. All'articolo 2 sono state apportate modifiche formali al fine di recepire l'avvenuta separazione del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, è stata sottolineata l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni. All'articolo 4 è stata soppressa la previsione, a suo avviso pleonastica, che le controversie

sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario. All'articolo 21, in materia di pari opportunità, si è specificato che le misure che devono introdurre le pubbliche amministrazioni non debbono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 31, si sofferma sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati diretta a valorizzare il ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle parti sociali nelle procedure previste per favorire la conciliazione e l'arbitrato. All'articolo 32 sono state introdotte due opportune specificazioni, mentre agli articoli 42 e 43 è stata introdotta la clausola diretta a evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 46 è stato ridotto il termine per l'attuazione della delega.

All'articolo 48, commi 3 e 6, sono state introdotte nuove norme per l'alimentazione della borsa del lavoro, mentre al comma 8 è stata apportata una modifica in materia di disciplina dell'apprendistato, prevedendo che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il relatore SALTAMARTINI (*PdL*) si sofferma sulle modifiche attinenti le materie di competenza della Commissione affari costituzionali. Con riguardo all'articolo 14, segnala l'obbligo di trasmissione alle amministrazioni pubbliche dei dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati ai fini delle determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego. Quanto all'articolo 20, sottolinea l'assimilazione del naviglio di Stato alla marina mercantile, ai fini dell'esclusione della delega relativa alla disciplina dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ricorda anche le modifiche in materia di età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, la soppressione dell'articolo 25 del testo già approvato dal Senato, in materia di riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale, e l'introduzione di una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore ROILO (*PD*) sottolinea l'opportunità di svolgere audizioni, per acquisire l'opinione delle parti sociali in riferimento alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 48, in materia di apprendistato.

Concorda la senatrice GHEDINI (*PD*), osservando che la materia non è stata discussa in Senato durante la precedente lettura.

Anche la senatrice CARLINO (*IdV*) si associa alla richiesta di audizioni.

Il relatore CASTRO (*PdL*) ritiene ultroneo un nuovo ciclo di audizioni, considerato che il provvedimento ha avuto un *iter* molto lungo e

che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati incidono in modo lieve sul testo approvato dal Senato.

Anche la senatrice MARAVENTANO (*LNP*) si dichiara contraria allo svolgimento di ulteriori audizioni.

Il senatore ICHINO (*PD*) rammenta le dichiarazioni del segretario generale della CISL Bonanni sull'opportunità di un parere delle parti sociali sulle norme che modificano la disciplina dell'apprendistato. Osserva che la modifica apportata all'articolo 48 investe anche i rapporti con enti internazionali e sopranazionali, come l'Organizzazione internazionale del lavoro e l'Unione europea, che hanno più volte sottolineato il vincolo di non regresso e hanno invitato le forze politiche a individuare nuove soluzioni adeguate con il consenso delle parti sociali.

Il presidente GIULIANO, anche a nome del presidente della Commissione affari costituzionali Vizzini, conviene sull'opportunità di convocare in audizione le parti sociali, con specifico riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 48.

La senatrice ADAMO (*PD*) propone di convocare anche i rappresentanti delle Regioni e di acquisire la valutazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La senatrice BASTICO (*PD*) nota che la modifica apportata all'articolo 48 incide su una disposizione della legge finanziaria per il 2007 che aveva riaffermato l'obbligo di istruzione, innalzando l'età minima per l'ingresso nel mercato del lavoro. Condivide quindi l'esigenza di una valutazione del Ministro dell'istruzione.

Il sottosegretario VIESPOLI sottolinea che la modifica apportata dalla Camera dei deputati riafferma quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta «legge Biagi»), introducendo alcuni elementi di novità che tuttavia salvaguardano il principio dell'obbligo scolastico e sottolineando la necessità di una intesa tra le Regioni, il Ministero del lavoro e il Ministero dell'istruzione, sentite le parti sociali. Ciò premesso, ritiene del tutto pleonastiche le audizioni proposte.

Il relatore CASTRO (*PdL*) osserva che attraverso una lettura distorta della norma si cerca di legittimare un'ulteriore fase di audizioni che, a suo avviso, non è necessaria.

La senatrice GHEDINI (*PD*) suggerisce di convocare in audizione i rappresentanti di tutti i soggetti citati nella stessa disposizione dell'articolo 48.

Il presidente GIULIANO (*PdL*) propone infine di convocare in audizione i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, delle associazioni delle imprese operanti nei diversi settori produttivi ed economici e della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, riservandosi di concordare con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, anche per le vie brevi, la data delle audizioni e, di conseguenza, il termine per gli emendamenti.

Le Commissioni riunite consentono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 2 febbraio 2010

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Accertata la mancanza del numero legale prescritto ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento per l'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (n. 171), all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il presidente BERSELLI, apprezzate le circostanze, rinvia la trattazione alla seduta già convocata per domani alle ore 16.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 9^a e 11^a RIUNITE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 2 febbraio 2010

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'UGL della provincia di Caserta, il dottor Ferdinando Palumbo, segretario provinciale UGL agroalimentare di Caserta, accompagnato dalla dottoressa Elvira Mastrominico, collaboratrice, e dal dottor Luigi Enzo D'Amore, responsabile del settore emergenze agro-zootecniche-alimentari della ASL di Caserta.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale nel settore lattiero-caseario, con riferimento alla filiera bufalina: audizione di rappresentanti di CIGL, CISL, UIL e UGL della provincia di Caserta

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa il 1° dicembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che i rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL di Caserta, impossibilitati all'ultimo momento ad intervenire, hanno inviato una memoria, che verrà acquisita agli atti.

Il dottor PALUMBO illustra il punto di vista della UGL di Caserta sulla situazione della filiera nell'area interessata.

Il PRESIDENTE conferma che le audizioni fin qui svolte hanno dato un quadro esatto della situazione occupazionale dell'area.

Il vice presidente della Commissione Agricoltura ANDRIA sottolinea l'esigenza di rafforzare le strutture deputate al controllo sul comparto lattiero-caseario della Campania, a tutela sia dei consumatori che dei produttori, salvaguardando altresì l'immagine e il buon nome del prodotto.

Il presidente GIULIANO reputa opportuno condurre una riflessione al termine delle audizioni finora svolte, anche alla luce della documentazione acquisita. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 2 febbraio 2010

163^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che i seguenti emendamenti sono improponibili, perché estranei all'oggetto del provvedimento o, in parte minore, inammissibili perché privi di reale portata modificativa, precisando che l'elenco comprende anche quelli già indicati come improponibili nella seduta del 28 gennaio 2010: 1.1, 1.199, 1.148, 1.52, 1.122, 1.51, 1.118, 1.65, 1.53, 1.48, 1.176, 1.175, 1.11, 1.141, 1.114, 1.135, 1.64, 1.5, 1.169, 1.124, 1.156, 1.45, 1.204, 1.155, 1.170, 1.83, 1.18, 1.31, 1.35, 1.36, 1.37, 1.43, 1.47, 1.57, 1.58, 1.62, 1.63, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.79, 1.81, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.101, 1.102, 1.104, 1.116, 1.117, 1.125, 1.128, 1.130, 1.131, 1.132, 1.138, 1.143, 1.149, 1.153, 1.168, 1.187, 1.186, 1.184, 1.183, 1.190, 1.192, 1.206, 1.207, 1.178, 1.177, 1.16, 1.14, 1.13, 1.42, 1.19, 1.194, 1.0.2, 1.39, 1.40, 1.12, 1.9, 1.7, 1.33, 1.34, 1.193, 1.205, 1.3000, 1.2000, 2.5, 2.40, 2.11, 2.33, 2.20, 2.12, 2.37, 2.21, 2.38, 2.13, 2.14, 2.15, 2.42, 2.39, 2.31, 2.16, 2.18, 2.36, 2.26, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.9, 2.0.5, 3.19, 3.20, 3.21, 3.4, 3.22, 3.23, 3.15, 3.16, 3.11, 3.12, 3.13, 3.0.2,

3.0.3, 3.0.4, 4.14, 4.2, 4.13, 4.15, 4.16, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11, 4.6, 4.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.13 (testo 2), 5.40, 5.22, 5.41, 5.42, 5.24, 5.43, 5.44, 5.5, 5.45, 5.34, 5.46, 5.7, 5.6, 5.10, 5.23, 5.37, 5.47, 5.38, 5.25, 5.32, 5.0.1, 5.0.5, 5.0.3, 5.0.4, 6.1000, 6.29, 6.2, 6.14, 6.24, 6.11, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.26, 6.27, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 6.20, 6.7, 6.21, 6.22, 6.23, 6.15, 6.17, 6.18, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 7.35, 7.36, 7.37, 7.29, 7.23, 7.27, 7.19, 7.15, 7.2, 7.3, 7.4, 8.45, 8.46, 8.2, 8.27, 8.15, 8.49, 8.47, 8.12, 8.13, 8.26, 8.48, 8.31, 8.32, 8.33, 8.3, 8.5, 8.9, 8.22, 8.14, 8.18, 8.43, 8.0.1, 9.73, 9.21, 9.74, 9.64, 9.9, 9.49, 9.51, 9.61, 9.60, 9.58, 9.1, 9.65, 9.68, 9.70, 9.75, 9.2, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.27, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.29, 9.53 (testo 2), 9.500, 9.0.1, 9.0.8, 9.0.10, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.31, 10.0.34, 10.0.35, 10.0.36, 10.0.37, 10.0.38, 10.0.39, 10.0.40, 10.0.41, 10.0.42, 10.0.43, 10.0.44, 10.0.48, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24 e 10.0.25. Inoltre, sono inammissibili i seguenti subemendamenti: 1.41 (testo corretto)/2, 1.80 (testo 2)/1, 1.2000/1, 5.1/1, 5.13 (testo 2)/1, 5.0.5/1, 9.500/1, 9.600/1, 9.600/2 e 10.0.15/1.

Informa, infine, che sono stati presentati alcuni subemendamenti e riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicati in allegato.

Il relatore MALAN (*PdL*) esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno G/1995/2/1, nonché sull'emendamento 1.126, ove riformulato escludendo i processi tributari di primo e secondo grado e quelli amministrativi già definiti. Ricorda l'emendamento 2.4 (testo 2), nel quale possono considerarsi assorbiti gli emendamenti 1.50, 1.59, 1.96, 1.97, 1.159, 1.171, 1.189 e 1.197, che invita a ritirare. Si esprime favorevolmente anche sull'emendamento 1.191 (testo 2).

Si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/1955/1/1 e sugli emendamenti 1.172, 1.142, 1.182 e 1.3. Inoltre, invita a ritirare l'emendamento 1.100, che potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno sul quale preannuncia un parere favorevole, nonché gli emendamenti 1.185, 1.115, 1.127, 1.157, 1.158, 1.164, 1.98, 1.167 (che sarebbe assorbito dall'emendamento 1.22), 1.165, 1.166 (che sarebbe assorbito dall'emendamento 1.212) e 1.0.9.

Pronuncia un parere contrario sugli emendamenti 1.44, 1.99, 1.66, 1.55, 1.46, 1.4, 1.49, 1.56, 1.61, 1.75, 1.103, 1.107, 1.121, 1.144, 1.198 e sul subemendamento 1.41 (testo corretto)/1.

Ritira l'emendamento 1.6, in quanto assorbito dall'emendamento 1.22 (testo 2 corretto), e si riserva di chiedere ai proponenti una riformulazione degli emendamenti 1.60 e 1.129, nel quale potrebbero considerarsi assorbiti gli emendamenti 1.113 e 1.0.12. Propone di trattare le proposte di cui agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.4 in occasione dell'esame, rispettivamente, degli emendamenti 9.25 e 2.25.

Infine, chiede che siano accantonati tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno n. 2, esprime un parere positivo sull'emendamento 1.195 (testo corretto), del relatore, e si riserva di pronunciarsi sugli altri emendamenti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 1.38, 1.208 e 3.5 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti. Inoltre, il senatore Picchetto Fratin ha aggiunto la propria firma all'emendamento 2.2, i senatori Piscitelli e Amoruso hanno sottoscritto gli emendamenti 9.0.15 e 9.18, il senatore Valentino e la senatrice Granaiola hanno aggiunto la firma rispettivamente all'emendamento 2.36 e all'emendamento 1.105.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 2 viene posto in votazione ed è accolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. Inoltre, comunica che domani, mercoledì 3 febbraio, la seduta pomeridiana già convocata alle ore 14,30 sarà anticipata alle ore 12 e inizierà comunque trenta minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea, mentre la seduta notturna, convocata alle ore 20,30, non avrà luogo. La seduta di giovedì 4 febbraio, convocata alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14 e proseguirà fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1955 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative), nel presupposto che nel frattempo sia stato acquisito il parere della Commissione bilancio sia sul testo sia sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.209 (testo corretto)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2010.».

*Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 4.***1.213 (testo corretto)**

IL RELATORE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".

5-ter. È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.87 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VALLI, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2010" sono sostituite con le seguenti: "2010, 2011 e 2012";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " A decorrere dal 2010 la franchigia è elevata a 12.000 euro".

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, valutati in euro 4 milioni per il 2010 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.151 testo 2/1

MICHELONI, CECCANTI

Al'emendamento 1.151 (testo 2), al capoverso 7-ter, sostituire le parole: «è elevata a 9.000 euro» con le seguenti: «è elevata a 12.000 euro».

Conseguentemente, al capoverso 7-quater, sostituire le parole: «16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013» con le seguenti: «21 milioni di euro per il 2012 e a 14 milioni di euro per il 2013».

1.151 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), le parole "e 2010" sono sostituite con le seguenti. ", 2010 e 2011".

7-ter. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2011 la franchigia è elevata a 9.000 euro".

7-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 16 milioni di euro per il 2012 e a 9 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.22 testo 2/1

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: «è fissato al 31 marzo 2010" a: "di 3.200.000 euro».

Conseguentemente, al terzo periodo del medesimo capoverso, sopprimere la seguente parola: "altresì".

1.22 testo 2/2

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento alla Federazione Italiana Canottaggio della somma di 4 milioni di euro per la regolazione dei rapporti con la Federazione Internazionale».

Conseguentemente, al capoverso 23-ter, sostituire le parole: «23.455.235 euro» con le seguenti: «27.455.235 euro».

1.22 testo 2/3

CECCANTI

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-bis, sopprimere le parole da: «All'articolo 1, comma 213-bis» fino a: «di controllo dell'Agenzia».

1.22 testo 2/4

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.22 (testo 2), alla lettera c), capoverso 23-ter, dopo le parole: «si provvede, per l'anno 2010», inserire le seguenti: «, quanto a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 78, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, per la parte residua,».

1.22 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 22, dopo le parole: "6 agosto 2009, n. 133," aggiungere le seguenti: "nonché sul Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33";

b) al comma 23, sostituire le parole: "valutato in 29 milioni di euro" con le seguenti: "valutato in 52,5 milioni di euro"».

Conseguentemente dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. È fissato al 31 marzo 2010 il termine per il trasferimento al comune di Roma della somma di 8.000.000 di euro per le esigenze connesse alle attività del Comitato organizzatore dei campionati mondiali di nuoto "Roma 2009". Inoltre, ed al fine di consentire la prosecuzione della partecipazione del CONI nonché del Comitato Italiano Paraolimpico agli eventi previsti dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata la spesa per l'anno 2010 rispettivamente di 11.000.000 di euro e di 3.200.000 euro. E' altresì fissato al 31 marzo 2010 il termine entro cui sono trasferite al Centro di formazione e studi (Formez), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, le occorrenti risorse, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2010, per la prosecuzione delle relative attività di formazione. All'articolo 1, comma 213-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"e ai dirigenti dei Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unità previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077. Al fine di garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.".

23-ter. All'onere derivante dal comma *23-bis* del presente articolo pari a 23.455.235 euro per l'anno 2010 e a 55.235 euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010 mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.4000

IL RELATORE

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«*14-bis.* Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati al 31 gennaio 2012.

14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma *14-bis* si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato».

1.155 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è differito al 31 dicembre 2014 per i soggetti che già detengono, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata.».

1.1000/1

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire le parole: "sulla base di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni" con le seguenti: "anche sulla base di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,"».

1.1000/2

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire le parole: "e di tutela degli investimenti," con le seguenti: "e di tutela e remunerazione degli investimenti effettuati dal concessionario,"».

1.1000/3

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo le parole: "concessioni in essere" inserire le seguenti: "o ancorché scadute ma non ancora rinnovate"».

1.1000/4

GRANAIOLA, MERCATALI, ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CECCANTI, LEGNINI, SANNA

All'emendamento 1.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Entro il 31 dicembre 2014 le residue competenze in materia di concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative sono interamente devolute alle Regioni"».

1.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attuazione della disposizione di cui al primo periodo, è fatta salva la scadenza delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora successiva al 31 dicembre 2015».

1.41 (testo corretto)/1

ROILO, CECCANTI

All'emendamento 1.41 (testo corretto) sopprimere il comma 20-bis.

1.41 (testo corretto)/2

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

All'emendamento 1.41 (testo corretto), dopo il comma 20-ter, aggiungere il seguente: «20-quater. Al comma 6-ter dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei Comuni, i loro consorzi e associazioni"».

1.41 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 20 inserire i seguenti:

«20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentatività delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale è rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," è soppresa».

1.212 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire la parola: "gennaio" con la seguente: "marzo";

b) al quarto periodo, sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011";

c) al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2010", e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";

d) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, gli stanziamenti alle singole Amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non potranno eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 2 comma 618 della legge 24 dicembre 2007, n. 244."».

1.8 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 89, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: "dodici", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.10 testo 2/1

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: «- legge 21 marzo 2001, n. 73;» premettere le seguenti: «- legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 16, comma 2;».

1.10 testo 2/2

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, CECCANTI

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, alle parole: «- legge 21 marzo 2001, n. 73;» premettere le seguenti: «- legge n. 26 del 1986, articolo 6, comma 1, lettere b) e c);».

1.10 testo 2/3

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sopprimere le seguenti parole: «- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;».

1.10 testo 2/4

IL RELATORE

All'emendamento 1.10 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: «- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;» con le seguenti: «- articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e ag-

giungere le seguenti: "- legge 17 luglio 2003, n. 189, e relativo DPCM dell'8 aprile 2004».

1.10 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Per consentire la prosecuzione dei relativi interventi nell'Elenco I allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nella colonna "Intervento", dopo la voce: "legge 31 gennaio 1994, n. 93" sono inserite le seguenti:

"- legge 21 marzo 2001, n. 73;
- decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
- articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;"».

1.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al fine di assicurare, entro il 1° luglio 2010, gli adempimenti occorrenti per realizzare un regime previdenziale coerente alla natura pubblica delle rispettive istituzioni, per i dipendenti delle autorità di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, si provvede, da parte delle stesse autorità, a versare all'Inpdap le differenze contributive, a qualunque titolo dovute, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps; per il ritardato conseguimento dei contributi complessivamente dovuti all'Inpdap per il personale delle predette Autorità non sono dovuti interessi né applicabili sanzioni. Al predetto versamento ciascuna Autorità farà fronte senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.14 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il termine per il versamento all'Inpdap delle differenze contributive a qualunque titolo dovute, dalle amministrazioni di cui alle leggi

10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, rispetto a quanto precedentemente versato all'Inps, è prorogato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso. Ciascuna amministrazione provvede al predetto pagamento senza oneri a carico del bilancio dello Stato e del personale dipendente.».

1.15 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. Al fine di assicurare l'adeguamento alle corrispondenti norme comunitarie nei termini da queste stabiliti, a decorrere dal 1° marzo 2010, nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 12, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

b) al punto 13, alla voce "gasolio", le parole "euro 302,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 330,00";

c) al punto 16-bis, alla voce "Carburanti per motori", le parole: "Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "Gasolio euro 330,00 per 1.000 litri".

23-ter. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 4.100.000 euro per l'anno 2010 e di 5.000.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quater. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 340.000 euro per l'anno 2010 e di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-quinquies. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 160.000 euro per l'anno 2010 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2011.

23-sexies. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

23-septies. All'onere derivante dai commi 23-ter, 23-quater, 23-quinquies e 23-sexies, pari ad euro 7.600.000 per l'anno 2010 e ad euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 23-bis, lettere a), b) e c)».

1.17 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. L'articolo 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, relativamente alla direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, di cui all'allegato B della legge medesima, si interpreta nel senso che il termine di scadenza della delega è quello di cui all'articolo 47 della direttiva stessa.».

1.21 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare" unità previsionale di base 25.1.3 "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077.».

1.23 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti:

«23-bis. All'articolo 12, comma 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "per un triennio" sono sostituite dalle parole: "per sei anni".

23-ter. Ai membri della Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, in carica alla data di entrata in vigore della

disposizione di cui al comma 23-bis, si applica il termine di durata disposto dal medesimo comma, con decorrenza dalla stessa data.».

1.80 (testo 2)/1

DELLA MONICA, CECCANTI, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

All'emendamento 1.80 (testo 2), sostituire il capoverso 23-bis con il seguente:

«23-bis. Il comma 212 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento".».

1.80 (testo 2)

MAURO, BODEGA, Massimo GARAVAGLIA, PITTONI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Fino al 31 dicembre 2010 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la parte relativa alle controversie in materia di lavoro dinanzi alla Corte di cassazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle relative al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa e all'Università. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.133 (testo 2)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Le regioni sottoposte ai piani di rientro alla data del 31 dicembre 2009, per le quali non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e per le quali, pur sussistendo l'equilibrio economico previsto dallo stesso piano, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro, con conseguenti impossibilità di attribuzione, in termini di competenza e di cassa, delle risorse finanziarie condizionate all'attuazione del Piano – ancorché anticipate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – e rideterminazione dei risultati d'esercizio degli anni a cui le predette risorse finanziarie si riferiscono, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso e del conseguente accesso in via definitiva alle citate risorse finanziarie, secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

1.191 (testo 2)/1

STRADIOTTO

All'emendamento 1.191 (testo 2), al capoverso 23-bis, sostituire le parole: «dei gestori dei servizi di pubblica utilità» con le seguenti: «delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici».

1.191 (testo 2 corretto)

BATTAGLIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, nei confronti dei concessionari di servizi pubblici si applicano, in materia, esclusivamente le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo».

1.2000/1

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

All'emendamento 1.2000, dopo le parole: «e l'Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «sentita l'Anci».

1.2000 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in conformità alla sentenza n. 238/2009 della Corte costituzionale, per quanto di rispettiva competenza, sono autorizzati ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i provvedimenti necessari per consentire ai contribuenti, nonché ai titolari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di richiedere i rimborsi delle somme indebitamente versate negli ultimi cinque anni».

1.195 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, fino al 31 dicembre 2011, per le esigenze di documentazione, di studio e di ricerca connesse al

completo svolgimento delle attività indicate nella legge 5 maggio 2009, n. 42, e nella legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

1.196 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. All'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2005" sono inserite le seguenti: "anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con contestuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedimenti pendenti"».

1.211 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-bis. Al comma 17 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti istituiti nell'anno 2009 la disposizione di cui al periodo precedente si applica dall'anno 2012 assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'esercizio 2010. La presente disposizione si applica sia agli enti di nuova Istituzione che agli enti che residuano dal distacco dell'ente di nuova istituzione, quando la consistenza del territorio e della popolazione del nuovo ente superi il 20% della consistenza degli analoghi elementi costitutivi dell'ente originario oggetto della divisione"».

Art. 2.

2.4 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare anche per l'anno 2010 le agevolazioni alla piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprendi-

tori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

2.3 (testo 2)/1

VITALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA

All'emendamento 2.3 (testo 2), sopprimere i commi da 8-bis a 8-quinquies.

2.3 (testo 2)/3

BATTAGLIA

All'emendamento 2.3 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

«a) sopprimere il comma 8-ter;

b) *al comma 8-quinquies, dopo le parole: "e del comma 6 del predetto articolo," inserire le seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei Ministri," e aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano altresì escluse dal divieto di cui al comma 8-ter e dalle limitazioni di cui al comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le assunzioni del personale dirigenziale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269, ai sensi dell'articolo ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni"».*

2.3 (testo 2)/2

NEROZZI, CECCANTI

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 165 del 2001.» aggiungere le seguenti: «Resta escluso altresì l'INPDAP, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, in considerazione delle nuove maggiorate competenze previenziali devolute dal legislatore al predetto ente senza contestual trasferimento di risorse umane.».

2.3 (testo 2)/4

IL RELATORE

All'emendamento 2.3 (testo 2), al comma 8-quater, dopo le parole: «comma 6 del presente articolo» aggiungere le seguenti: «ovvero le amministrazioni alle quali la stessa riduzione non risulta applicabile.».

2.3 (testo 2 corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74.

8-ter. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 8-bis entro il 30 giugno 2010 è fatto comunque divieto, a

decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 8-*bis* le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.

8-*quater*. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 8-*bis* e 8-*ter* le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo articolo 17, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-*quinquies*. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

8-*sexies*. Sono abrogati i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese indisponibili ai sensi del citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, sono ridotte definitivamente».

2.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti"».

2.2 (testo 2)

COSTA, BALDASSARRI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.».

2.29 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Agenzia delle Entrate in conformità con il principio di economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 244 del 2007, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine del 15 gennaio 2008 previsto dall'articolo 1, comma 345 della legge n. 244 del 2007, entro il quale l'Agenzia delle Entrate definisce un piano di controlli finalizzati a prevedere obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti ai fini del contrasto all'evasione tributaria, è prorogato al 15 gennaio 2011. A tali fini la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle

Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (*Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale concorsi n. 101 del 30 dicembre 2008). Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie Fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario».

2.0.3 (testo 2)

VALLARDI, BODEGA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Agevolazioni per la formazione della proprietà coltivatrice)

1. Per l'anno 2010, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiari operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'uno per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti allà metà. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40,3 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 40,3 milioni di euro.».

2.0.8 (testo 2)

BUTTI, VITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito)

1. L'efficacia del comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 è differita di due anni, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, 112 come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99».

Art. 3.**3.1 (testo 2)**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fino al 30 aprile 2010 è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 3.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attività di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari e della sicurezza. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.14 (testo corretto)

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è differita al 1° gennaio 2011. Sotto fatti salvi gli eventuali effetti giuridici ed economici interve-

nuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.100

IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «relative all'anno 2008» con le seguenti: «relative agli anni 2008 e 2009».

3.17 (testo 2)

MORRA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non si applicano, fino al 31 dicembre 2010, per il finanziamento delle Comunità montane comprese nelle Regioni che, non avendo legiferato secondo le modalità e nei tempi di cui al comma 17 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 144, sono incorse nella dichiarazione di incostituzionalità del comma 20 della medesima legge.

8-ter. Le Comunità montane delle regioni ricadenti nella fattispecie di cui al comma precedente continuano a ricevere da parte dello stato quote di finanziamento mensile, rapportate alla quota annua consolidata, nel limite del 30 per cento del finanziamento complessivo alle comunità montane.

8-quater. Il finanziamento alle comunità montane avverrà fino a quando le suddette regioni non avranno legiferato ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 144, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8-quinquies. Il finanziamento alle comunità montane di cui ai precedenti commi avviene ad invarianza d'oneri mediante la mancata assegnazione ai comuni di quota parte del 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 187 secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Art. 5.**5.100**

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2010 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti.».

5.1/1

BATTAGLIA

All'emendamento 5.1, sostituire il comma 7-bis con il seguente:

«7-bis. Nei Comuni dei centri metropolitani di Milano, Napoli e Roma e nei Comuni con essi confinanti, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 133, è differito al 31 dicembre 2010.».

5.1 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, in materia di finita locazione di immobili ad uso abitativo, le parole: "al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2010". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 5,78 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica».

5.10 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in materia di sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'E-NAV, la disponibilità complessiva, già stabilita nella misura di 30 milioni di euro, è estesa al 31 dicembre 2010 per la parte rimanente di 2,6 milioni.

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 250 del 1997, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.».

5.11 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Governo provvede ad adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'articolo 5, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso alla professione per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del 4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.».

5.13 (testo 2)/1

CECCANTI

All'emendamento 5.13 (testo 2), sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2010».

5.13 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. All'articolo 253, comma 21, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in materia di verifica straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g)".».

5.14 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Il Governo provvede ad adeguare la durata del periodo di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55, in materia di personale marittimo, disponendo che lo stesso periodo abbia termine alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.».

5.0.2 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Mantenimento in bilancio delle somme autorizzate, ma non impegnate a fine 2009, per il finanziamento delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n. 443 del 2001 e conservazione fondi per il funzionamento della Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Le quote dei limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzate al 31 dicembre 2009, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

2. I contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, decorrenti dagli anni 2007 e 2008 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2009, sono mantenuti in bilancio sul conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2010.

3. Le somme iscritte al capitolo 1080 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2009, non utilizzate al 31 dicembre 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

5.0.5/1

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, MAURO

All'emendamento 5.0.5, al comma 1, capoverso 289-bis, sostituire le parole: «1° aprile 2017» con le seguenti: «1° aprile 2012».

5.0.5

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di federalismo infrastrutturale)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il comma 289, è aggiunto il seguente:

"289-bis. A decorrere dal 1° aprile 2017, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati".».

Art. 6.**6.2000 (già em. 6.0.1)**

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA, MAURO, BODEGA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al termine disposto dal comma 4, sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma sono riportati il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo e il relativo luogo di produzione. Il Ministro della salute, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle relative previsioni. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui alla presente disposizione vi si uniformano entro il 31 dicembre 2009. La distribuzione dei prodotti medesimi, confezionati prima del 31 marzo 2009, è consentita fino al 31 dicembre 2012».

6.8 (testo 2)

BATTAGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Fino al 30 giugno 2010 è consentita la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 marzo 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi.».

6.19 (testo 2)

BAIO, BIANCO

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«9-bis. In attesa del coordinamento legislativo delle disposizioni già vigenti in materia, fino al 31 dicembre 2010, al candidato al trapianto e al potenziale donatore di cui alla legge 26 giugno 1967, n. 458 che hanno

un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 6 marzo 2001, n. 52, con le modalità previste dal regolamento di cui alla medesima legge 26 giugno 1967, n. 458.

9-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 7.

7.1000 (testo corretto)

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di completare l'istituzione delle attività degli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2005, a detti istituti, fino al 31 dicembre 2011, non si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

Art. 8.

8.36 (testo 2)

FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. Il Governo provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2010, il termine di cui all'articolo 2, comma 7, primo periodo, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008,

e successive modificazioni, in materia di centri di raccolta dei rifiuti urbani.».

Art. 9.

9.37 (testo corretto)

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, sono prorogati per l'anno 2010. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.38 (testo corretto)

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, relativo all'anno 2009, pari a 150 milioni di euro, sono prorogati per gli anni 2010 e 2011. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 90 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

9.500 (già em. 1.91)/1

CECCANTI

All'emendamento 9.500 (già 1.91), sopprimere il comma 4-bis.

9.500 (già em. 1.91)

MONTANI, VACCARI, BODEGA, PITTONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.

4-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un mas-

simile di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

4-quater. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.

4-sexies. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

4-septies. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività».

9.600/1

BIANCO, BONINO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

All'emendamento 9.600, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «tipologie di beneficiari.» con le seguenti: «Sopprimere il comma 4».

9.600/2

SANNA, BIANCO, BUBBICO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI, LEGNINI, BARBOLINI, BAIO

All'emendamento 9.600, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «tipologie di beneficiari.» con le seguenti: «Al comma 4, sostituire le parole da: "del contributo di cui al predetto" fino alla fine del comma con le seguenti: "dei contributi di cui al comma 341, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2010, in aggiunta alle risorse finanziarie individuate con la predetta delibera CIPE n. 14 del 2009. Il termine per la presentazione delle istanze decorre dal 1° marzo 2010".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui al comma 4 dell'articolo 9, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,24 per cento".».

9.600

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinate, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in considerazione delle disponibilità finanziarie, le condizioni e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali, individuando specifici limiti temporali e di tipologie di beneficiari.»».

Art. 10.**10.0.46 (testo 2)**

PASTORE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Termini in materia di "taglia-enti" e di "taglia-leggi")

1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e delle loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti di ricerca, nonché con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010."

2. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato il terzo periodo, concernente il mancato parere della Commissione parlamentare per la semplificazione sugli schemi di regolamento di riordino di enti ed organismi pubblici statali.

3. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di semplificazione della legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari."».

10.0.12 (testo 2)

RIZZI, MASSIMO GARAVAGLIA, VALLI, MONTANI, BODEGA, MAURO, LEONI, MONTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dell'utilizzo dei fondi di cui all'accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, legge 147/97)

1. L'utilizzo dei fondi iscritti nella gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è prorogato fino a completo esaurimento delle risorse disponibili, fermo restando l'accantonamento del 50 per cento delle consistenze accertate per le finalità previste dalla medesima legge n. 147 del 1997.

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, in quota parte, all'erogazione a favore di tutti i lavoratori frontalieri italo-elvetici con permesso G, che abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento del contributo AVS in Italia prima del 1° gennaio 2002, di un contributo straordinario pari ad una

annualità stipendiale lorda, da corrispondersi al momento del pensionamento ad integrazione della pensione conseguita in virtù del trasferimento di contributi AVS all'INPS.

3. Le risorse iscritte nella gestione con contabilità separata dell'INPS di cui alla legge 5 giugno 1997, n. 147 ed eccedenti rispetto agli impieghi stabiliti dal precedente comma, sono trasferiti alle Province interessate dal fenomeno del frontalierato italo-elvetico, in proporzione al numero di Frontalieri occupati per ciascuna Provincia al 31 dicembre 2009, e da queste impiegati per la realizzazione di opere ed interventi in campo formativo, con particolare riferimento alla riqualificazione professionale dei lavoratori frontalieri che abbiano perso il proprio impiego, sociale, culturale ed infrastrutturale correlati al fenomeno del "Frontalierato" al fine di favorirne lo sviluppo razionale e sostenibile, sentiti i comuni usufruenti il ritorno dei frontalieri.

4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere impiegate anche per opere di interesse sovra provinciale, al cui uopo le Province dovranno istituire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una Commissione comprendente i Presidenti delle Province, o loro delegati. Le Province istituiranno altresì, entro trenta giorni dalla costituzione della Commissione di cui sopra, un Gruppo di Lavoro di Esperti del Settore, nominati dalla Commissione stessa, finalizzato alla promozione della Cooperazione Transfrontaliera.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvederà a rivedere i Patti Bilaterali e la Convenzione con la Confederazione Elvetica per dare corso al contenuto del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione degli ammortizzatori sociali, attraverso l'attivazione della Commissione Permanente Unione Europea/Svizzera».

10.0.15/1

BATTAGLIA

All'emendamento 10.0.15, al comma 1, al capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «previa comunicazione al Commissario straordinario delegato dal Governo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009» con le seguenti: «di concerto con il Commissario straordinario delegato del Governo, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modificazioni.».

10.0.15

Massimo GARAVAGLIA, BODEGA, PITTONI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto-legge 26 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti i commi:

"2-bis. La rimodulazione delle risorse e delle dotazioni inerenti le opere essenziali di cui alla tabella 1 allegata al decreto del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può essere modificata su proposta della Società di gestione EXPO 2015 s.p.a., previa comunicazione al Commissario straordinario delegato dal Governo di cui all'art. 2 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 aprile 2009, tenendo conto delle esigenze concrete emerse nell'ambito del Tavolo Lombardia, nel rispetto degli importi complessivi dei finanziamenti previsti a carico dello Stato e del finanziamento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come ripartito dai decreti del presidente del consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e 7 aprile 2009. Le proposte di variazione al programma degli interventi sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se le opere non rientrano nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 161, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Qualora le opere rientrino nel programma delle infrastrutture strategiche, all'approvazione delle modifiche delle assegnazioni delle risorse e delle dotazioni si provvede con deliberazione del CIPE, nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative ad ogni singolo intervento.

2-ter. Fermo restando il finanziamento integrale delle opere, una quota non superiore al 10 per cento delle risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la EXPO 2015 s.p.a. è soggetto attuatore, può essere utilizzata per far fronte, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, alle spese di funzionamento della stessa Società, ferma restando la partecipazione pro-quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della EXPO 2015 s.p.a sono versati su apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 2 febbraio 2010

127^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI, su sollecitazione della senatrice Della Monica, rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1440 e connessi, in materia di riforma del processo penale. Avverte quindi che la Commissione si riunirà, per la prosecuzione e la conclusione della discussione generale congiunta sui disegni di legge suddetti nelle sedute antimeridiana delle ore 9, pomeridiana delle ore 14,30 e notturna delle ore 20,30, di martedì 9 febbraio 2010. Preannuncia peraltro che alle ore 14 della stessa giornata di martedì 9 febbraio 2010 sarà convocato anche l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori. In quella sede si individueranno peraltro i soggetti da audire, in sede informale, sulle questioni connesse alla riforma del processo penale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sollecita l'audizione del Ministro guardasigilli da un lato sulle questioni connesse al fondo unico della giustizia e dall'altro sugli interventi in materia di diritto penitenziario, ed in particolare sul piano carceri, sullo stato degli interventi di edilizia penitenziaria ed infine sul cosiddetto progetto del braccialetto elettronico.

IN SEDE REFERENTE

(71) LEGNINI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(355) PASTORE ed altri. – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

(399) MUGNAI. – *Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici*

(1119) CARRARA ed altri. – *Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale*

(1283) VALENTINO. – *Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 29 luglio 2009.

Il presidente BERSELLI fissa per mercoledì 24 febbraio 2010, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge in titolo in materia di condominio.

IN SEDE CONSULTIVA

(1955) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo soffermandosi sulle disposizioni di rilievo per la Commissione giustizia ed in particolare, in primo luogo, sul comma 3, dell'articolo 1, il quale dispone, attraverso una novella all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2009 in materia di contrasto ai paradisi fiscali, il raddoppio sia dei termini per gli accertamenti basati sulla presunzione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sia dei termini previsti per l'irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni di norme tributarie. Con riguardo alla disposizione in esame sottolinea come sia necessario valutare la compatibilità di tale norma, nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di accertamento, con l'articolo 3, comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il quale stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati.

Dopo aver illustrato il comma 13 dell'articolo 1, il quale prevede la sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione, si sofferma sul comma 16 il quale prevede la proroga, per l'anno 2010, della procedura di certificazione del credito per somme dovute

nei casi di somministrazione, forniture e appalti agli enti locali e alle regioni.

Passa poi ad illustrare i commi 5 e 8 dell'articolo 2. In particolare la prima delle due disposizioni prevede lo slittamento al 1° luglio 2010 del termine, originariamente fissato dal comma 5 dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al 1° gennaio 2010, in relazione al quale le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non produrranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il comma 8 dispone una nuova proroga del termine di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni.

Si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 5, il quale proroga, fino al 30 giugno 2010, l'entrata in vigore della norma che vieta gli arbitrati come strumento alternativo per risolvere le controversie in materia di appalti pubblici. Al riguardo ricorda che la proroga è effettuata nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE relativa al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Dopo aver illustrato il comma 2 dell'articolo 9, il quale proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si sofferma sul comma 3, il quale prevede la proroga della normativa transitoria del codice delle assicurazioni private. In particolare, esso proroga di ulteriori sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel codice delle assicurazioni private, nel caso in cui non siano state ancora emanate le corrispondenti nuove disposizioni applicative del medesimo codice.

Il sottosegretario CALIENDO fa presente che è stato presentato presso la Commissione di merito un emendamento, il 2.3, da parte del relatore, con il quale si prevede la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale. L'emendamento stesso poi esclude dall'ambito applicativo di tale previsione alcune amministrazioni. Al riguardo sottolinea come sarebbe opportuno ricomprendere fra le amministrazioni escluse da tale riduzione anche il Ministero della giustizia.

Il presidente BERSELLI ricorda che la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi solo sul testo del provvedimento.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori DELLA MONICA (PD), CENTARO (PdL), BENEDETTI VALENTINI

(*PdL*), MARITATI (*PD*), LONGO (*PdL*) e MUGNAI (*PdL*) sul tenore del parere da redigere ed in particolare se ed in che termini si possa tenere conto anche di alcune delle proposte emendative, presentate presso la Commissione di merito e che, sebbene formalmente non deferite alla Commissione in sede consultiva, incidono su profili di rilievo per la giustizia.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MUGNAI (*PdL*), il quale coglie l'occasione per sottolineare l'esigenza di un maggior coinvolgimento della Commissione giustizia sulle questioni connesse al codice delle assicurazioni private ed in particolare alle norme che interessano le procedure di indennizzo diretto.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore, in quanto in essa non si tiene conto delle possibili conseguenze negative che la proroga del cosiddetto scudo fiscale rischia di determinare sulle misure per il contrasto delle attività di riciclaggio.

Dopo una precisazione del sottosegretario CALIENDO, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari (n. 185)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 13 e 14, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BALBONI (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della cosiddetta legge sicurezza, reca l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Si sofferma quindi dapprima sull'articolo 1 dello schema di decreto legislativo il quale prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Albo degli amministratori giudiziari, articolato in due sezioni: ordinaria e esperti in gestione aziendale.

Dopo aver illustrato l'articolo 2 il quale individua le attività oggetto della professione precisando che in generale, gli iscritti nell'Albo provvedono alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati e che gli iscritti nella sezione «esperti in gestione aziendale» provvedono alla gestione dei beni sequestrati o confiscati costituiti in azienda riferisce

sull'articolo 3, il quale disciplina i requisiti per l'iscrizione all'albo. Hanno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, sono iscritti da almeno 5 anni nell'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed abbiano concretamente svolto l'attività professionale. La disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale è demandata dalla norma ad un successivo regolamento ministeriale.

In particolare, fermi i requisiti suddetti, per l'iscrizione nella sezione speciale degli esperti in gestione aziendale la norma prescrive che l'attività professionale svolta sia riferibile alla gestione di aziende o di crisi aziendali.

L'articolo 4 indica i requisiti di onorabilità richiesti al professionista per l'iscrizione all'albo. In particolare, è necessario che l'interessato non sia interdetto o sospeso dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese; non sia stato neanche in passato sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali; non abbia riportato condanne definitive alla reclusione per un reato fallimentare, per uno dei reati societari previsti dal codice civile, per un qualsiasi altro delitto non colposo per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'economia pubblica non sia stato condannato dall'ordine di appartenenza a sanzioni più gravi dell'ammonizione nei precedenti 10 anni.

Dà conto poi degli articoli 5 e 6, i quali afferiscono alle funzioni di vigilanza, attribuite al Ministero della giustizia. In particolare, in base all'articolo 5, se il Ministero accerta la carenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, dà 6 mesi di tempo all'interessato per eventualmente regolarizzare la propria posizione, ove possibile, procedendo altrimenti alla cancellazione dall'albo. Il venir meno dei requisiti di onorabilità comporta l'automatica cancellazione.

L'articolo 6 dispone che l'autorità giudiziaria, ma anche le amministrazioni pubbliche e gli ordini professionali collaborino alle funzioni di vigilanza del ministero comunicandogli tutti i provvedimenti adottati a carico degli iscritti all'albo, per eventuali inadempienze ai doveri nello svolgimento delle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, il quale reca una norma transitoria per procedere alla prima formazione dell'albo degli amministratori giudiziari, si sofferma sull'articolo 8, il quale rimette ad un successivo regolamento l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, delineando alcuni principi direttivi.

L'articolo 9 prevede che ogni iscritto all'Albo debba versare un contributo annuo per la tenuta dell'Albo.

Dopo aver riferito sull'articolo 10, il quale demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di dare attuazione al decreto legislativo in particolare con riferimento alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall'Albo e alle modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero, dà conto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 11.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La proposta di parere favorevole testè formulata dal relatore è, quindi, posta ai voti e, previa verifica del prescritto numero legale, approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole su testo e relativo emendamento.)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il disegno di legge in titolo, limitatamente ai profili della Commissione giustizia, soffermandosi dapprima sull'articolo 3, il quale prevede che l'Unità stralcio definisca le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla pregresse gestioni dell'emergenza rifiuti.

Sottolinea poi come per gli eventuali contenziosi in questo ambito, trovi applicazione l'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2008 che devolve le controversie attinenti alla gestione dei rifiuti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale si estende anche a quelle relative a diritti costituzionalmente tutelati.

Dopo aver illustrato l'articolo 7, il quale disciplina il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra a soggetti pubblici o privati mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2011 si sofferma sull'articolo 15, il quale contiene disposizioni varie in materia di protezione civile. Il comma 1 istituisce la figura del Sottosegretario di Stato incaricato del coordinamento degli interventi di prevenzione in ambito europeo ed internazionale rispetto ad eventi di interesse di protezione civile. Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

Il comma 3, al fine di assicurare risparmi di spesa, dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza. Conclude formulando una proposta di parere favorevole sul testo e sull'emendamento aggiuntivo 10.0.1 che prevede l'obbligatorietà dell'aumento della pena per la recidiva nel caso di commissione di delitti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra quindi una proposta di parere contrario alternativa a quella del relatore (allegata al resoconto della seduta odierna). In tale proposta si esprimono in primo luogo per-

plexità sull'articolo 15, comma 3, del disegno di legge in esame, nella parte in cui si prevede la nullità delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza. Tale previsione appare peraltro anche in contrasto con quanto previsto nell'Atto del Governo n. 167 in corso d'esame presso le Commissioni riunite 2^a ed 8^a. Analoghe perplessità desta poi l'articolo 3 del provvedimento nella parte in cui devolve al giudice amministrativo la cognizione di ogni controversia attinente alla gestione dei rifiuti anche qualora tale azione sia posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati.

Si sofferma infine sui rilievi relativi all'articolo 16 nella parte in cui prevede l'affidamento diretto alla società *in house* «Protezione civile servizi S.p.a.» delle funzioni strumentali all'attività del dipartimento della protezione civile. Conclude svolgendo considerazioni su taluni degli emendamenti presentati presso la Commissione di merito e che incidono su profili di rilievo della Commissione giustizia. In particolare si sofferma sull'emendamento 17.0.9, sottolineando l'importanza di prevedere una «*black list*» dei fornitori e prestatori di servizi soggetti a rischio di inquinamento mafioso al fine di contrastare i fenomeni di infiltrazione mafiosa nel settore dei contratti pubblici e degli appalti.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Al riguardo evidenzia come la situazione emergenziale nella regione Campania connessa allo smaltimento dei rifiuti non sia in realtà risolta. Dopo aver brevemente dato conto di talune delle cause della situazione di emergenza verificatasi nella regione, ed in particolare sulla chiusura della discarica di Pianura, si sofferma sulla questione connessa al riciclaggio dei rifiuti che segue alla raccolta differenziata. Al riguardo rileva come non sia ancora ben chiaro quale sia la destinazione dei rifiuti riciclabili. Svolge quindi talune considerazioni critiche sull'operato del Governo e sulla mancata previsione di efficaci misure di prevenzione. Lamenta in particolare l'assenza o comunque l'inutilizzabilità, per la presenza massiccia di ecoballe, degli impianti di compostaggio siti nella regione. Conclude sottolineando criticamente come i termovalorizzatori di Acerra, Napoli e Salerno non siano ancora di fatto pienamente funzionanti.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario CALIENDO, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1955**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

nella convinzione che gli uffici dirigenziali di livello non generale, nonché l'organico del personale non dirigenziale, possano essere confermati nella loro attuale consistenza, se non addirittura aumentati, al fine di garantire la funzionalità dell'amministrazione della giustizia,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 3, capoverso 2-*bis*, sarebbe opportuno valutare la compatibilità di tale norma, nella parte in cui prevede il raddoppio dei termini di accertamento con l'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «Statuto dei diritti del contribuente»), il quale stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possano essere prorogati.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI DELLA MONICA, D'AMBROSIO, FINOCCHIARO, LA TORRE, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI E GALPERTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1956

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, nonché il relativo emendamento;

premesso che:

– il decreto legge contiene diverse disposizioni dal carattere eterogeneo, non tutte corrispondenti ai presupposti e alle finalità richiamate nel preambolo e nel titolo del medesimo decreto, né di immediata applicazione. Rilevano in tal senso, in particolare, le norme di cui agli articoli 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, comma 3; 6, comma 1; 8, comma 2; 12, ultimo comma, e 16, commi 6 e 10;

– tali caratteri delle disposizioni previste dal decreto legge suscitano perplessità in ordine ai requisiti di omogeneità, specificità, corrispondenza al titolo (nonché immediata applicazione) delle norme introdotte con la decretazione d'urgenza, richiesti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nonché da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale;

– la Consulta infatti – da ultimo con le sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008 – ha statuito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'art. 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera) ma deve invece fondarsi su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

– il decreto legge in esame rischia pertanto di violare l'articolo 77 della Costituzione, nella misura in cui introduce norme non solo prive dei requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, nonché di immediata applicazione sanciti dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ma che avrebbero potuto essere oggetto di previsione attraverso l'ordinario iter legislativo;

considerato che:

– alcune disposizioni del decreto legge in analisi sollevano diverse perplessità in termini non solo di opportunità ma anche del rispetto di taluni principi costituzionali, nonché del diritto comunitario, primario e derivato, e in particolare:

– l'articolo 15, comma 3, sancisce la nullità delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Tale declaratoria di nullità appare in primo luogo in contrasto con recenti scelte del legislatore, adottate peraltro in attuazione delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio. Si consideri infatti che l'articolo 14, comma 5, dello schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti» (AG 167), adottato in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 e attualmente all'esame delle Commissioni riunite 2^a e 8^a del Senato, prevede l'abrogazione dell'articolo 3, commi 19-21, della legge n. 244 del 2007 che prevedeva analogo divieto – tuttavia mai entrato in vigore in quanto reiteratamente differito nel tempo – per le pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Benché condivisibile nella sua *ratio* – volta a contenere i costi del contenzioso per la finanza pubblica- tale norma appare dunque in contrasto con disposizioni (quali quelle di cui al suddetto articolo 14, comma 5, AG 167) idonee a disciplinare in via generale la risoluzione delle controversie inerenti i contratti pubblici. Inoltre, l'efficacia retroattiva della disposizione – nella misura in cui determina *ope legis* l'annullamento *ex tunc* e rilevabile d'ufficio delle suddette clausole compromissorie – viola il principio di cui all'articolo 11, primo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile, la cui natura meramente *ricognitiva* (e non già costitutiva) di un principio generale dell'ordinamento vale già di per sé a viziare, in termini di irragionevolezza, tale norma. Infine, la natura retroattiva della declaratoria di nullità di cui all'articolo 15, comma 3, viola il legittimo affidamento ingenerato nelle parti che abbiano sottoscritto i suddetti contratti in ordine alle modalità di tutela dei propri diritti in relazione all'esecuzione del negozio giuridico e alle obbligazioni che da esso discendono;

– l'esclusione della tutela giurisdizionale in relazione a qualsiasi controversia nei confronti delle Strutture commissariali e della Unità stralcio viola il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cui agli articoli. 24 e 113 della Costituzione. Inoltre,

tale *vulnus* appare *a fortiori* più grave in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione, che si estende anche a controversie pendenti (le quali sono appunto sospese) o comunque relative ad atti o fatti lesivi, ovvero provvedimenti illegittimi adottati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge;

– non è chiaro se la cognizione delle controversie in materia di rifiuti inerenti l'applicazione delle norme in esame (e non solo quelle di cui all'articolo 3, comma 1), sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come statuito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

– l'articolo 16 dispone l'affidamento diretto alla società *in house* «Protezione civile servizi s.p.a» delle «funzioni strumentali» (genericamente intese) all'attività del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale disposizione – carente peraltro della necessaria tassatività in ordine alla definizione dell'attività affidata alla costituenda società – appare di dubbia compatibilità con le norme – attuative peraltro di principi del diritto comunitario – sancite dal Codice dei contratti pubblici in relazione alle modalità di affidamento delle prestazioni di pubblica utilità, al di fuori, ovviamente, delle ipotesi relative ai servizi pubblici locali. Come affermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, aprile 2007, sentenza n. 1514, la modalità *in house* non può essere utilizzata per affidare senza gara prestazioni (lavori, servizi e forniture) che ben potrebbero essere oggetto di un contratto di appalto, anche in ragione del disposto dell'articolo 53, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui «fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione». Si consideri inoltre che, come chiarito dalla Corte costituzionale, sentenza 23 dicembre 2008, n. 439, il modello dell'*in house* non può rappresentare lo strumento idoneo a consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, finalizzate a garantire il principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private. Peraltro, la previsione del criterio della mera «prevalenza» dell'esercizio dell'attività societaria in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pare in contrasto con il diritto comunitario rilevante in materia, come in particolare interpretato dalla sentenza del 10 settembre 2009 della III Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-573/07);

rilevato che:

– taluni degli emendamenti proposti sollevano diverse perplessità, non solo nel metodo, in ragione dell'estraneità della materia trattata rispetto a quella oggetto del decreto-legge, ma anche, nel merito, in relazione al contenuto della proposta emendativa;

– destano in tal senso notevoli perplessità gli emendamenti 17.0.8. e 17.0.9. del Governo, che vertono in una materia (quella dell'edilizia pe-

nitenziaria) del tutto estranea a quella disciplinata dal decreto-legge, peraltro in assenza dei presupposti di necessità e urgenza che devono caratterizzare non solo il contenuto originario del decreto-legge ma anche quello, eventualmente diverso, della legge di conversione;

– nel merito, le disposizioni introdotte (in particolare dall'emendamento 17.0.8.) sollevano diverse perplessità nella misura in cui legittimano il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari a provvedere ad adempimenti quali la localizzazione delle aree destinate all'edificazione di nuove strutture penitenziarie, anche in deroga alle vigenti prescrizioni urbanistiche, nonché alle disposizioni della legge n. 241 del 1990, volte a consentire agli interessati la necessaria partecipazione al procedimento amministrativo (articoli 7 e 8 della legge n. 241, in materia di comunicazione di avvio del procedimento). Analoghe perplessità solleva la prevista deroga all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che tendendo a precludere la partecipazione dell'interessato alla procedura espropriativa rischia di contrastare con una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, che ha ribadito la necessità di garantire il contraddittorio e quindi la partecipazione del soggetto passivo della misura ablativa, al fine di consentirgli di rappresentare e difendere, già in sede procedimentale, la propria posizione giuridica. Tale ultimo rilievo è vieppiù asseverato dalla prevista esclusione di ogni forma di tutela giustiziale, in sede amministrativa, avverso il provvedimento di localizzazione e il verbale di immissione in possesso;

– desta altresì rilevanti perplessità la deroga – di cui al comma 6 dell'articolo 17-*bis*, introdotto dall'emendamento 17.0.8.- alle disposizioni di cui all'articolo 18 del Codice dei contratti pubblici, che non sembra limitarsi alla materia del subappalto delle lavorazioni, ma all'applicazione del complesso delle disposizioni dettate dal Codice, come può evincersi dallo stesso dettato normativo del suddetto articolo 18;

– non meno rilevanti sono le deroghe previste – in relazione a contratti pubblici, subappalti e subcontratti necessari per la realizzazione degli istituti penitenziari – dall'emendamento 17.0.9 alla disciplina delle comunicazioni e delle informazioni antimafia, nonché la mancata previsione al comma 4 della cosiddetta *black list*, ovvero di elenchi di fornitori e prestatori di servizi soggetti a rischio di inquinamento mafioso, in ragione della particolare idoneità di tale misura a contrastare l'infiltrazione mafiosa in simili contesti;

esprime

parere contrario.

BILANCIO (5^a)

Martedì 2 febbraio 2010

282^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la proposta 1.1, prevedendo la nomina di sub-commissari, occorrendo conferma che non si determinino effetti onerosi. La proposta 1.2 non risulta coperta per l'anno 2012, occorrendo comunque conferma della sussistenza delle risorse della autorizzazione di spesa oggetto di riduzione. In relazione alla proposta 1.3, occorre valutare gli effetti della prevista sospensione (infrannuale) e rateizzazione (per 24 mesi). Segnala che occorrono inoltre chiarimenti sull'ambito applicativo della proposta, che sembra avere valenza generale. Fa presente poi che occorrono chiarimenti sulla proposta 1.9, in relazione agli effetti finanziari della prevista incorporazione di funzioni, attività e personale dell'Azienda speciale. Segnala le proposte 3.2, 3.3 e 3.4, in relazione alla soppressione ovvero riduzione dell'ambito temporale previsto dal comma 3 dell'articolo 5, occorrendo valutarne gli effetti. Occorre poi

valutare la proposta 4.2, che pone a carico delle Unità le attività di cui al richiamato articolo 2 del decreto legge n. 90 del 2008, con oneri a carico delle contabilità speciali. Fa presente che occorrono chiarimenti sulla proposta 4.1000, non essendo possibile rinvenire il decreto richiamato. Segnala la proposta 5.1, che pone un ulteriore onere a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, occorrendo elementi in relazione all'osservazione sul testo. In relazione alla proposta 5.0.1, occorre poi acquisire conferma dell'assenza di effetti circa il comma 1, lettera c), cpv. 1-bis; occorre valutare il cpv. 1-ter, in relazione agli effetti fiscali; occorre una quantificazione in ordine al comma 3, al fine di valutare la congruità della copertura a valere sul Fisce. In ordine alla proposta 6.2 appare necessario che essa sia coordinata con il parere recato dalla Commissione bilancio sul punto nonché con il meccanismo di acquisto delineato dal provvedimento. Occorrono inoltre chiarimenti circa la proposta 7.3, posto che si prevede un meccanismo di acquisizione senza riferimento all'individuazione delle risorse relative. Occorrono anche chiarimenti circa gli effetti della soppressione del riferimento al termine «definitivo» in relazione alla proposta 7.8. Occorre poi valutare in relazione al testo la proposta 9.2, nonché la 9.4, che prevede l'applicazione dei contratti di lavoro di categoria. Occorre conferma dell'invarianza circa la proposta 10.9, mentre occorrono chiarimenti circa la proposta 11.19 che deve essere valutata in quanto alternativa a quella predisposta dal testo dell'articolo 11 il quale ribadisce, e tende a rendere effettivo, il principio che il costo del servizio sia remunerato dall'introito delle tasse TARSU e TIA. Segnala gli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.22, in relazione allo svolgimento di attività strumentali alla costituzione dell'Autorità d'ambito, occorrendo chiarire se possano determinarsi effetti finanziari. Occorrono chiarimenti in relazione alla proposta 11.23, in relazione alla previsione del subentro non più in termini di facoltà. Occorre poi valutare gli effetti finanziari delle proposte 11.31, 11.32 e 11.33, rispetto al diverso assetto di competenze nella riscossione dei tributi, nonché la proposta 11.34, in parte analoga. Occorrono chiarimenti sulla proposta 11.35, in relazione al meccanismo delineato, quale fase transitoria per il 2010. Analoga osservazione vale anche in relazione alla proposta 11.35 (testo 2). Occorre conferma dell'invarianza delle proposte 11.36, 11.37 e 11.38. Occorrono chiarimenti circa la proposta 11.39, in relazione alla soppressione prevista. Occorre valutare gli effetti della estensione rispetto al meccanismo di assunzioni, che risulterebbe applicabile a tutti i Comuni di cui all'articolo 6 del decreto legge richiamato, in relazione alla proposta 11.55. In ordine alla proposta 11.56, occorre sia chiarito che il subentro non interessi soggetti pubblici. Occorre una quantificazione nonché elementi sulla disponibilità nelle contabilità speciali, in relazione alla proposta 11.58. Occorrono chiarimenti sulla proposta 12.1, circa gli effetti della attribuzione delle funzioni indicate al soggetto liquidatore previsto dal testo. Occorre valutare le proposte 12.2, 12.3 e 12.4, in relazione agli effetti della indicazione di specifiche partite finanziarie nel meccanismo di compensazione, nonché in meccanismo di rateizzazione delle proposte 12.3 e 12.4 citate. Occorre valutare i possibili effetti della

proposta 13.1 che si pone in modo fortemente alternativo all'impostazione del testo. Occorrono chiarimenti sul riferimento ai distinti consorzi di Napoli e Caserta, rispetto alla previsione del testo, in ordine all'emendamento 13.2. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 13.5 e 14.4, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 14.20 che sembra comportare maggiori oneri. In relazione all'emendamento 14.0.2 occorre in primo luogo acquisire la quantificazione dell'onere e le disponibilità relative ai commi 1 e 2 che utilizzano la medesima autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 4 lettera a). In relazione ai commi 7, 8 e 9 occorre acquisire dal Governo chiarimenti relativamente ai possibili effetti economici. In relazione all'emendamento riformulato 14.0.2 (testo 2) valgono le medesime osservazioni del testo originario (ad eccezione del comma 7 soppresso) ed inoltre occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse portate a copertura con la modifica del comma 9. Occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai potenziali effetti della proposta 14.700. L'emendamento 15.9 deve essere valutato in riferimento al parere sul testo. Mentre occorre valutare i possibili effetti indiretti delle proposte 15.11, 15.12, 15.13 e 15.14. Comporta maggiori oneri a proposta 15.600. Occorre poi valutare la proposta 15.200 in ordine a possibili inquadramenti del personale nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Segnala, inoltre, la proposta 15.17 in ordine al comma 3-ter valutando gli effetti del trasferimento di fondi e non anche le funzioni correlate. Occorre valutare se la proposta 15.0.1 non possa compromettere programmi di formazione già deliberati ed eventuali maggiori oneri dalla costituzione di un comitato paritetico. Inoltre, sotto il profilo contabile, sarebbe più corretto il meccanismo della riduzione delle autorizzazioni di spesa delle amministrazioni centrali a favore della Funzione pubblica rispetto al meccanismo prefigurato dalla proposta. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla proposta riformulata 15.0.1 (testo 2). Occorre altresì valutare l'emendamento 15.500 che esclude la Presidenza del consiglio da talune comunicazioni in materia di immobili all'Agenzia del demanio. Segnala l'emendamento 16.13 che sopprimendo il comma 3 sopprime anche la parte che prevede il contratto di servizio unico strumento previsto per i rapporti con lo stato. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 16.18 in relazione al testo. Occorre valutare gli effetti finanziari, in relazione al testo, della proposta 16.41. Occorre altresì valutare i possibili effetti della proposta 16.65 che sopprime il comma 10. Analogamente occorre valutare le proposte 16.66, e 16.67 in relazione al testo. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 16.72. Mentre in relazione alla proposta 16.73 occorrono chiarimenti dal Governo in ordine ai possibili effetti. Comporta maggiori oneri la proposta 16.74 e occorre valutare la proposta 16.75 che sopprime il controllo della Corte dei Conti. L'emendamento 16.700 deve essere valutato in relazione al parere su testo apparendo comunque non conforme alla norma richiamata. Comportano maggiori oneri le proposte 16.900, 16.0.1 relativamente al comma 2. Occorre valutare se sia programmatica la proposta 16.0.3. Occorre acquisire la di-

sponibilità delle risorse relative all'emendamento 17.12. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 17.13 e 17.14. Occorre valutare inoltre i possibili effetti della proposta 17.15. In ordine alla proposta 17.15 (testo 2) occorre acquisire conferma che le risorse previste a copertura non siano già state impegnate. In relazione all'emendamento 17.16 occorre acquisire conferma che la nuova destinazione non comprometta le finalità previste dalla legislazione vigente. Comporta maggiori oneri la proposta 17.17 di cui occorre valutare la copertura. Analoga valutazione si rende necessaria in relazione alle proposte 17.18, 17.19. Comportano maggiori oneri le proposte 17.20, 17.0.1 (che deve essere coperta a regime e che copre sugli esteri). In relazione all'emendamento 17.500 occorre acquisire conferma delle risorse a copertura della norma e inoltre citare correttamente la normativa vigente. Occorre acquisire dal Governo chiarimenti in ordine alla disponibilità delle risorse relative alle nuove procedure indicate dalla proposta 17.0.8. Occorre invece valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri relativamente alla proposta 17.0.9 e alla proposta 17.0.10. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. In relazione agli ulteriori emendamenti, segnala poi che occorre valutare i possibili effetti onerosi della proposta 15.200/1 e acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti della proposta 15.14 (testo 2).

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 1.1.

Il senatore LUSI (*PD*) rileva che l'emendamento non comporta effetti finanziari negativi, risultando comunque sufficiente a superare un rilievo critico in tal senso la previsione, attraverso un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di una clausola d'invarianza.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) volto a sottolineare la necessità di un'esplicita previsione in norma circa l'assenza di compensi per i commissari, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che non siano previsti compensi né rimborsi.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere favorevole in ordine alla proposta 1.2, risultando disponibili le relative risorse. In ordine all'emendamento 1.3 esprime parere favorevole in quanto lo stesso si limita a prevedere poteri di sospensione temporale e di rateizzazione. La proposta 1.4 determina effetti di minor gettito, in quanto riapre i termini delle procedure già estinte. Propone quindi la specificazione nel testo che siano esclusi i processi tributari ed amministrativi di primo e secondo grado.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine alla proposta 1.2, sottolinea come l'attività di monitoraggio prevista dall'emendamento non possa non essere svolta anche nell'anno 2012, che risulta quindi scoperto dal punto di vista finanziario. La proposta risulta quindi meritevole di un pa-

rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In ordine alla proposta 1.3 rileva che gli effetti della rateizzazione non sono infrannuali, sottolineando come le sospensioni e rateizzazioni, ove previste, devono essere finanziate dai relativi provvedimenti. La proposta appare quindi determinare effetti finanziari negativi, meritevoli di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, sebbene la proposta 1.2 non appaia lineare da un punto di vista della scansione temporale degli effetti, non si pongono problemi di copertura finanziaria della norma. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo. Propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.3.

Dopo che il senatore LUSI (*PD*) ha chiarito come la condizione da rendere sulla proposta 1.4 sia da correggere nel senso di escludere i processi tributari di primo e secondo grado ed i processi amministrativi, il PRESIDENTE propone l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel senso specificato sulla proposta 1.4.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere contrario sulla proposta 1.9, nonché sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4. Il parere è altresì contrario sulla proposta 4.2, che risulta onerosa e priva di adeguata copertura finanziaria, posto che pone nuovi oneri a carico della contabilità speciale. Rileva che non vi sono effetti finanziari in ordine alla proposta 4.1000.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione alla proposta 4.2, sottolinea come la proposta non possa essere trattata in modo diverso rispetto al parere reso sul testo del provvedimento, fermo restando il rilievo fortemente critico sulla mancanza di dati trasparenti circa le dotazioni finanziarie della contabilità speciale in questione, di cui non è dato conoscere la consistenza finanziaria.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta sulla proposta 4.2 con la specificazione che è necessario ribadire la medesima osservazione formulato nel parere sul testo in ordine alla consistenza delle contabilità speciali.

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 5.1 in quanto priva di adeguata copertura finanziaria, e perché si introducono nuove ragioni di spesa non ricomprese nel quadro economico già predefinito. Inoltre il personale militare in questione già gode di un trattamento di missione integrativo dell'ordinaria retribuzione proprio in virtù della peculiarità dell'impiego. La disposizione risulta inoltre suscettibile di determinare pregiudizievoli effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce la necessità di formulare un'osservazione generale anche con riferimento agli emendamenti per i quali si prevede la copertura finanziaria a valere sulle contabilità speciali previste dal testo, atteso che la somma di tali disposizioni di spesa, ulteriori rispetto alle previsioni originarie, determinerà un quadro problematico sul quadro delle disponibilità finanziarie.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.1 posto che, oltre al tema generale degli effetti sulle contabilità speciali, l'emendamento pone specifiche criticità in relazione al trattamento del personale come evidenziato dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte del Governo sulla proposta 5.0.1 dando lettura di una Nota esplicativa al riguardo.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha rilevato come la prima parte dell'emendamento non risulta determinare effetti finanziaria, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a parte dalla lettera *c*) della proposta fino alla fine della medesima. In ordine all'emendamento 6.2, pur rilevando i problemi di coordinamento nel merito tra i contenuti della proposta, volta ad indicare nel testo del provvedimento lo specifico valore del termovalorizzatore, rispetto al meccanismo delineato dall'articolo 6 che pone a carico dell'ENEA la stima del valore in questione, sottolinea l'assenza di effetti specifici sul piano finanziario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva, inoltre, come la somma risulti di importo inferiore rispetto a quanto indicato nel parere espresso sul testo del provvedimento in ordine alle risorse da prenotare sul fondo per le aree sottoutilizzate in via cautelativa in relazione al meccanismo di acquisto del termovalorizzatore. Evidenzia, comunque, la necessità che in sede di parere non ostativo sulla proposta 6.2 sia comunque espressa una specifica condizione per garantire il coordinamento con il parere già reso sul testo del provvedimento.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva comunque i profili critici connessi alla proposta 6.2 anche alla luce dei contenuti della nota della protezione civile che indicava in 370 milioni l'importo stimato del termovalorizzatore, ora indicato in una somma inferiore nell'emendamento in questione, risultando problematico valutarne gli effetti.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dei rilievi emersi ribadisce comunque la proposta di espressione di un parere non ostativo con la condizione volta a garantire il coordinamento con il parere già reso sul testo.

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario del Governo sulla proposta 7.1 nonché sulle proposte 7.2, 7.3 e 7.4.

Il PRESIDENTE rileva come tali proposte non pongano un problema di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione risultando comunque opportuno confermare, nel senso richiamato dal senatore Morando, che resti ferma la condizione già resa sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario GIACHINO rileva che la proposta 7.8 non pone problemi sul piano finanziario restando fermo il vincolo del collaudo.

Dopo un intervento del senatore LUSI (*PD*), volto a sottolineare la necessità di interpretare la proposta nel senso che resta ferma la necessità del collaudo, il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea che la proposta incide sulla esigibilità del canone di affitto introducendo un elemento di incertezza al riguardo.

Dopo che il senatore FLERES (*PdL*) ha rilevato l'esistenza di collaudi sia in corso d'opera sia di natura finale, il PRESIDENTE sottolinea l'assenza di effetti diretti sul piano finanziario proponendo l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 7.8, sulla quale il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce una posizione di contrarietà sebbene senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario GIACHINO rileva che non si pongono problemi finanziari in ordine alla proposta 9.2.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva al riguardo che appare problematica la soppressione dell'ultimo periodo del comma atteso che viene meno il riferimento alle tariffe. Appare altresì problematica la prima parte della proposta nella quale risulta indeterminato il riferimento al piano industriale, suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alla formulazione attuale del testo.

Dopo un intervento del senatore VACCARI (*LNP*), volto a rilevare l'opportunità di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul complesso della proposta emendativa 9.2, al fine di garantire il vincolo della realizzazione dell'impianto, il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 9.2, nonché sulla proposta 9.4, sulla quale il parere del Governo è contrario. Propone, invece, l'espressione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta all'inserimento di una clausola di invarianza, in ordine alla proposta 10.9, in relazione alla quale il Rappresentante del Governo esprime parere contrario.

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 11.19, in quanto priva di adeguata copertura finanziaria.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) rileva che la proposta incide solo sulle competenze degli enti non determinando effetti sul piano finanziario.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea come l'effetto della proposta sia il venir meno del meccanismo della riscossione risultando problematica sul piano degli effetti finanziari.

Il senatore TANCREDI (*PdL*) rileva altresì che per effetto dell'emendamento 11.19 vengono meno le disposizioni di garanzia che pongono gli oneri a carico delle tariffe, risultando la proposta suscettibile di determinare effetti onerosi.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale proposta, così come sugli emendamenti 11.20, 11.21 e 11.22 che costituiscono l'autorità d'ambito senza adeguata copertura.

Il sottosegretario GIACHINO esprime parere favorevole dell'Esecutivo sulla proposta 11.23. Esprime altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 11.31, 11.32, 11.33 e 11.34 che determinano effetti onerosi in relazione al mancato riversamento dei tributi. La proposta 11.35 (testo 2) non determina effetti finanziari limitandosi a regolare le modalità della riscossione. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte 11.36, 11.37 e 11.38, nonché sull'emendamento 11.39. Segnala la proposta 11.45 sulla quale il Governo è contrario, in quanto si determinerebbero riflessi pregiudizievoli circa la possibilità di nomina dei commissari *ad acta*. Esprime, infine, il parere contrario dell'Esecutivo sulla proposta 11.47.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che la proposta 11.23 appare introdurre un elemento di rigidità in quanto si prevede un vincolo anziché una mera facoltà. In ordine agli emendamenti 11.36, 11.37 e 11.38, rileva che si restringe l'ambito di intervento delle Società provinciali ponendosi profili problematici sul piano finanziario. In ordine alla proposta 11.45 evidenzia che la stessa risulta meritevole di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si interviene sopprimendo una parte del testo volta a garantire l'effettività del meccanismo di attivazione e di garanzia, rispetto alla gestione della materia. Rileva come la proposta 11.47 non presenti profili finanziari di rilievo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva che la proposta 11.47 non appare determinare effetti finanziari negativo risultando virtuosa.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta 11.23 non pone profili problematici sul piano dell'articolo 81 della Costituzione, proponendo l'espressione di un parere non ostativo. Propone inoltre l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 11.32, 11.33 e 11.34, mentre propone un parere non ostativo sulla proposta 11.35 (testo 2) che si limita a regolare, secondo quanto chiarito dal rappresentante del Governo le modalità della riscossione. Propone l'espressione di un parere contrario sulle proposte 11.36, 11.37 e 11.38, nonché sulla proposta 11.39. In ordine alla proposta 11.45 rileva che non si pongono effetti finanziari diretti, proponendo l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di segnalare il rilievo circa gli effetti in termini di possibilità di nomina dei commissari *ad acta*. Propone l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 11.47, segnalata dal Governo.

Il sottosegretario GIACHINO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 11.55, 11.56 e 11.58.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 11.56 proponendo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 11.55 e 11.58. Alla luce del dibattito svolto, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11, relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.9, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.0.1 (limitatamente alle lettere *c*) e *d*), nonché ai commi 2, 3 e 4), 9.2, 9.4, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.55 e 11.58. Esprime poi parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.2, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.45 e 11.56. Esprime poi parere non ostativo sulle proposte 6.2, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'accoglimento delle condizioni rese sull'articolo 7 del testo. Il parere non ostativo sulle seguenti proposte, è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che sulla proposta 1.1 venga aggiunto il seguente periodo: "Per tali incarichi non spettano rimborsi, compensi o indennità di alcun genere"; che sulla proposta 1.4 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei processi tributari di primo e secondo grado e di quelli amministrativi di primo grado"; che sulla proposta 10.9 venga inserita una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, parere non ostativo sulla proposta 4.2, confermando le osservazioni già rese sul testo in relazione alle contabilità speciali (articolo 2, comma 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11. Osserva, infine, l'esigenza di coordinare l'importo indicato nell'emendamento 6.2 con il parere reso dalla Commissione bilancio sul testo recepito nella proposta 7.5001.».

La Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,25.

283^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta sono stati esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 11, e che il Relatore ha già illustrato i profili critici connessi ai restanti articoli.

Avverte infine che sono state presentate alcune riformulazioni ed invita il relatore ad illustrarle per i profili di competenza.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i possibili effetti onerosi della proposta 15.200/1 e acquisire chiarimenti in ordine ai possibili effetti della proposta 15.14 (testo 2). Occorre valutare la nuova copertura della proposta 5.0.2 (testo 2) su cui la Commissione ha già dato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a partire

dalla lettera, anche in relazione ad altre norme introdotte. Occorre quindi riconsiderare l'emendamento 11.35 (testo 3) alla luce dell'inserimento di nuove norme su cui la Commissione si era già espressa nell'esame di altre proposte emendative. La copertura dell'emendamento 14.4 (testo 2) appare non conforme alle regole previste dalla legge di contabilità. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse a copertura dell'emendamento 15.600 (testo 2). Per la proposta 16.900 (testo 2) si rinvia alle osservazioni già svolte in relazione al testo originario. Infine, in relazione alla proposta 14.0.2 (testo 3), oltre alle osservazioni svolte sui testi precedenti, occorrono chiarimenti sui commi 2 e 6.

Il sottosegretario GIOACHINO, fa presente che l'emendamento 12.1 non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato. La proposta 12.2 risulta invece onerosa e priva di un'adeguata copertura finanziaria, posto che la legge finanziaria per la legge 2010 ha riconosciuto ai Comuni le somme per la definitiva compensazione del mancato gettito ICI. Con riferimento alle proposte 12.3 e 12.4 precisa che esse sono onerose e prive di copertura finanziaria per le ragioni su esposte, inoltre per quanto concerne la deroga al patto di stabilità interno, fa presente che sarebbe necessaria una relazione tecnica, al fine di verificare che le risorse esistenti siano sufficienti a compensare gli oneri derivanti dalla deroga predetta. Esprime quindi avviso contrario. Analoga valutazione vale per l'articolo 13.1, in quanto gli oneri derivanti dalla proposta appaiono indeterminati. Sulla proposta 13.2 esprime avviso contrario, in quanto amplia la platea dei soggetti beneficiari delle norme del testo, con conseguenti effetti negativi per il bilancio dello Stato e privi di un'adeguata copertura. Precisa poi che la proposta 13.5 sottopone ad un regime pubblicistico i rapporti dei dipendenti dei consorzi, introducendo nuovi oneri privi di un'adeguata copertura. Le norme ivi contenute infatti determinano l'accesso alla mobilità di personale che attualmente non rientra nel settore pubblico. Inoltre la proposta in questione prevede deroghe alla disciplina che impone vincoli al contenimento di spese di personale degli enti locali determinando effetti negativi per la finanza pubblica. Condivide poi le restanti proposte segnalate dal Relatore riferite all'articolo 14, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. In relazione all'emendamento 14.0.1 propone una riformulazione volta a superare i profili finanziari critici. In relazione alla proposta 14.0.2 (testo 2), fa presente che sulla proroga dell'attività di soccorso della Regione Abruzzo occorrerebbe una relazione tecnica, anche al fine di verificare se le risorse individuate per la copertura, siano sufficienti a garantire a conseguire la neutralità finanziaria dell'emendamento. Rileva poi che la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività dei vigili del fuoco nel territorio colpito dal sisma presenta una copertura inidonea. Esprime quindi avviso contrario. Rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 15.700. Rileva poi che la proposta 15.9, propone profili finanziari critici. Anche in relazione alle proposte 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.14, esprime avviso contrario, in quanto incidono su un meccanismo diretto a conseguire risparmi di spesa. Fa presente che

non vi sono osservazioni sulla proposta 15.600 (testo 2), in quanto la riformulazione risolve i profili critici del testo originario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 15.200, in quanto ha profili meramente procedurali. Esprime inoltre avviso contrario sulla proposta 15.200/1, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. Sulla proposta 15.17 esprime avviso contrario, in quanto volta a trasferire le risorse senza trasferire le corrispondenti funzioni. In relazione alla proposta 15.01 (testo 2), fa presente che potrebbero insorgere oneri dalla costituzione del Comitato paritetico, questione risolta nel testo 3. In merito all'emendamento 15.500 fa presente che l'esclusione della Presidenza del Consiglio dei ministri dalle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, in materia di locazioni passive e di altre norme previste per razionalizzare la spesa corrispondente, fa venir meno alcun risparmio già scontati sui saldi di finanza pubblica. Segnala poi la proposta 15.0.2, in quanto l'attività di rendicontazione, esclusa dalla proposta in questione, è essenziale ai fini di una corretta valutazione delle attività poste in essere. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 16.13, in quanto volta ad eliminare l'unico strumento per disciplinare il contratto di servizio tra la società indicata nell'articolo 16 e l'erario. Non vi sono osservazioni sulla proposta 16.18, mentre esprime avviso contrario sull'emendamento 16.22, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri. In relazione alle proposte 16.66 e 16.67, fa presente che non vi sono profili finanziari pubblici. Esprime avviso contrario sull'emendamento 16.72, in quanto volto a evitare la riduzione delle dotazioni organiche a seguito del trasferimento di risorse umane. Non vi sono osservazioni sulla proposta 16.73, mentre le proposte 16.74 e 16.75 determinano oneri privi di adeguata copertura. In merito alla proposta 16.700 fa presente che non vi sono profili finanziari critici. Condivide l'onerosità della proposta 16.900 e dei commi 2, 4 e 5 della proposta 16.0.1. Analogamente suscettibili di determinare maggiori oneri è la proposta 16.0.3 e 16.0.4. Fa presente che anche l'emendamento 16.0.5 appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Esprime avviso contrario sulle proposte 17.12, 17.13 e 17.14, segnalando che posticipano l'indisponibilità dei posti prevista dall'articolo 17, producendo effetti negativi. In merito all'emendamento 17.15 (testo 2), rileva la necessità di una relazione tecnica, al fine di valutare la congruità della copertura. La proposta 17.16, coperta su risorse preordinate al rischio idrogeologico, compromette le finalità delle attività già avviate a legislazione vigente. Esprime poi parere contrario sul merito in relazione alle coperture indicate nelle proposte 17.17, 17.18 e 17.19. Esprime avviso contrario sulla proposta 17.20, in quanto recante oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria, nonché sulla proposta 17.0.1 in quanto sottrae risorse per attività connesse alla ratifica di accordi internazionali. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 17.500, in quanto la copertura ivi indicata non presenta sufficienti disponibilità. Segnala poi l'emendamento 17.0.7, in quanto la procedura attualmente prevista è diretta a garantire la piena conformità, anche sotto il profilo economico-finanziario della nomina dei Commissari straordinari di Governo. La proposta in questione, eliminando il riferimento normativo

vigente, crea i presupposti per rendere suscettibile di determinare maggiori oneri la disciplina ivi richiamata. Sulle proposte 17.0.8 e 17.0.9 rileva che non vi sono osservazioni da formulare in quanto le relative attività saranno svolte con le risorse e con i mezzi previsti a legislazione vigente. Infine, esprime avviso contrario sulla proposta 17.0.10 in quanto la clausola d'invarianza ivi prevista non è congrua.

Il senatore FLERES (*PdL*) interviene in merito all'emendamento 14.24, segnalando che la proposta non presenta i profili finanziari critici rilevati dal Governo. Qualora venissero ulteriormente chiariti i profili volti ad escludere duplicazioni di spesa ritiene che l'emendamento dovrebbe avere un parere non ostativo.

Il senatore MORANDO (*PD*), in merito alla proposta 14.0.1, segnala l'assenza di una relazione tecnica volta a chiarire i profili finanziari e rileva, inoltre, che la copertura è inadeguata in quanto la proposta determina un onere maggiore per la Presidenza del Consiglio dei ministri e la copertura è disposta riducendo gli oneri di funzionamento. Ciò determina una evidente scopertura. In relazione alla proposta 14.0.2 (testo 3) fa presente che essa copre su risorse già impiegate a copertura del testo in relazione all'articolo 14, risultando pertanto patentemente scoperta. Propone di esprimere un parere di semplice contrarietà sulla proposta 15.9. Analoga valutazione ritiene sia condivisibile per le proposte 15.12, 15.13 e 15.14. Propone poi di esprimere avviso contrario sulla proposta 15.200 in quanto ritiene che rechi nuove attività attualmente non previste e in assenza di chiarimenti dal Governo in tal senso. In merito all'emendamento 16.700 ritiene che un parere non ostativo sarebbe in contraddizione con il parere reso dalla Commissione sul testo e che ha prescritto la soppressione di numerosi commi. Con riferimento alla proposta 17.500 ritiene che la riduzione del fondo ivi prevista escluda la possibilità di reintegrare le dotazioni della tabella C qualora nel corso dell'esercizio si dovessero determinare oneri non previsti. Ritiene poi che il comma 3 della proposta 17.0.8 prevede un esproprio senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Ritiene che su esso vada espresso un parere contrario.

Il senatore LUSI (*PD*), in relazione alla proposta 16.0.1, fa presente che le ordinanze della Protezione civile possono già prevedere nomine di commissari.

Il PRESIDENTE, in merito alla proposta 14.24, propone di esprimere un avviso contrario, non essendo disponibile una relazione tecnica che asseveri l'invarianza di oneri. Tuttavia, ritiene valide le considerazioni svolte dal senatore Fleres. Pertanto, preannuncia che il parere su tale emendamento sarà rivalutato in sede di riproposizione per l'Assemblea e invita il Governo a fornire la relazione tecnica sulla proposta in questione. Sulla proposta 14.0.1 prende atto che essa non è corredata da una relazione tecnica. In merito alla proposta 14.0.2 (testo 2) ritiene che

i commi 1, 2 e 8 siano onerosi. Tenuto conto che l'articolo 15 fa riferimento a risparmi di spesa, propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.10 e 15.11, in quanto volte a sostituire il testo sulla parte concernente i suddetti risparmi, mentre condivide le considerazioni svolte dal senatore Morando sulle proposte 15.12, 15.13 e 15.14. Dichiaro di non condividere le considerazioni svolte dal senatore Morando sulla proposta 15.200, sulla quale il Governo stesso ha dato rassicurazioni in merito all'assenza di effetti finanziari. Propone pertanto di esprimere su di essa un avviso favorevole. Propone poi di esprimere una contrarietà semplice sulla proposta 15.0.1 (testo 3), in quanto i passaggi contabili potrebbero essere esplicitati in modo più chiaro. In relazione alle proposte 16.13, 16.65 e 16.41 propone di ribadire il parere espresso sul testo e di confermare un avviso contrario sulle stesse. Dopo un intervento del rappresentante del GOVERNO volto a segnalare anche la proposta 16.22 in quanto analoga a quelle testé citate, l'oratore ritiene opportuno esprimere un avviso di semplice contrarietà sulla proposta 16.700, limitatamente alla lettera *b*), in quanto reca una formulazione analoga a quella contenuta nella legge finanziaria in relazione alla Società difesa S.p.A.. Contrariamente a quanto indicato dal Governo, ritiene che la proposta 16.0.4 non determini maggiori oneri in quanto prevede una mera facoltà. In relazione alla proposta 17.15 (testo 2) fa presente che le entrate utilizzate a copertura sono risorse a legislazione vigente e quindi inidonee a garantire la neutralità finanziaria della proposta. In merito alle proposte 17.17, 17.18 e 17.19, fa presente che recano delle maxicoperture e dunque il parere non può essere contrario. Per quanto concerne la proposta 17.15 (testo 2), la cui copertura è a valere sul Fondo per le autorizzazioni di spesa pluriennali in tabella C, fa presente che la copertura dovrebbe essere assicurata in questa fase dell'anno. Tuttavia, rileva che essa determina un irrigidimento delle poste di bilancio facendo venire meno la funzione di riserva del fondo medesimo. Pertanto, ritiene opportuno, in questa fase, esprimere un avviso contrario, salvo rivedere il parere qualora giunga una riformulazione recante oneri più limitati. Non condivide l'avviso contrario del Governo sulla proposta 17.0.7 in quanto ha un carattere soltanto ordinamentale. In merito alla proposta 17.0.8 ritiene che si debba esprimere un avviso favorevole in quanto non rileva che le disposizioni contenute nel comma 3 abbiano un'efficacia diretta disponendo un esproprio, ma che abbiano un carattere programmatico e procedurale.

In relazione agli ulteriori emendamenti trasmessi nella giornata odierna alla Commissione propone di confermare il parere di semplice contrarietà in ordine alla proposta 15.14, anche con riferimento al testo 2 in esame; propone altresì l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 15.200/1. Propone poi di rinviare l'esame degli emendamenti 5.0.1 (testo 2), 11.35 (testo 3), 14.4 (testo 2) e 16.900 (testo 2), al fine di acquisire i necessari elementi di risposta da parte del Governo. Propone, altresì, di rinviare l'esame della proposta 14.20, sulla quale si è in attesa della specifica relazione tecnica.

Informa, inoltre, che in relazione all'articolo 16 del testo è stata preannunciata, presso la Commissione di merito, la presentazione di uno specifico emendamento volto a superare la condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la soppressione dei commi da 3 a 10 dell'articolo 16. Al riguardo, posto che non si è ancora in possesso di un testo formale su tale profilo, preannuncia comunque la necessità che l'emendamento in tal senso profilato risulti verificato e debitamente bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore SAIA (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.2, 12.3, 12.4, 13.1, 13.2, 13.5, 14.4, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.0.1, 14.0.2 (testo 2) (limitatamente ai commi 1, 2 e 8), 15.10, 15.11, 15.17, 15.500, 15.200/1, 15.0.2, 16.72, 16.74, 16.75, 16.900, 16.0.1 (limitatamente ai commi 2, 4 e 5), 16.0.3, 16.0.5, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15 (testo 2), 17.16, 17.20, 17.0.1, 17.500 e 17.0.10.

Esprime poi parere di contrarietà semplice sugli emendamenti 15.9, 15.12, 15.13, 15.14, 15.14 (testo 2), 15.0.1 (testo 3), 16.700 (limitatamente alla lettera b) e 16.0.4. Fermo restando il parere reso sul testo in relazione all'articolo 16, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.13, 16.22, 16.41 e 16.65. Il parere è altresì non ostativo sulle proposte 17.17, 17.18 e 17.19, nel presupposto che ove una delle tre fosse approvata il parere è da intendersi contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle restanti proposte. Esprime infine parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 5.0.1 (testo 2), 11.35 (testo 3), 14.4 (testo 2) e 16.900 (testo 2), sulle quali il parere è rinviato, nonché ad eccezione della proposta 14.20, sulla quale si è in attesa della relazione tecnica.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*), volto ad evidenziare la necessità che la preannunciata proposta emendativa, relativa all'articolo 16, sia presentata in tempi utili al fine di garantire un congruo esame da parte della Commissione bilancio, il PRESIDENTE ringraziando tutti i membri della Commissione per il lavoro svolto ed il sottosegretario Giachino in rappresentanza del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 2 febbraio 2010

143^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,55.**IN SEDE REFERENTE*

(324) GERMONTANI. – *Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici*

(Esame e rinvio)

Il presidente BALDASSARRI fa presente che il disegno di legge in titolo si inserisce nell'ambito della tematica più ampia della tassazione del reddito familiare, che forma oggetto di una specifica indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione. Preannuncia pertanto che tale procedura informativa avrà inizio subito dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla vigilanza finanziaria europea e di quella sugli strumenti di finanza derivata e che l'esame del disegno di legge n. 324 verrà ripreso al termine della procedura informativa sulla tassazione del reddito familiare.

La senatrice FONTANA (PD), dopo aver manifestato apprezzamento per l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, ricorda che è in corso presso l'11^a Commissione l'esame congiunto di una serie di proposte legislative che prevedono incentivi alla occupazione delle donne lavoratrici, tra le quali segnala quella a prima firma della senatrice Vittoria Franco, che prevede, al Capo I, una serie di incentivi fiscali, tra cui l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia.

Alla luce del quadro esposto, riterrebbe opportuno un maggiore coinvolgimento della Commissione finanze e tesoro nell'esame delle predette proposte legislative, al di là della semplice espressione del parere previsto, nella prospettiva di conferire omogeneità e coerenza alle deliberazioni e alle scelte politiche che il Senato assumerà sulle tematiche in questione.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver dichiarato di condividere le argomentazioni esposte dalla senatrice Fontana, ribadisce che il tema della tassazione dei redditi familiari va affrontato in un'ottica unitaria. A tal fine sottolinea che l'indagine conoscitiva concernente tale tematica deve costituire l'occasione per compiere anche una valutazione complessiva di tutte le proposte legislative presentate. Concede quindi la parola alla relatrice Germontani affinché illustri il contenuto del disegno di legge n. 324.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) riferisce alla Commissione, osservando che il disegno di legge prevede l'incremento delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, mediante una modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introducendo così uno strumento di politica fiscale specificamente mirato a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro. L'esigenza di intervenire in materia nasce quindi, dalla considerazione secondo cui l'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea. In tale contesto una delle ragioni che determinano il perdurare di tale scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale è costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare.

Passando ad analizzare il contenuto del provvedimento, rileva che le nuove detrazioni, di cui all'articolo 1, sono fruibili dalle donne coniugate che svolgono un'attività lavorativa si articolano in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000 e 1.000 euro, cumulabili tra loro. Specifica che la prima tipologia è destinata alle donne coniugate lavoratrici con figli a carico mentre la seconda si rivolge alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare risultino presenti anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente è tenuta agli obblighi alimentari.

In conclusione, ribadisce che il disegno di legge intende offrire un primo contributo per apportare al sistema tributario italiano quelle modifiche indispensabili ad adeguarlo alle mutate esigenze e condizioni della società italiana. Aggiunge, inoltre, che tale contributo si inserisce a pieno titolo nella vasta discussione avviata nella precedente legislatura sulla funzione, sulle strutture e sulle prospettive della famiglia nel nostro Paese, nel tentativo di introdurre nel dibattito alcuni elementi di maggiore concretezza, che la classe politica italiana non dovrebbe ignorare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI, constatata l'assenza del rappresentante del Governo all'odierna seduta, invita il relatore Mura a predisporre una proposta di parere e a compiere una verifica dell'orientamento del Governo sulla disponibilità a modificare i criteri e le procedure di rivalutazione degli indennizzi sulla base delle indicazioni formulate dall'associazione rappresentativa dei connazionali che hanno perduto beni in Libia. Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame e alla votazione della proposta del parere nella seduta delle ore 15 di domani.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver rilevato criticamente l'assenza del rappresentante del Governo, ritiene che sia compito fondamentale della Commissione comprendere i criteri di calcolo in base ai quali il Governo ha delineato il quadro delle risorse disponibili per la rivalutazione degli indennizzi in favore di coloro che hanno perduto beni in Libia: rimarca infatti criticamente che le risorse stanziare e i criteri di ripartizione sembrano destinati a penalizzare ulteriormente i concittadini danneggiati dalle decisioni assunte dalle autorità di Tripoli, come confermato dalla previsione di un termine troppo breve per la presentazione delle richieste di riesame. Ribadisce dunque la necessità di avere dal Governo risposte chiare e univoche a tali questioni, altrimenti si corre il rischio di negare il giusto riconoscimento alle ragioni dei cittadini italiani espatriati dalla Libia.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) ritiene che il meccanismo di corresponsione degli indennizzi sia eccessivamente complicato e farraginoso, al punto da far temere che non tutte le risorse disponibili – pur nella loro esiguità – potranno essere effettivamente erogate in favore dei beneficiari. Giudica pertanto opportuno sottoporre al Governo l'esigenza di semplificare la procedura prevista e di fare maggiore chiarezza sul quadro delle risorse che possono essere effettivamente utilizzate.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea che le esigenze di certezza delle risorse disponibili e di trasparenza delle procedure di ripartizione dovrebbe stare a cuore a tutti i Gruppi politici.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce che il sottosegretario MOLGORA, nonostante la sua assenza all'odierna seduta, ha seguito attentamente i lavori della Commissione sul punto e potrà fornire utilmente le risposte alle ulteriori questioni emerse oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sollecita la Presidenza della Commissione ad avviare l'esame dei disegni di legge sulle banche popolari, in modo da smentire l'opinione comune, che si è diffusa su alcuni importanti quotidiani nazionali, secondo cui il mancato avvio dell'*iter* dipenderebbe dalla inerzia del legislatore.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che i disegni sulle banche popolari sono già all'ordine del giorno della Commissione e che si procederà, nella seduta di domani, all'esame congiunto di tali proposte con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte della senatrice Bonfrisco.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), facendo riferimento alla richiesta di audizione formulata dall'ANCI sulla riforma del catasto, invita la Presidenza a tenere conto di tale sollecitazione, attesa la rilevanza politica del tema, e ritiene altresì opportuno che gli uffici predispongano una nota informativa sulla situazione attuale.

Il presidente BALDASSARRI assicura che provvederà quanto prima a programmare un'audizione dell'ANCI, compatibilmente con l'andamento dei lavori parlamentari.

Tenendo conto degli esiti di tale audizione, osserva che la Commissione potrebbe ascoltare poi anche altri soggetti interessati al tema della riforma del catasto.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) evidenzia a sua volta che il ciclo di audizioni in corso presso la Commissione bicamerale per la vigilanza sull'anagrafe tributaria sta ponendo i risalto i gravi ritardi accumulati dai Comuni meridionali nella realizzazione del nuovo sistema di gestione dei dati catastali, rispetto alla posizione certamente più positiva che si registra nelle regioni settentrionali. Ritiene infatti che sia compito della Commissione finanze verificare con quali strumenti si possa garantire l'omogeneità nel decentramento ed esercizio delle funzioni catastali sull'intero territorio nazionale.

Il senatore DE ANGELIS (*PdL*) osserva che il problema del decentramento delle funzioni catastali rientra nella più ampia questione del divario tra le varie realtà del Paese e aggiunge che l'ANCI ha sempre af-

frontato tale problema in un'ottica più complessiva, trascurando le eventuali difficoltà in cui potessero incorrere i comuni del Sud Italia.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), intervenendo nuovamente, rimarca l'esigenza che, nell'attuare la riforma del catasto, si salvaguardino da un lato l'autonomia e la capacità organizzativa dei comuni virtuosi e si favorisca dall'altro il recupero del ritardo e la risoluzione dei problemi in cui sono incorsi gli altri, proprio alla luce del divario tra Nord e Sud. Aggiunge quindi che occorre anche eliminare la contraddizione tra l'attuazione del federalismo, che vorrebbe responsabilizzare le amministrazioni locali, e la previsione di un sistema centralizzato di formazione della banca dati catastale, che rischia di sottrarre autonomia ai singoli territori.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce che provvederà a programmare l'audizione dell'ANCI e a valutare l'opportunità di svolgere anche altre audizioni sulla riforma del catasto.

Avverte che la bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di finanza derivata verrà tempestivamente trasmessa ai singoli componenti della Commissione, per una valutazione preliminare prima di procedere all'esame del documento conclusivo vero e proprio, da avviare la prossima settimana.

Comunica inoltre che è a disposizione dei Commissari una nota breve relativa alla discussione sui modelli di vigilanza dei mercati finanziari negli Stati Uniti, ricordando che esso è stato predisposto dal Servizio studi del Senato tenendo conto di una sollecitazione avanzata a suo tempo dal senatore D'Ubaldo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 2 febbraio 2010

164^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI DECRETI DI RIORDINO DEL SECONDO CICLO

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che la Commissione sia messa in grado di conoscere il testo definitivo dei decreti di riordino della scuola secondaria superiore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, prima che ne siano diffuse interpretazioni sulla stampa. Ritiene peraltro opportuno che il ministro Gelmini chiarisca in Commissione, anche alla luce della posticipazione delle preiscrizioni, le scelte compiute rispetto alle osservazioni avanzate dal Consiglio di Stato, nonché dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento.

Il PRESIDENTE precisa preliminarmente che di frequente si verificano discrepanze tra il testo approvato in Consiglio dei Ministri e quello effettivamente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, evidentemente per ragioni di coordinamento. Assicura comunque che si farà parte diligente per acquisire la versione finale dei regolamenti di riordino del secondo ciclo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale osserva che l'atto in titolo concerne il riassetto normativo del nucleare in Italia. Fa presente che lo schema di decreto legislativo è costi-

tuito da 5 Titoli e da 33 articoli; dà indi conto dell'articolo 2 che reca le definizioni dei concetti principali, tra cui in particolare quella di «deposito nazionale», ossia quel deposito destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media radioattività e l'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari.

Nel sottolineare l'importanza dell'articolo 3, fa presente che esso prevede l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri di un documento programmatico, definito «strategia del Governo in materia nucleare». Tale documento indicherà fra l'altro la consistenza degli impianti nucleari da realizzare, la relativa potenza complessiva, i tempi attesi di realizzazione e di messa in esercizio e gli interventi in materia di ricerca e formazione; esso valuterà il contributo dell'energia nucleare in termini di sicurezza, diversificazione energetica, riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e i benefici economici e sociali conseguibili. Pone peraltro l'accento sulla forma del documento programmatico, che giudica singolare, ed evidenzia l'opportunità di chiarire la sua natura giuridica e l'eventuale suo carattere vincolante.

Passa poi ad illustrare il Titolo II, che definisce il procedimento unico per la localizzazione, la costruzione, l'esercizio e la disattivazione per gli impianti nucleari, nonché le relative misure compensative, soffermandosi in dettaglio sugli articoli da 4 a 7. L'articolo 8 – prosegue il Presidente relatore – stabilisce che, entro 60 giorni dall'adozione del sopracitato documento programmatico, il Governo, su proposta dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, definirà i parametri di riferimento relativi alle caratteristiche ambientali e tecniche a cui devono rispondere le aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari. Tale schema sarà pubblicato sui siti *internet* dei Ministeri interessati e, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione, Regioni, enti locali e portatori di interessi qualificati potranno formulare osservazioni e proposte tecniche, di cui il Governo terrà conto in sede di adozione definitiva.

Dopo aver illustrato l'articolo 9, che definisce le procedure da adottare per la valutazione ambientale strategica, descrive l'articolo 10, che stabilisce i termini entro cui ciascun operatore interessato può avviare il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nucleare dell'istanza per la certificazione dei siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.

Enfatizza poi la rilevanza dell'articolo 11 sulla certificazione dei siti, che disciplina le modalità di approvazione del sito, una volta che sia stata presentata l'istanza. L'articolo dispone innanzitutto che l'istruttoria tecnica sia effettuata dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, la quale rilascia la certificazione della idoneità del sito proposto, cui segue l'intesa della Regione interessata. Nel caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione, entro 60 giorni si provvede alla costituzione di un comitato interistituzionale, il cui fallimento nella ricerca di un'intesa legittima un intervento d'autorità. Conseguita l'intesa regionale, va ottenuta l'approvazione del sito certificato da parte della Conferenza unificata, in mancanza del

cui parere entro i termini previsti il Consiglio dei Ministri prevede con deliberazione motivata. A questo punto è adottato il decreto di approvazione dei siti certificati (che vale 24 mesi), con il quale ciascun sito è dichiarato di interesse strategico nazionale.

Nel dar conto dei contenuti dell'articolo 12, passa in rassegna anche l'articolo 13, che definisce la procedura per giungere all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare, a partire dai requisiti della documentazione da presentare al Ministero dello sviluppo economico, come ad esempio lo studio di impatto ambientale, il rapporto finale di sicurezza, lo studio preliminare di disattivazione dell'impianto e una stima dei contributi dovuti a titolo di misure compensative a enti locali, persone residenti e imprese operanti nel territorio. Precisa in particolare che l'istruttoria tecnica dell'istanza di autorizzazione è svolta dall'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Delinea quindi l'articolo 13-bis, sui casi di inadempienze, e l'articolo 14 in ordine ai doveri principali del titolare dell'autorizzazione unica, precisando che secondo il successivo articolo 15 spettano in capo a tale soggetto obblighi informativi tra cui quello dell'informazione tempestiva delle Autorità su eventuali incidenti e quello di una dettagliata relazione annuale sull'impianto.

Osserva poi che, in base all'articolo 16, è demandata ad un decreto interministeriale l'individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di ritardi nei tempi di costruzione e messa in esercizio degli impianti, non dipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica nè dai suoi rapporti contrattuali con i fornitori.

Dopo aver illustrato gli articoli 17 e 18, descrive le modalità di disattivazione degli impianti nucleari, di cui all'articolo 19, affidate alla Sogin S.p.a, nonché quelle relative al finanziamento della disattivazione, definite dall'articolo 20. Fa presente in merito che il finanziamento verrà effettuato tramite il Fondo per il *decommissioning* dell'impianto previsto dall'articolo 25 della legge n. 99 del 2009, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e alimentato dai versamenti effettuati dal titolare dell'autorizzazione unica per ogni anno di esercizio dell'impianto. L'entità del contributo annuale è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas su proposta della Sogin. Manifesta in particolare perplessità che la società che effettuerà la disattivazione dell'impianto (la Sogin S.p.a.) sia anche quella che stabilisce l'entità dei costi della disattivazione: a suo avviso manca in tale disposizione il rispetto di una sana dialettica di mercato.

Menziona inoltre l'articolo 21 sull'istituzione, presso ogni Regione in cui vi sia un sito certificato, di un Comitato di confronto e trasparenza, finalizzato a garantire l'informazione e il confronto pubblico tra i cui componenti è previsto anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 22, prosegue il Presidente relatore, definisce l'entità delle misure compensative a carico del titolare dell'autorizzazione unica a favore degli enti locali nel cui territorio è ubicato l'impianto, nonché a fa-

vore dei residenti e delle imprese operanti nel territorio. Evidenzia in proposito che è previsto un contributo commisurato alla potenza dell'impianto e uno commisurato all'entità dell'energia elettrica prodotta, fermo restando che i benefici suddetti decadono, come stabilisce l'articolo 23, nel caso di arresto definitivo dell'impianto.

Passando al Titolo III, dà conto dell'articolo 24, in base al quale il deposito nazionale destinato ad ospitare e smaltire a titolo definitivo i rifiuti radioattivi a bassa e media attività e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, è inserito nell'ambito di un Parco tecnologico. Tale Parco è dotato delle strutture comuni necessarie per la gestione di un sistema integrato di attività operative connesse ai rifiuti radioattivi e di attività di ricerca scientifica, tecnologica e di formazione del personale, stabilite da un decreto interministeriale a cui concorrerà anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Puntualizza altresì che, secondo l'articolo 25, la Sogin S.p.a. è il soggetto responsabile della disattivazione di un impianto nucleare a fine vita, nonché della realizzazione e dell'esercizio del deposito nazionale e del Parco tecnologico, mentre in virtù dell'articolo 26 la Sogin stessa, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, definirà una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico, elencate in ordine di idoneità, e definirà altresì un progetto preliminare di massima per la realizzazione del Parco. A seguito della pubblicazione della suddetta Carta nazionale, sarà effettuata una consultazione pubblica in cui le Regioni, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi qualificati possano formulare osservazioni o proposte, in base alle quali la Sogin redigerà una versione aggiornata della Carta nazionale e la invierà al Ministero dello sviluppo economico cui spetta l'approvazione definitiva. Si sofferma quindi sulla procedura per l'ottenimento dell'intesa regionale in ordine alle aree idonee ad accogliere il deposito nazionale, sottolineando poi che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è coinvolto nel decreto interministeriale di individuazione del sito per la realizzazione del Parco tecnologico. Una volta scelto il sito per la realizzazione del Parco tecnologico, chiarisce il Presidente relatore, la Sogin presenterà istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e avvierà una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul deposito nazionale.

Dopo aver esposto i contenuti dell'articolo 27, illustra l'articolo 28 secondo cui le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato al deposito nazionale saranno determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti effettuata dalla Sogin S.p.a. Anche in questo caso, ravvisa una carenza di contrapposizione tra chi offre il servizio (in regime di monopolio) e chi è obbligato ad usufruire di quel servizio.

Segnala altresì l'articolo 29, che riconosce al territorio circostante il sito del Parco tecnologico un contributo di natura economica, dovuto sia ai rifiuti radioattivi provenienti dalle centrali nucleari, sia agli altri rifiuti radioattivi. Tale contributo verrà corrisposto dalla Sogin S.p.a. agli enti locali interessati, che ne riverseranno una quota alle persone residenti e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, attraverso la relativa riduzione del tributo comunale sui rifiuti o simili misure.

Quanto al Titolo IV sulla Campagna di informazione nazionale in materia di produzione elettrica da fonte nucleare, rileva che il Ministero competente promuoverà un apposito programma e stipulerà una convenzione con l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., coinvolgendo altri organismi interessati. La Campagna di informazione sarà avviata entro i 6 mesi successivi dall'approvazione di detto programma. Registra tuttavia criticamente che non vengono forniti i dati circa il costo di tale Campagna nè la relativa copertura, mentre l'articolo 30 precisa solo che essa si avvarrà di risorse di bilancio disponibili allo scopo.

Avviandosi alla conclusione, descrive il Titolo V sulle norme finali, preannunciando che intende presentare osservazioni favorevoli con alcuni rilievi già evidenziati, come ad esempio le perplessità sull'assenza di una corretta dialettica di mercato e la necessità che siano quantificate le risorse occorrenti per la Campagna di informazione sugli effetti dell'energia nucleare.

Nel dibattito prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale riconosce a sua volta che i profili di competenza della Commissione sono alquanto marginali. Si tratta comunque di un'idea particolarmente interessante soprattutto considerando che l'Italia ha demonizzato il nucleare pagandone le conseguenze anche in termini di maggiore inquinamento. Rammenta infatti che il disastro di Chernobyl è stato causato da un errore umano e ha riguardato un impianto già obsoleto allora. Tiene invece a precisare che in Francia e in Spagna sono stati realizzati depositi per lo smaltimento assolutamente sicuri dal pericolo della radioattività, mentre in Italia si corrono rischi addirittura maggiori a causa dell'amianto o delle costruzioni in tufo.

Sottolinea dunque l'importanza di un'adeguata campagna di informazione, nonché la necessità di adeguati incentivi economici per far sì che gli enti locali siano avvantaggiati in caso di aggiudicazione del sito. Cita ad esempio la possibilità di aver gratuitamente il riscaldamento e di corrispondere bassi canoni per l'energia elettrica.

Reputa peraltro fondamentale ridurre la burocratizzazione delle procedure in linea con quanto previsto dal testo in esame. Si dichiara infine concorde con il relatore circa i rilievi avanzati.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (*PD*) il quale, considerati i limitati ambiti di interesse della Commissione, pro-

pone di rinviare l'esame del provvedimento onde concentrarsi sull'atto n. 169 che investe in maniera più massiccia i profili di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

In discussione generale prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale precisa anzitutto che il parere del suo Gruppo è contrario sull'atto in titolo, in quanto il Governo ha legiferato oltre lo spirito e il contenuto della direttiva europea. Esprime in particolare forti critiche ai limiti posti ad *internet*, che giudica paradossali in un'epoca di estremo utilizzo della rete; non condivide ad esempio il potere attribuito al Ministro competente di autorizzare la messa sul *web* di video.

Si sofferma quindi sulle quote di investimento e trasmissione relative alle opere europee, stigmatizzando i contenuti del decreto rispetto ai disegni di legge di riforma del cinema, attualmente all'esame della Commissione. Al riguardo, ritiene che ciò costituisca un pericoloso passo indietro che vanifica quanto disposto dalla legge n. 122 del 1998, la quale aveva generato un'alleanza virtuosa tra televisione e cinema tale da produrre il nuovo genere della *fiction*. Ravvisa perciò un pesante arretramento come peraltro segnalato anche dal relatore con particolare riferimento all'assenza di prescrizioni legislative circa la ripartizione delle quote tra i diversi generi, lamentando il rinvio ad un atto di natura secondaria. Sollecita dunque un ripensamento nel senso di mantenere fermo il contenuto della predetta legge n. 122.

Dopo essersi soffermata sul fenomeno della delocalizzazione, su cui occorre a suo avviso intervenire, pone l'accento sui diritti residuali a favore dei produttori indipendenti. In proposito l'abrogazione della possibilità che tali diritti siano riattribuiti, dopo un certo periodo di tempo, ai produttori impedisce lo sviluppo della produzione indipendente, determinando una forte penalizzazione. Ritiene invece essenziale promuovere la presenza dei produttori sui mercati internazionali e diffondere le opere su tutte le piattaforme. Denuncia conclusivamente il ritorno al passato compiuto da tale decreto sollecitandone una modifica nella prospettiva di mantenere intatta la normativa vigente.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) sottolinea il ruolo svolto dai *media* nell'educazione contemporanea, a differenza del passato, in cui l'educazione era prevalentemente impartita dalla famiglia e dalla

scuola. Cita al riguardo un'affermazione di Karl Popper, secondo cui la televisione ha per i ragazzi il valore di un'autorità morale, sicchè distinguere fra educazione ed informazione è, in questo campo, non solo falso ma addirittura disonesto.

L'atto in titolo si inserisce del resto, prosegue la senatrice, in un contesto normativo di tutela dei minori piuttosto debole, caratterizzato da tempi assai lunghi per l'accertamento delle violazioni e da sanzioni irrisorie. Inoltre, la pubblicità per questa categoria di pubblico è addirittura doppia rispetto al quadro europeo. Né va dimenticato che i modelli sociali sono oggi veicolati attraverso una molteplicità di programmi e che il picco di ascolto del mezzo televisivo da parte dei minori si registra oltre le ore 19. Ciò impone una riflessione approfondita sull'articolo 9 dello schema di decreto in titolo ed in particolare sul divieto di trasmissioni che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, ovvero che presentino scene violente o pornografiche. Si tratta infatti a suo avviso di una previsione ancora insufficiente, considerato che molti altri programmi possono nuocere ai ragazzi, corrompendone le coscienze e divulgando modelli di comportamento del tutto errati. Ella si esprime quindi a favore del rafforzamento della tutela, lamentando tuttavia la genericità della formulazione adottata, oltre che l'assenza di sanzioni. Quanto all'accesso condizionato, si chiede a chi compete stabilire tale accesso e rileva le contraddizioni insite nella norma.

Quanto poi all'apposizione di «bollini» di nocività, ella raccomanda che siano mantenuti nel corso dell'intera trasmissione e non visibili solo all'inizio. Analogamente, sollecita che la pubblicità di sostanze nocive per i giovani non sia trasmessa, oltre che nel corso dei programmi per minori, anche nelle fasce immediatamente precedenti e successive rispetto a tali programmi.

Dopo aver invocato una distinzione fra le varie fasce di età dei minori rispetto all'accesso ai programmi, si sofferma indi sull'impegno dei ragazzi sotto i 14 anni negli spettacoli, deplorando che non siano previsti termini cogenti per l'emanazione di regolamenti attuativi.

Pone altresì l'accento sull'esigenza di messaggi pubblicitari nelle televisioni pubbliche e private che favoriscano uno sviluppo psicofisico armonico dei bambini, nell'ambito di campagne promozionali ad esempio contro l'obesità e le tossicodipendenze.

Ella ritiene inoltre indispensabile un coinvolgimento efficace della scuola sull'uso consapevole dei *media*, organicamente inserito nei *curricula*.

Deplora infine la previsione della autoregolamentazione, anziché della coregolamentazione, che si pone totalmente al di fuori del contesto europeo in tema di pubblicità e stigmatizza il peggioramento che il testo arreca alla normativa di tutela per i minori, invocando una decisa azione di freno.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) pone in luce la violenza, implicita ed esplicita, di molte trasmissioni di informazione, compresi i

notiziari. Auspica quindi che lo Stato svolga un'azione di maggiore vigilanza, al fine di tutelare non solo i minori ma anche le categorie più deboli della popolazione adulta dai messaggi subliminali.

Nonostante la competenza della Commissione sia in questa sede solo marginale, si augura che il Parlamento dia precise indicazioni in questo senso al Governo, senza affidarsi alla mera irrogazione di sanzioni che, purtroppo, sono ampiamente compensate dal maggiore introito pubblicitario connesso a scene di particolare violenza o volgarità.

Occorre altresì, prosegue, regolamentare in modo più efficace l'uso dei minori nella comunicazione, a tal fine coinvolgendo i migliori esperti del settore. Ritiene del resto che esistano già numerosi organismi incaricati di svolgere un ruolo di tutela, che necessitano tuttavia di coordinamento per svolgere al meglio le proprie funzioni.

La senatrice ADERENTI (*LNP*) condivide gran parte delle argomentazioni della senatrice Garavaglia. In particolare, si esprime a favore di una regolamentazione più ferrea dei messaggi pubblicitari trasmessi nel corso dei programmi per i minori e del ricorso a messaggi promozionali di comportamenti virtuosi.

Concorda altresì sulla opportunità di distinguere la programmazione televisiva per fasce di età, ritenendo insufficienti i «bollini» indifferenziati per categorie troppo diverse fra loro.

Esprime invece apprezzamento per l'attenzione manifestata nelle Indicazioni nazionali per la scuola primaria al linguaggio multimediale televisivo e cinematografico, reputando fondamentale il coinvolgimento della scuola nello sviluppo dell'autodifesa rispetto a determinati contenuti. A titolo di esempio, suggerisce la possibilità che la domenica i notiziari televisivi abbiano una connotazione più familiare, evitando di includere immagini scabrose.

Il senatore CERUTI (*PD*) rimarca il carattere cruciale, sul piano culturale, educativo e formativo, delle tematiche in discussione e giudica al riguardo del tutto insufficiente la mera apposizione di «paletti». Al contrario, la questione richiede a suo giudizio una forte interazione fra scuola e *media* e in tal senso rivendica l'attenzione dedicata dalle Indicazioni nazionali all'argomento. I ragazzi sono del resto sottoposti ad una esposizione mediatica continua, a volte del tutto passiva, tale per cui i *media* finiscono a volte per assomigliare ad una seconda natura che sfugge al governo dell'uomo. Occorre perciò un impegno assiduo della scuola, tanto più che il rapporto fra conoscenze apprese in ambito scolastico e conoscenze apprese al di fuori di quest'ultimo è ormai nettamente sbilanciato a favore del secondo termine.

Il senatore PITTONI (*LNP*) invita a riflettere su come determinate questioni vengono affrontate in ambito scolastico, atteso che a volte si verificano eccessi anche in quella sede.

La senatrice DE FEO (*PdL*) ritiene che misure di tutela debbano essere rivolte, oltre che ai minori, anche agli adulti, invocando quindi azioni a più largo raggio. In particolare pone l'accento sulla tendenza all'imitazione, che spesso genera una spirale perversa di violenza.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) osserva come gli strumenti di tutela spesso presuppongano un uso controllato del mezzo televisivo che invece non si verifica. Il problema è quindi a suo avviso assai più complesso, inquadrandosi in un contesto assai ampio di involuzione della società.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale concorda sulla difficoltà di regolamentare l'informazione che, a suo avviso, non può essere superata attraverso meri divieti. Condivide altresì che la questione non riguardi solo i minori, ma anche alcune fasce adulte della popolazione, più sensibili a fenomeni di imitazione.

Occorrerebbe piuttosto una deontologia professionale più accentuata, che corrisponda agli strumenti mediatici sofisticati disponibili nell'epoca contemporanea. Giudica invece inefficace una disciplina eccessivamente rigida, che finirebbe per essere aggirata.

Nel riservarsi di presentare domani uno schema di parere sull'atto in titolo onde recepire le osservazioni emerse nel dibattito, si augura che la Commissione riesca ad approvarlo in tempo utile, affinché esso possa rappresentare un utile elemento di valutazione presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 2 febbraio 2010

156^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Mauro Moretti, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., l'ingegner Michele Mauro Elia, amministratore delegato di RFI S.p.A., l'ingegner Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia S.p.A., il dottor Luigi Lenci, direttore generale di gruppo finanza, controllo e partecipazioni FS S.p.A., il dottor Federico Fabretti, direttore centrale relazioni con i media e redazione di Gruppo FS S.p.A., il dottor Raffaele D'Onofrio, responsabile gestione del rischio FS S.p.A. e la dottoressa Antonella Azzaroni, responsabile affari istituzionali FS S.p.A..

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione dell'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. sulle questioni relative al grave incidente di Viareggio del 29 giugno 2009

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 luglio 2009.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un breve indirizzo di saluto all'ingegner Moretti e ai vertici delle Ferrovie dello Stato S.p.A., introduce il tema oggetto dell'odierna audizione, precisando che essa verterà principalmente sulle questioni connesse al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dell'incidente di Viareggio e dalle loro famiglie.

L'ingegner MORETTI, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offerta, rinnova il sincero cordoglio e le più sentite scuse dell'azienda per il tragico evento di Viareggio.

Dopo aver ricordato che l'incidente dello scorso 29 luglio ha provocato trentadue vittime e numerosi feriti, di cui due gravi, dà succintamente conto degli approfondimenti istruttori avviati in questi mesi, nonché delle iniziative avviate, a livello italiano ed europeo, per migliorare le condizioni di sicurezza.

Per quanto attiene, più specificatamente, la competenza delle Ferrovie dello Stato, evidenzia che l'azienda da lui guidata ha prontamente sollecitato la propria compagnia assicurativa – ossia le Generali – ad offrire un'immediata risposta alle vittime e alle loro famiglie, anche avviando gli opportuni contatti con la compagnia di assicurazione della Gatx, società proprietaria del vagone merci la cui rottura ha provocato l'incidente.

Da ultimo, ricorda che, alla data di ieri, risultano pervenute cinquantanove richieste di risarcimento riguardanti le vittime dell'incidente, nonché centosettantasei richieste relative ai feriti; altresì, sono state effettuate due perizie medico-legali per verificare le conseguenze invalidanti provocate dal tragico evento. Di tali iniziative, è stata data pronta comunicazione ai rappresentanti delle istituzioni interessate, tra cui, in particolare, il sindaco di Viareggio e il presidente della Regione Toscana in qualità di Commissario straordinario delegato alla ricostruzione della stazione di Viareggio.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nel sottolineare come uno dei problemi principali connessi a incidenti tragici quali quelli di Viareggio consista nella difficoltà di fornire un rapido ristoro patrimoniale ai soggetti danneggiati, evidenzia la necessità che i grandi operatori di trasporto (per esempio, le Ferrovie dello Stato, le compagnie aeree e le concessionarie autostradali) siano coperti da polizze assicurative che permettano di fornire alle parti lese, un immediato risarcimento pecuniario, ferma restando la successiva valutazione delle varie responsabilità e le eventuali azioni di rivalsa.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ricorda innanzitutto, in quanto residente a Viareggio, di aver seguito con particolare attenzione e vicinanza la tragica vicenda; al riguardo, rammenta di aver presentato, in qualità di prima firmataria, un apposito disegno di legge (atto Senato n. 1902) assegnato a questa Commissione, volto ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'evento in questione nonché sul livello di sicurezza della rete ferroviaria italiana.

Nel constatare come, a oltre sette mesi di distanza dall'incidente, non risultino persone iscritte nel registro degli indagati, censura altresì il fatto che un eventuale processo sarebbe a forte rischio di prescrizione, qualora dovesse entrare in vigore il disegno di legge sul cosiddetto «processo breve» approvato in prima lettura dal Senato.

Da ultimo, denuncia come, stando alle testimonianze di varie parti lese, vi siano timori di una condotta profondamente scorretta posta in essere dalle compagnie assicurative, le quali tenderebbero a condizionare la liquidazione dei risarcimenti alla rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo penale.

Il senatore BALDINI (*PdL*), nell'esprimere soddisfazione per le iniziative poste in essere da Ferrovie dello Stato, che oltretutto correggono un atteggiamento iniziale di rigida chiusura, sottolinea la necessità di risarcire tempestivamente i danni alle parti lese, evitando che le compagnie di assicurazione adottino comportamenti estremamente scorretti quali quelli già rilevati dalla senatrice Granaiola.

Pertanto, occorre prima di tutto chiarire che le compagnie assicurative devono, anche in mancanza di accordi transattivi con le parti lese, liquidare tempestivamente i risarcimenti, almeno sulla base delle proposte che esse ritengano di offrire ai danneggiati.

In secondo luogo, domanda se le Ferrovie dello Stato abbiano attivato azioni di rivalsa nei confronti di soggetti la cui responsabilità nell'incidente abbia arrecato un danno all'azienda.

Da ultimo, chiede se siano pervenute alle Ferrovie dello Stato richieste di risarcimento da parte delle istituzioni pubbliche, dal momento che, per far fronte ai danni subiti dalla città di Viareggio, il Governo ha stanziato quindici milioni di euro e altri due milioni e mezzo sono stati messi a disposizione dalla Regione Toscana.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Granaiola e Baldini, ribadisce la necessità di scongiurare condotte scorrette da parte delle compagnie di assicurazione, evitando in particolare che queste esercitino pressioni sui danneggiati volte a ridurre l'entità dei risarcimenti. Infatti, molte delle parti lese sono persone non abbienti che hanno il pieno diritto di ricevere risarcimenti proporzionati alla gravità dei danni subiti ed idonei a ricostruirsi un'esistenza dignitosa. Sul punto, è auspicabile una vigilanza delle Ferrovie dello Stato che, in quanto società a controllo pubblico, sono gravate non solo da responsabilità erariale, ma anche etica.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), nel reputare apprezzabili l'attenzione e la volontà dimostrate dalle Ferrovie dello Stato per contribuire all'individuazione delle cause dell'incidente, rileva come la disgrazia di Viareggio abbia fornito un amaro quanto prezioso insegnamento sulle potenzialità non trascurabili dei rischi connessi al trasporto di merci pericolose.

Nel ringraziare altresì i vertici delle Ferrovie dello Stato per la scelta di attivare la liquidazione dei risarcimenti in favore delle vittime, ricorda la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento della sicurezza nel trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda poi gli stanziamenti messi a disposizione dal Governo, premesso che essi non appaiono sufficienti a far fronte ai danni verificatisi nella città di Viareggio, andrebbe chiarito se questi siano immediatamente spendibili, dal momento che nei mesi scorsi erano emersi dei problemi in ordine alla loro disponibilità: infatti, allo stato attuale delle cose, risulta che solo le risorse stanziata dalla Regione Toscana siano effettivamente impiegabili.

Sarebbe altresì opportuno che il Parlamento avesse un riscontro sullo stato delle quattro indagini – tra cui una dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – avviate al fine di appurare le cause e la dinamica dell’incidente: infatti, prima di attivare lo strumento della Commissione parlamentare d’inchiesta, andrebbero appurati gli eventuali risultati delle indagini già pendenti.

Da ultimo, sarebbe auspicabile la tempestiva calendarizzazione del disegno di legge n. 1793, che stanziava trenta milioni di euro in favore delle famiglie delle vittime dell’incidente, giudicando peraltro singolare l’assegnazione di tale provvedimento alla sola 5^a Commissione.

Il presidente GRILLO concorda con la valutazione critica del senatore Marco Filippi sull’assegnazione del disegno di legge menzionato, assicurando che si attiverà per chiederne un’assegnazione alle Commissioni riunite 5^a e 8^a, di modo che anche questa Commissione venga coinvolta nell’esame, auspicabilmente ravvicinato e tempestivo.

L’ingegner MORETTI ribadisce che l’azienda ha cercato di fare tutto ciò che era nelle proprie possibilità, affrontando questa tragica vicenda in modo estremamente trasparente e costruttivo.

In merito alle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, sottolinea come – aldilà del tragico evento di Viareggio – le Ferrovie dello Stato abbiano operato nel corso del 2009 per elevare i propri *standard*, giungendo a posizioni di avanguardia in Europa.

L’azienda ovviamente avvierà eventuali azioni di rivalsa nei confronti di soggetti terzi la cui responsabilità nell’incidente abbia comportato un danno per le Ferrovie, ferma restando la necessità di muoversi caso per caso secondo equità e ragionevolezza. La priorità delle Ferrovie dello Stato consiste per il momento nell’adottare ogni soluzione che garantisca un celere soddisfacimento alle vittime e alle loro famiglie, fornendo altresì ogni eventuale supporto al Comune di Viareggio e alla Regione.

Infine, evidenzia come la tutela della sicurezza nel trasporto ferroviario debba conciliarsi con la liberalizzazione del settore: al riguardo, è innegabile che, mentre le Ferrovie dello Stato stanno investendo notevolmente sul fronte della sicurezza, non sempre ciò accade per altri operatori

che cercano di risparmiare su tali aspetti, così da poter attivare condotte di concorrenza sleale.

Occorre quindi la certezza che tutti gli operatori della rete ferroviaria godano di una copertura assicurativa adeguata al rischio connesso alla loro attività, cosicché la liberalizzazione del trasporto ferroviario avvenga in condizioni di sicurezza e di pari opportunità per tutti i concorrenti.

Il senatore CICOLANI (*PdL*), nel ritenere in gran parte condivisibili i rilievi dell'ingegner Moretti, ricorda che il processo di liberalizzazione nel trasporto aereo ha indotto i vari Stati a fornire quelle coperture assicurative che le compagnie di per sé non avrebbero garantito. Parallelamente, per quanto riguarda il trasporto ferroviario, è vero che il processo di liberalizzazione può portare ad un divario provocato anche da episodi di concorrenza sleale derivanti dal risparmio sulle condizioni di sicurezza; tuttavia va rilevato che la necessità di un'adeguata tutela assicurativa può favorire la riduzione di tale divario, in quanto il premio imposto dalle varie compagnie assicurative sarà più elevato per quelle imprese che offrano peggiori condizioni di sicurezza. Con riferimento a quest'ultimo profilo, domanda se l'ingegner Moretti ritenga necessaria una legge *ad hoc* oppure consideri sufficiente un mero atto di indirizzo amministrativo che imponga agli operatori della rete ferroviaria di disporre una copertura assicurativa adeguata.

L'ingegner MORETTI ritiene sufficiente un atto di indirizzo amministrativo, purché ci sia la sicurezza di potersi rivalere sui soggetti responsabili di eventuali incidenti: va quindi stabilito un livello adeguato di copertura finanziaria su cui parametrare il calcolo dei premi assicurativi.

Il presidente GRILLO (*PdL*) evidenzia che le Ferrovie dello Stato, in quanto azienda privata a partecipazione pubblica, sono titolari di una responsabilità sociale che deve indurre all'individuazione delle soluzioni più innovative per far fronte a problemi emergenziali. In particolare, oltre all'accensione di una polizza assicurativa adeguata, sarebbe auspicabile l'istituzione nel bilancio societario di un apposito fondo per eventi incidentali di portata eccezionale, che garantisca l'immediata liquidazione dei primi risarcimenti, ferma restando la successiva ed ulteriore definizione delle varie posizioni interessate.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) concorda con il presidente Grillo sulla responsabilità sociale delle imprese a partecipazione pubblica, rilevando come tale impostazione debba riguardare la generalità delle società per azioni a controllo pubblico e quindi, non solo le Ferrovie dello Stato, ma anche, per esempio, Poste italiane S.p.A. Sulla questione della responsabilità sociale, sarebbe quindi urgente una riflessione concernente la *mission* indirizzata a tali imprese da parte della classe politica.

La senatrice GRANAIOLA (PD) domanda se le Ferrovie dello Stato abbiano verificato la correttezza del comportamento delle compagnie di assicurazione nei confronti delle vittime dell'incidente. Ricorda, altresì, come in altri Paesi europei sia stato già raggiunto un livello di rischio «zero» per il trasporto ferroviario di merci pericolose, come nel caso del trasporto di cloro sulle ferrovie svizzere. In ogni modo, occorre evitare che le politiche aziendali di risparmio penalizzino gli *standard* di sicurezza.

Per quanto riguarda la condotta delle compagnie assicurative, l'ingegner MORETTI, ferme restando ulteriori verifiche, allo stato dei fatti esclude che siano state poste in essere pressioni per evitare che i danneggiati si costituiscano come parte civile nel processo penale.

Il senatore BALDINI (PDL) chiede ulteriori chiarimenti su eventuali richieste di risarcimento danni avanzate dallo Stato ovvero dalla Regione Toscana o dal Comune di Viareggio nei confronti delle Ferrovie dello Stato; inoltre, chiede nuovamente se i vertici delle Ferrovie non ritengano opportuno avviare eventuali azioni di rivalsa nei confronti di soggetti terzi oppure presentare un eventuale esposto presso l'Autorità giudiziaria.

In merito al primo quesito, l'ingegner MORETTI fornisce una risposta negativa; per quanto riguarda invece la seconda questione, nel ricordare che c'è un'indagine in corso condotta dalla Procura della Repubblica, ricorda che le Ferrovie dello Stato hanno già contestato alla Gatx la responsabilità della condizione di sicurezza del carro merci la cui rottura ha determinato l'incidente.

Il senatore STIFFONI (LNP) coglie l'occasione per esprimere, a nome del proprio Gruppo, il profondo stupore per la decisione dell'ingegner Moretti di aderire al Comitato per Roma 2020, giudicandola una grave caduta di stile. Infatti, da parte di un dirigente di una società a controllo pubblico, quale le Ferrovie dello Stato, ci si sarebbe aspettati una condotta più equidistante, tenendo conto che, oltre a Roma, anche la città di Venezia aspira a concorrere quale sede dei giochi olimpici del 2020.

Il presidente GRILLO, nel rinnovare il ringraziamento all'ingegner Moretti e a tutti i senatori intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 2 febbraio 2010

119^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (*PdL*) rileva preliminarmente che il provvedimento in esame riveste una particolare importanza in quanto lo stesso disciplina un settore dell'agricoltura che ha un enorme rilievo nella società italiana, sia per il valore economico del prodotto, sia per il numero di addetti al settore, sia per l'immagine positiva conquistata sui mercati internazionali e che costituisce un traino anche per altri settori.

Fa presente che la legge n. 164 del 1992 è stata una buona legge, che attraverso il collegamento vino-territorio è servita a migliorare la qualità necessaria a competere sui mercati internazionali e ad esaltare la tipicità, quanto mai essenziale in un contesto globalizzato, caratterizzato dalla presenza di paesi capaci di produrre vini di qualità e prezzi inferiori.

Si ravvisa peraltro la necessità di introdurre nuove norme attraverso uno strumento organico, in grado di consentire un adeguamento alla nuova OCM del 2007, nonché di tenere conto delle diverse esigenze degli operatori e di rispondere alle nuove sfide dei mercati.

Il relatore sottolinea che il Parlamento con l'articolo 15 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria del 2008) ha indicato principi e criteri di delega, assolutamente opportuni e condivisibili, ai quali il provvedimento in oggetto fa riferimento, riprendendo i principi contenuti nella legge n. 164 del 1992 e armonizzando tale disciplina con le nuove normative europee, in particolare con il regolamento n. 1234 del 2007 sull'OCM unica dei mercati agricoli, con il regolamento n. 479 del 2008 relativo all'OCM

vino e con il regolamento n. 607 del 2009 sulle denominazioni di origine dei vini.

Le principali innovazioni apportate dalla nuova OCM vitivinicola sono da individuare in alcuni punti fondamentali. In particolare, la nuova definizione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, pur salvaguardando le specificità del settore vitivinicolo, in base alla nuova OCM ha armonizzato il sistema di protezione delle DOP e IGP dei vini con quello degli altri prodotti dell'agroalimentare, sia per le definizioni, sia per la relativa protezione comunitaria ed internazionale. Limitatamente alle definizioni (DOP e IGP) – prosegue il relatore – l'innovazione è di carattere formale ed è funzionale al sistema comunitario di classificazione, anche se nella sostanza non è tale da incidere sull'attuale sistema di classificazione nazionale (DOCG, DOC, IGT). Infatti, proprio per la specificità del settore, la tradizionalità, il rilievo socio-economico e culturale che rivestono le DO e le IG nei principali Paesi europei vitivinicoli, la stessa OCM fa salvo l'uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l'Italia sono DOCG e DOC (nell'ambito delle DOP) e IGT (per le IGP). Tali menzioni tradizionali possono infatti essere utilizzate (in etichettatura e presentazione) anche in sostituzione delle relative espressioni comunitarie ed, ovviamente, in conformità alle norme degli Stati membri che disciplinano l'uso delle stesse.

La nuova procedura di conferimento e protezione comunitaria – prosegue il relatore – cambia profondamente rispetto alla normativa preesistente, nella quale il riconoscimento avveniva in ambito nazionale e soltanto successivamente gli Stati membri comunicavano alla Commissione europea gli elenchi degli *ex* «Vini di qualità prodotti in regioni determinate» (VQPRD) – ossia le DOCG e DOC italiane – e IG riconosciuti, ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il sistema della nuova OCM vino è identico a quello previsto per gli altri prodotti DOP e IGP dell'agroalimentare e prevede per il conferimento della protezione – e contestuale approvazione e modifica dei disciplinari – una preliminare procedura nazionale ed una successiva procedura comunitaria che si conclude con la registrazione. La nuova OCM prevede comunque una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande di riconoscimento o modifica dei disciplinari, presentate entro il 1º agosto 2009 con la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale.

L'obbligo della delimitazione delle zone di vinificazione anche per i vini IG (IGT italiani) appare decisamente innovativo, in quanto, mentre finora la normativa comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per i corrispondenti vini IG la delimitazione della zona di vinificazione delle uve, con la nuova OCM viene introdotto tale importante elemento, che è da inserire nei relativi disciplinari. Anche per questo aspetto, la nuova OCM prevede una deroga transitoria, che consente l'elaborazione dei vini IGP al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012.

Ulteriore tratto caratterizzante – prosegue il relatore – in relazione alla verifica del rispetto del disciplinare, appare il nuovo sistema dei con-

trolli di filiera sulla produzione dei vini, in ordine al quale è prevista una estensione di tali controlli anche ai vini IGP, nonché la possibilità di affidamento degli stessi anche ad organismi terzi.

Passando all'esame dell'articolato, si evidenzia che l'articolo 1 reca le nuove definizioni di DOP e IGP, in conformità alla normativa comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007. In particolare, al comma 1 del predetto articolo 1 si precisa che per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende invece il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona (comma 2).

Le altre disposizioni contenute nell'articolo 1 – prosegue il relatore – recepiscono taluni principi della legge n. 164 del 1992, relativamente alle «bevande di fantasia a base di vino» e ad altri prodotti di analoga natura, precludendo per essi la possibilità di utilizzare le DOP o IGP.

L'articolo 2, relativo alle utilizzazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche stabilisce, in recepimento di quanto dispone la legge n. 164 del 1992, che le stesse possono essere utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, facendo tuttavia salve le situazioni eccezionali previste dalla normativa comunitaria.

All'articolo 3, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, viene salvaguardato il sistema di classificazione della legge n. 164 del 1992. Pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane «Denominazione di Origine Controllata e Garantita» (DOCG), «Denominazione di Origine Controllata» (DOC) e «Indicazione Geografica Tipica» (IGT) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione nazionale.

Vengono poi introdotte, rispetto alla legge n. 164 del 1992, le citate menzioni DOCG, DOC, IGT, anche in lingua tedesca, francese e slovena, utilizzabili per le produzioni derivanti dai relativi territori in cui è riscontrabile un bilinguismo o in cui la minoranza linguistica è tutelata per legge.

Inoltre viene espressamente previsto che le menzioni specifiche tradizionali italiane, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Gli articoli 4 e 5 – prosegue il relatore – ineriscono agli ambiti territoriali delle DOP e IGT, recependo il quadro normativo previsto dalla legge n. 164 del 1992 e riaffermando, in ossequio allo stesso, il principio, fortemente radicato nella realtà vitivinicola nazionale, della coesistenza in una stessa area ed in un stesso vigneto di più denominazioni o indicazioni.

L'articolo 6 disciplina le specificazioni «classico», riservate a talune tipologie di vini, nonché la menzione «riserva», attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento. Viene

inoltre contemplata una disciplina specifica, per le seguenti menzioni tradizionali: «superiore», «novello», «passito» e «vigna» o suoi sinonimi. Viene inoltre previsto, al comma 8, l'obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione per i vini DOCG e DOC, nell'interesse dei produttori e soprattutto dei consumatori.

L'articolo 7 – prosegue il relatore – innova la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, disponendo che la protezione stessa viene conferita contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) applicativo n. 607/2009. Al comma 2 si precisa che la procedura nazionale viene stabilita con specifico decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

All'articolo 8, conformemente alla normativa comunitaria, vengono stabiliti i requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Tali requisiti, peraltro, vengono ripresi dalla legge n. 164 del 1992, con alcuni adeguamenti connessi alla riqualificazione delle produzioni in questione.

All'articolo 9, relativo alla cancellazione della protezione comunitaria e alla revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, sono ripresi i principi già contenuti nella legge n. 164 del 1992, che vengono tuttavia rimodulati su taluni profili, al fine di armonizzare gli stessi con la nuova procedura comunitaria.

L'articolo 10 – prosegue il relatore – stabilisce gli elementi obbligatori e quelli facoltativi, da prevedere nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, alla luce della normativa comunitaria.

L'articolo 11 stabilisce che per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alla normativa comunitaria vigente in ordine ai profili in questione.

Nell'articolo 12 viene proposta, in attuazione dei principi della legge delega, la semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori e degli enti ed organismi preposti alla gestione del sistema dei controlli delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche (IG), al fine di ridurre i relativi costi «amministrativi». Tale semplificazione prevede la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti denominazioni di origine – elenco vigne IGT) con l'unico strumento dello Schedario viticolo (previsto dall'OCM per tutte le superfici coltivate a vite), comunque gestito dalle Regioni nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Nell'articolo 13 – prosegue il relatore – sono disciplinate le sostanziali innovazioni, introdotte dalla nuova OCM vino, relative alla gestione dei controlli nell'ambito della filiera produttiva vitivinicola. In particolare, viene rimodulato il sistema delle verifiche per i vini DOP e IGP, che dovrà essere attuato, in conformità alla nuova OCM vino, da una Autorità

competente designata dallo Stato membro o da un Organismo di controllo privato autorizzato.

La procedura di controllo prende avvio dalla denuncia di produzione delle uve e del vino, concludendosi con il rilascio della certificazione di idoneità o conformità al disciplinare. A differenza dei moduli procedurali attualmente vigenti, tali verifiche vengono affidate, in tutte le loro fasi, ad un unico soggetto, individuato dai produttori della DO o IG, e che sarà l'unico titolato per l'espletamento dell'attività di controllo.

L'articolo 14, in ossequio ad esigenze di semplificazione, prevede un'unica denuncia di produzione annuale, contestuale per tutti i prodotti vitivinicoli (DOP, IGP e altri vini), da presentare direttamente al SIAN, che analogamente a quanto previsto per l'Albo dei vigneti, rende disponibili i dati produttivi a tutti gli enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo. Trattasi di importante semplificazione, soprattutto a vantaggio dei produttori, in quanto viene annullata l'attuale duplicazione della denuncia delle uve DO e IGT alle competenti Camere di Commercio. Per quanto concerne le riclassificazioni e i declassamenti, sono riprese le disposizioni della legge n. 164 del 1992 e dei relativi decreti applicativi.

All'articolo 15 – prosegue il relatore – vengono ripresi taluni criteri già sanciti dalla legge n. 164 del 1992, opportunamente adeguati alla nuova OCM, in particolare per quanto concerne l'estensione dell'obbligo dell'esame analitico anche per i vini IGT, come pure per quanto riguarda l'individuazione degli elementi analitici, in relazione ai quali si rinvia all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 607/2009. L'esame organolettico viene effettuato da apposite commissioni di degustazione, indicate dalla competente struttura di controllo (comma 3).

Presso il Comitato nazionale vini DOP e IGP sono istituite apposite commissioni di appello (comma 4), incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di degustazione.

All'articolo 16, in conformità alla legge delega, è stato ridefinito e il ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP, in base alle nuove esigenze del settore, al fine di perseguire i massimi *standards* di efficienza dello stesso Comitato, per quanto concerne le sue funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione delle DO e IG. Per tali finalità è stata rimodulata la composizione del Comitato, attraverso una consistente riduzione del numero dei componenti (da 40 a 18), rispetto a quello attualmente previsto dalla legge n. 164 del 1992. Tali modifiche si sono rese necessarie anche al fine di rafforzare la coesione del Comitato stesso, oltre che per esigenze di riduzione degli oneri economici finanziari connessi a tale struttura. Viene ridimensionata la connotazione interprofessionale del nuovo Comitato vini DOP e IGP, che viene pertanto configurato prevalentemente come organo tecnico – scientifico, con funzioni propositive nelle materie attinenti al settore della viticoltura ed enologia di qualità. Inoltre sono stati ridotti, per quel che riguarda la composizione del Comitato, il numero dei rappresentati della filiera, come pure quello di talune istituzioni ed Associazioni. Infine è stato ridotto da 6 a 1 il nu-

mero dei componenti del Comitato, previsti in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome. Viene poi stabilito che alle riunioni dello stesso Comitato partecipa, con diritto di voto, un rappresentante della Regione qualora vengano trattate istanze relative alle DOP o IGP del territorio regionale di competenza (comma 3).

All'articolo 17 – prosegue il relatore – vengono rimodulati i requisiti dei Consorzi di tutela e i compiti spettanti agli stessi. Viene in particolare previsto che i consorzi possano avanzare proposte di disciplina regolamentare e possano svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato. I consorzi stessi possono inoltre espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine. Inoltre vengono attribuiti ai consorzi compiti di collaborazione, secondo le direttive impartite dal Ministero, finalizzati alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge. Infine si stabilisce che i consorzi possano svolgere – sia nei confronti degli associati (articolo 17, comma 1, lettera *d*) che a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle DOP o IGP, anche se non aderenti al consorzio (articolo 17, comma 4) – le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza, da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

È stata altresì prevista la figura dell'«agente vigilatore» (comma 4), già contemplato in relazione alle attività dei Consorzi riconosciuti per le attuali DOP e IGP dell'agroalimentare.

L'articolo 18, in materia di designazione, presentazione e protezione dei vini DOP e IGP, contiene un rinvio alla normativa comunitaria, nonché alle specifiche disposizioni nazionali attuative.

L'articolo 19 – prosegue il relatore – in materia di recipienti e contrassegno per i vini DOCG e DOC, riprende quanto già previsto dalla legge n. 164 del 1992, con piccoli adeguamenti relativi a taluni riferimenti normativi della nuova OCM.

L'articolo 20 disciplina l'impiego delle denominazioni geografiche. Ai commi 1 e 2 si riprende quanto già sancito all'articolo 24 della legge n. 164 del 1992, con gli opportuni adeguamenti alla nuova OCM, per quanto concerne l'utilizzo delle DOP e IGP, che presuppone in particolare la previa iscrizione nel registro comunitario. Al comma 3, in conformità all'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 607/2009, si riprende quanto disposto dalla preesistente normativa nazionale (articolo 24, comma 3, della legge n. 164 del 1992), nonché dalla preesistente normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 1493/1999, Allegato VII, lettera *E*, e regolamento (CE) n. 3201/2002, articolo 15, paragrafo 5). In particolare, si prevede che non si considera impiego di denominazione di origine, ai

fini della normativa in esame, l'uso di nomi geografici inclusi in nomi propri, ragioni sociali, ovvero in indirizzi di ditte, cantine o fattorie. Nei casi in cui tali nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore (comma 3). Al comma 4 – prosegue il relatore – è previsto l'adeguamento conseguente alla disciplina dei marchi della nuova OCM, per la quale può essere ammessa la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP. Al comma 6 e 7 si stabiliscono le condizioni per l'indicazione delle DOP e IGP dei vini nei prodotti trasformati, ivi compreso nell'ambito degli ingredienti.

L'articolo 21, in materia di concorsi enologici, riprende quanto sancito dalla legge n. 164 del 1992, inserendo tuttavia un'innovazione relativamente alla possibilità di far partecipare ai concorsi enologici anche i vini spumanti di qualità, sia pure non in possesso di alcuna DOP e IGP (comma 1).

Nel Capo IX (dall'articolo 22 all'articolo 31), conformemente al dettato della legge delega, il sistema sanzionatorio è stato radicalmente rimodulato rispetto alla legge n. 164 del 1992, tenendo conto dei criteri di efficacia ed applicabilità delle sanzioni. In particolare, il sistema sanzionatorio è stato uniformato a quello degli altri prodotti DOP e IGP ed è stato individuato nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – l'organismo preposto ad accertare le violazioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame e ad irrogare le relative sanzioni. Viene inoltre sancito il principio di «afflittività» della sanzione e nel medesimo tempo della «proporzionalità» della stessa, rispetto all'illecito posto in essere. A differenza della legge n. 164 del 1992 – prosegue il relatore – la disciplina sanzionatoria in questione è applicabile in relazione a tutte le fasi e a tutti gli aspetti del processo produttivo e del commercio dei prodotti vitivinicoli, e, dal punto di vista soggettivo, può essere comminata non solo ai produttori, ma anche a chiunque commetta illeciti o violazioni delle disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 32 indica espressamente le norme abrogate, mentre l'articolo 33 reca una clausola di invarianza, stabilendo che dallo schema di decreto in esame non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore sottolinea infine l'opportunità di effettuare un nuovo ciclo di audizioni dei soggetti rappresentativi del comparto – già auditi anteriormente all'adozione da parte del Governo dello schema di decreto in esame

– al fine di acquisire le valutazioni degli stessi in merito al testo normativo in titolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara di condividere la proposta del relatore, relativa al ciclo di audizioni da effettuare, e sottopone la stessa alla Commissione.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 2 febbraio 2010

117^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1974) Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

(Esame e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo che si è reso necessario a causa dei noti *deficit* infrastrutturali, da un punto di vista energetico, che caratterizzano le isole maggiori e che comportano numerose criticità nella trasmissione dell'energia elettrica così come segnalato in diverse occasioni dalla società Terna e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

In particolare, la relatrice rileva che, secondo quanto emerso in queste segnalazioni, la criticità della Sicilia è dovuta alla necessità di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria, di lunga durata, per i gruppi di produzione di maggiori dimensioni, nonché al progressivo aumento del fabbisogno di potenza a fronte di una capacità produttiva che è invece rimasta invariata nel corso degli anni. Per quanto attiene alla Sardegna, è stata rilevata l'insufficienza dell'attuale regime di interrompibilità dell'energia elettrica senza preavviso.

Passando ad illustrare le singole disposizioni, la relatrice fa presente che l'articolo 1 introduce per il triennio 2010-2012 – in attesa che venga trovata una soluzione definitiva ai problemi infrastrutturali della rete distributiva delle due isole maggiori – un nuovo servizio di fornitura di energia elettrica con la possibilità per Terna S.p.a. di una interrompibilità

istantanea della fornitura di energia elettrica per i soggetti che decidono di accedere a tale servizio. Il provvedimento affida quindi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la definizione e la regolazione del nuovo servizio individuando una serie di principi e criteri. Tra questi, l'Autorità dovrà individuare le caratteristiche dei soggetti candidati a prestare il servizio, la configurazione di un sistema di penali per la risoluzione anticipata dell'impegno a prestare il servizio che dovrà avere una durata triennale, nonché la definizione del corrispettivo massimo da conferire per la disponibilità ad accettare il servizio di interrompibilità e la cui misura potrà essere doppia rispetto al massimo già previsto sul resto del territorio nazionale. Il provvedimento stabilisce infine che le quantità massime del nuovo servizio saranno pari a 500 MW per ciascuna delle due isole.

Le delibere con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definirà il nuovo servizio dovranno essere precedute dal parere obbligatorio del Ministero dello sviluppo economico che, come è noto, è il titolare delle competenze in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale.

L'articolo 2 riguarda l'estensione della capacità di interconnessione di cui all'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) che è volto a favorire la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*) e, in particolare, con i Paesi confinanti con l'area settentrionale della Penisola, per giungere ad un vero mercato unico dell'energia elettrica.

L'articolo 2 stabilisce quindi una estensione dell'attuale capacità di cui all'articolo 32 della legge sviluppo, originariamente pari a 2.000 MW, di una quantità ulteriore di 500 MW. Contestualmente, il provvedimento prevede che la società Terna organizzi le procedure concorsuali, secondo le modalità già individuate dalla legge sviluppo, per realizzare l'estensione della capacità di interconnessione di 500 MW. Lo stesso articolo, infine, attribuisce una assegnazione prioritaria, nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla normativa sugli *interconnector*, a tutti quei soggetti che assumeranno degli impegni vincolanti per rendere disponibili entro il 31 marzo del 2011 delle risorse incrementalmente di riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) auspica che la Commissione, nel corso dell'esame del provvedimento, possa approfondire le tematiche legate al *deficit* infrastrutturale della rete di distribuzione dell'energia elettrica con particolare riguardo alla Sicilia.

Il presidente CURSI si sofferma sull'importanza del provvedimento in esame, anche in considerazione del recente caso dell'Alcoa, che aveva lamentato l'elevato costo dell'energia elettrica sostenuto dagli stabilimenti presenti sul territorio nazionale.

Il sottosegretario SAGLIA ricorda come il provvedimento d'urgenza è stato assunto dal Governo alla luce delle numerose criticità riscontrate sulla rete di trasmissione dell'energia elettrica nelle isole maggiori. A

tale proposito, si sofferma sul nuovo servizio di interrompibilità previsto con il decreto-legge, che consentirà alle principali industrie delle due isole maggiori di veder ridotti i costi dell'energia elettrica consumata.

Il senatore BUBBICO (*PD*), a nome del proprio Gruppo parlamentare, manifesta condivisione per il provvedimento d'urgenza adottato dal Governo, per il quale auspica che un *iter* rapido, una volta che le Commissioni consultate avranno espresso il prescritto parere.

Il presidente CURSI auspica che, nel prosieguo dell'esame del disegno di legge, si possano introdurre alcune disposizioni di semplificazione degli attuali meccanismi autorizzativi per la realizzazione di infrastrutture ritenute strategiche per l'intero sistema-Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1975) Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il senatore PISCITELLI (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante una nuova ed organica disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Esso è stato approvato, all'unanimità, in sede legislativa dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati il 20 gennaio scorso.

Il provvedimento interviene a tutela delle imprese italiane e del *made in Italy* nel particolare settore dell'arte orafa nazionale e intende impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.

Il disegno di legge si compone di 42 articoli, suddivisi in 14 Capi.

Il Capo I, composto dal solo articolo 1, reca le definizioni.

Il Capo II (articoli 2-9) reca la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, rinviando ad un apposito regolamento di attuazione la fissazione delle tecniche e delle modalità di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo.

Il Capo III (articoli 10-11) prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di prodotti finiti in metallo prezioso, le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso.

Il Capo IV (articoli 12-16) reca disposizioni in materia di marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio, non

oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e faccia eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della Camera di commercio competente, di un diritto di analisi e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il Capo V (articolo 17) consente – in aggiunta al marchio di identificazione – l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.

Il Capo VI (articolo 18) riguarda la possibilità da parte dei laboratori abilitati di svolgere analisi di conformità dei prodotti.

Il Capo VII (articoli 19-20) prevede disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista.

Il Capo VIII (articoli 21-25) reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che gli assegnatari di marchi di identificazione appongono il marchio di identificazione presso i locali in cui svolgono la loro attività; tuttavia, gli assegnatari di marchio del produttore, previo rilascio di autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilità, possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti, assegnatari di marchio del produttore, che partecipano al processo produttivo. Viene inoltre previsto: a) il divieto per i produttori, gli importatori e i commercianti di porre in commercio nel territorio della Repubblica oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale; b) l'indicazione del Paese di origine nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti in metalli preziosi importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il Capo IX (articoli 26-28) contiene disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi.

Il Capo X (articoli 29-32) reca disposizioni in materia di laboratori, stabilendo, che tutti i laboratori che effettuano le analisi previste dal regolamento sugli oggetti in metalli preziosi e che rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali o a società da loro partecipate in maggioranza e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione, offrendo garanzie di qualificazione tecnico-professionale, volta in particolare al settore orafa e argentiero, per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.

Il Capo XI (articolo 33) stabilisce che, allo scopo di garantire la conformità della propria produzione alle disposizioni della legge, il produttore

ha facoltà di chiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio abilitato oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello europeo competente per il settore dei metalli preziosi.

Il Capo XII (articoli 34-37) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi devoluti, in misura paritaria, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafa, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'istituendo Comitato nazionale dei metalli preziosi e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.

Il Capo XIII (articolo 38) istituisce, presso il ministero dello sviluppo economico, il Comitato nazionale dei metalli preziosi che esprime il proprio parere sulle norme previste dall'emanando schema di regolamento e fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Infine, il Capo XIV (articoli 39-42), reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e prevedendo al contempo l'emanazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento di attuazione della legge stessa.

In conclusione, il relatore sottolinea come il testo in esame ha trovato ampio consenso da parte di tutte le categorie interessate e che, oltre all'unanime approvazione alla Camera, ha ricevuto un parere favorevole da parte del Governo che ha anche comunicato di aver attivato le previste procedure di informazione presso la Commissione europea per reagire ai rilievi formulati dalla stessa Commissione europea e dal Regno Unito.

Si sofferma, da ultimo, sull'opportunità che la Commissione avvii un breve ciclo di audizioni per acquisire i necessari elementi informativi.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) concorda sulla necessità di avviare un ciclo di audizioni e si sofferma sull'opportunità di audire i rappresentanti di Unioncamere, al fine di acquisire valutazioni sui nuovi compiti, anche di natura ispettiva, affidati dal provvedimento in esame alle Camere di commercio.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) richiama l'attenzione sui profili sanzionatori contenuti negli articoli 34 e 35, evidenziando come andrebbe chiarito se la finalizzazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie, nella misura del 50%, destinati all'espletamento delle funzioni di vigilanza, sia sufficiente per garantire la copertura dei costi per lo svolgimento degli interventi di controllo previsti dal disegno di legge in esame. Per quanto concerne, invece, l'obbligo previsto dall'articolo 7, comma 2, rileva l'opportunità di valutare la compatibilità con l'ordinamento comunitario di

tale disposizione, che prevede per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso, importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea, oltre all'indicazione in millesimi e al marchio di identificazione assegnato all'importatore, anche l'indicazione del Paese di origine, secondo modalità che verranno fissate dal regolamento di attuazione.

La senatrice ARMATO (PD) ritiene utile acquisire dati di conoscenza relativamente alla realtà orafa del Tarì di Marcianise.

Il presidente CURSI assicura che, nell'ambito degli approfondimenti da farsi, sarà necessario acquisire anche la documentazione relativa ai rapporti con l'Unione europea.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il senatore VETRELLA (PdL), ad integrazione della relazione già svolta nella precedente seduta, formula osservazioni su alcuni aspetti dell'Atto del Governo in titolo. In particolare, rileva che l'espressione «misure compensative» dovrebbe essere più opportunamente sostituita con la dizione «benefici o agevolazioni».

In relazione all'articolo 5, osserva come sarebbe opportuno fissare un termine per l'emanazione del decreto ministeriale con cui vengono individuati i requisiti soggettivi degli operatori che intendono ottenere l'autorizzazione al fine di assicurare agli operatori stessi una maggiore certezza.

In merito all'articolo 6, si sofferma sull'assenza di un soggetto che verifichi la sussistenza, in capo agli operatori che presentano un programma di intervento per lo sviluppo di impianti nucleari, dei prescritti requisiti soggettivi. Rileva, altresì, che i programmi di intervento degli operatori, dovranno essere vagliati da diversi ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti), con il rischio di una eccessiva frammentazione se non si provvede ad un adeguato coordinamento.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari, rileva come non sia previsto che la relazione che l'Agenzia per la sicurezza nucleare dovrà predisporre sulle ri-

chieste degli operatori venga trasmessa al Ministero dello sviluppo economico che, invece, dovrebbe essere coinvolto in quanto attore principale dell'intera procedura autorizzativa.

Con riguardo all'articolo 8, ritiene che il coinvolgimento di quattro diversi ministeri (Sviluppo economico, Ambiente, Infrastrutture e trasporti e Beni e attività culturali) rischi di rallentare i procedimenti autorizzativi, mentre con riferimento all'articolo 9, comma 2, sottolinea l'opportunità di sopprimere la parola «interessate».

In relazione all'articolo 10 rileva come sarebbe opportuno inserire delle ulteriori scadenze temporali per assicurare una complessiva accelerazione dell'*iter* autorizzativo necessario mentre, con riguardo all'articolo 19, osserva come potrebbe risultare inopportuno affidare alla Sogin la valutazione dei costi di disattivazione dell'impianto al termine della sua vita operativa.

Per quanto attiene all'articolo 20, che istituisce il fondo per il *decommissioning*, si sofferma sull'opportunità che venga prevista la possibilità di un monitoraggio periodico delle somme che ogni anno il gestore dell'impianto dovrà versare a titolo di contributo per alimentare il predetto fondo: occorre infatti garantire agli operatori del settore una maggiore certezza circa gli investimenti che dovranno effettuare, evitando in questo modo eventuali sorprese in merito ai costi da sostenere per lo smantellamento dell'impianto stesso.

In merito alla individuazione di un deposito nazionale, osserva come lo schema di decreto non indica un termine entro il quale il deposito nazionale dovrà essere realizzato mentre, per quanto attiene alla campagna di informazione, evidenzia l'opportunità che essa sia finanziata, a regime, anche dagli operatori del settore. Rileva infatti la necessità che queste campagne vengano realizzate con una certa continuità nel tempo e non solamente nella fase di avvio del programma nucleare.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede al rappresentante del Governo una stima complessiva, e disaggregata sul territorio, del *deficit* energetico che le nuove centrali, che il Governo intende far realizzare nell'ambito del programma nucleare, dovrebbero colmare. Si sofferma poi – chiedendo quale siano le valutazioni del Governo al riguardo – sui ricorsi presentati da numerose regioni dinanzi alla Corte costituzionale avverso la legge n. 99 del 2009 (legge sviluppo) e richiede altresì una valutazione dei costi e dei benefici che deriveranno ai consumatori dall'avvio del programma nucleare e una stima dei costi per la realizzazione dei siti di stoccaggio.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite 2ª e 10ª, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 2 febbraio 2010

133^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di CNA, il dottor Alberto De Crais, direttore divisione organizzazione e sviluppo sistema, accompagnato dal dottor Pasquale Donzi, responsabile del dipartimento gestione risorse economiche e dall'onorevole Sergio Gambini, responsabile dell'ufficio relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati: audizione di rappresentanti di CNA

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 luglio scorso.

Il dottor DE CRAIS illustra il punto di vista della CNA sul tema, evidenziando in particolare gli aspetti connessi alle previsioni contenute nei disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, in corso di esame in sede referente presso la Commissione lavoro. Precisa che la CNA adempie ai propri obblighi di bilancio nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile e che la volontà di equiparare il mondo delle associazioni sindacali a quello delle S.p.A potrebbe contrastare con la natura, la funzione e la missione propria delle Associazioni operanti nell'ambito della rappresentanza e come enti non aventi scopo di lucro.

Il presidente GIULIANO chiede chiarimenti in ordine alle critiche formulate da CNA, che sostanzialmente valuta negativamente l'obbligo in relazione alla natura delle associazioni sindacali rispetto alle S.p.A. ed alla particolare gravità dell'onere di redazione dei bilanci. Ritiene la posizione contraddittoria, atteso che la CNA già adempie alla presentazione del bilancio.

Il dottor DE CRAIS ribadisce che l'obbligo di pubblicità per CNA è già soddisfatto dalla pubblicazione dei bilanci e l'invio a tutti agli associati e conferma che l'obbligatorietà risulterebbe troppo onerosa.

Il presidente GIULIANO conferma le proprie perplessità. Non venendo posti altri quesiti, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 2 febbraio 2010

144^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(573) CAFORIO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1142) BOLDI ed altri. – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 luglio 2009.

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione di aver segnalato ai Presidenti delle Commissioni riunite giustizia e attività produttive della Camera dei deputati – che stanno esaminando diverse iniziative legislative sull'ordinamento delle professioni – l'opportunità che nel prosieguo dell'*iter* di tali progetti di legge non sia trattata, in modo specifico, la materia del riordino delle professioni sanitarie, allo scopo di consentire una più organica riflessione, presso questo ramo del Parlamento, su tali argomenti.

Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti, presentati al disegno di legge n. 1142, assunto quale testo base, ad iniziare da quelli riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra le proposte emendative di cui è firmatario, soffermandosi in modo particolare sull'e-

mendamento 1.2, diretto a chiarire che gli ordini professionali sono istituiti con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale e di garanzia delle qualità delle prestazioni professionali degli iscritti, nell'interesse dei cittadini.

Richiama quindi l'attenzione della Commissione anche sull'emendamento 1.6, volto a chiarire che l'intervento legislativo disciplina le professioni sanitarie affinché siano tutelate, tra le altre, la salute del cittadino e della collettività e le prerogative professionali degli iscritti.

I restanti emendamenti si intendono quindi dati per illustrati.

Il presidente TOMASSINI avverte quindi che l'illustrazione degli ulteriori emendamenti proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco

(137) DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto

(1229) BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 20 maggio 2009.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato che, così come convenuto, si è svolto un ciclo di audizioni in sede informale in merito alle tematiche richiamate dai disegni di legge in titolo, dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore Ignazio MARINO (PD) reputa che le iniziative legislative volte alla tutela della salute ed alla prevenzione dei danni causati dal consumo dei prodotti del tabacco rappresentino un'occasione preziosa per proseguire nella direzione intrapresa dalla cosiddetta legge Sirchia che ha vietato il fumo nei locali pubblici. Rispetto a questo dato in sé apprezzabile, si è purtroppo negli ultimi tempi registrata una carenza nei confronti delle popolazioni più giovani, ancora troppo esposte ai pericoli del fumo. Del resto, la normativa vigente in tema di divieto di fumo per i minori risulta ancora genericamente riferita ai luoghi pubblici e, comunque, risale al 1934: ciò impone un aggiornamento sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili che attestano in modo inequivocabile i danni determinati dal fumo.

D'altro canto, sempre in ambito scientifico, appare emergere come ulteriore dato quello riguardante la pericolosità di un numero elevato di componenti chimici sprigionati dalla combustione dei prodotti del tabacco; anche per questa ragione si ravvisa l'esigenza di una specifica disposizione che consenta a chi è esposto all'effetto nocivo di tali componenti di essere a conoscenza della loro pericolosità e della loro esistenza, dal momento che oltre alle sostanze più note, come catrame e nicotina, vi sono altre sostanze come il cadmio, il mercurio e l'ammoniaca.

Le ragioni menzionate rafforzano quindi l'auspicio che i disegni di legge in titolo possano avere un rapido *iter* in Commissione in modo da raggiungere un risultato necessario soprattutto in questo momento storico nel quale, dopo vari anni, si è riscontrato un nuovo incremento nel consumo dei prodotti di tabacco, probabilmente in concomitanza della crisi economica globale. Si tratta di un dato preoccupante in quanto implica un grave danno per la salute pubblica, bene che dovrebbe essere sempre al centro dell'attività legislativa.

Rispetto alle tematiche evidenziate, non si nasconde che vi possa essere ancora qualche perplessità sulla necessità che il divieto di fumo debba estendersi anche alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di pubblico ristoro. Con riferimento a tale misura – che il presidente TOMASINI ricorda essere tra gli obiettivi prioritari del disegno di legge n. 1229, oltre che uno degli aspetti più significativi scaturiti durante le audizioni – dichiara il proprio assenso in quanto l'estensione del divieto di fumo anche in tali aree consentirebbe di limitare i forti danni economici, sociali e sanitari legati all'esposizione al fumo, danni che sono drammaticamente comprovati da circa 85 mila decessi ogni anno per tale causa. Del resto, quell'intervento che può apparire severo e restrittivo nel momento in cui è introdotto per la prima volta nel sistema normativo, può poi rivelarsi socialmente accettato quando ci si trova nella fase applicativa.

Il senatore DE LILLO (*PdL*) rileva come le misure di prevenzione dei danni derivanti dal fumo sono indispensabili per ridurre il numero dei morti, l'incidenza della morbilità, ma anche i costi connessi a tale comportamento. Se è vero che ogni anno oltre 80 mila persone muoiono per tali cause, si rende necessario uno sforzo aggiuntivo da parte del legislatore che deve orientarsi soprattutto sui profili culturali, preventivi ed informativi del contrasto al fumo, in modo che si rafforzi il livello di protezione soprattutto verso le fasce giovanili.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, occorre una revisione della normativa vigente, anche per estendere, ad esempio, il divieto di fumo nei cortili delle scuole, dal momento che tale intervento rappresenterebbe un messaggio assai significativo. Inoltre, auspica che vi possa essere maggiore attenzione anche sul versante della prevenzione, magari attraverso l'istituzione presso le ASL di centri specifici per la prevenzione del tabagismo.

Il senatore BOSONE (*PD*), dopo avere ricordato che il fumo attivo comporta un danno rilevante per la salute del fumatore oltre ad un problema di dipendenza psicologica, si sofferma sui pericoli legati al fumo passivo che oltre ai danni alla salute, chiamano in causa anche aspetti riguardanti la convivenza civile e sociale. Nel sottolineare come la cosiddetta legge Sirchia, dopo un iniziale scetticismo, si è rivelata assai positiva, reputa che il legislatore è chiamato ora a proseguire in quell'impegno, adoperando lo stesso coraggio, soprattutto per la protezione della popolazione più giovane. Questa è la ragione che lo ha spinto a presentare un'apposita iniziativa legislativa, volta ad estendere il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di pubblico ristoro.

Tale intervento – che, a suo avviso, appare in linea con quanto emerso durante le audizioni tenutesi – costituirebbe un indubbio miglioramento nella convivenza sociale, attenuando il fastidio che molte persone sono costrette a subire a causa del fumo passivo. Nella consapevolezza che tale misura non può certo risolversi a danno degli esercizi pubblici, rimane convinto che solo in questo modo possa proseguire con successo la lotta al fumo, consentendo all'Italia di essere tra i Paesi all'avanguardia nel perseguimento di tale obiettivo.

Ad avviso del senatore COSENTINO (*PD*) i disegni di legge in titolo sono senz'altro condivisibili in quanto non contengono esclusivamente un ammonimento di tipo pedagogico ma, in maniera più efficace, si concentrano sul diritto dei non fumatori a non subire il fumo altrui, diritto sul quale sembra esservi un consenso unanime anche da parte degli stessi fumatori. In tal senso, ci si trova di fronte ad una battaglia culturale nella quale non bisogna limitarsi ideologicamente a sancire un divieto, ma semmai affermare un principio di libertà in base al quale non si può obbligare chi non vuole a subire gli effetti del fumo passivo.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) sottolinea come non bisogna trascurare i profili riguardanti la dipendenza patologica causata dal consumo dei prodotti del tabacco né concentrarsi unicamente sulle misure di prevenzione per la tutela dei soggetti non fumatori: difatti uno dei profili sicuramente migliorabili delle proposte legislative in discussione riguarda la protezione anche dei fumatori. Ritiene quindi che non debbano prevalere percorsi formativi ed informativi di stampo esclusivamente proibizionistico o formalistico, ma introdurre sistemi più appropriati ed efficaci, soprattutto per aumentare il livello di protezione delle fasce più giovani. Solo in questa ottica si riuscirà, a suo parere, a riscuotere ulteriori successi nel contrasto al fumo che, almeno in passato, è comunque entrato nell'immaginario collettivo, anche come semplice segno di emancipazione.

Il presidente TOMASSINI rileva come molti commissari, in quanto medici, conoscono assai bene i danni oncologici e vascolari derivanti dal fumo, ma anche il fastidio che è determinato dal fumo passivo. L'Italia fu tra i primi Paesi a credere nella importanza di una normativa seria

per quanto riguarda il contrasto al fumo, normativa che ha prodotto concrete e positive ricadute di tipo educativo. Tuttavia, come dimostrato dai dati più recenti, la percentuale di riduzione del consumo dei prodotti del tabacco si è arrestata e lo stesso volume di affari di questo settore non sembra essere stato scalfito. Questo è il quadro all'interno del quale ora si avverte l'esigenza di un intervento legislativo che, a suo parere, deve essere il più possibile equilibrato perché si avverte il bisogno di una normativa meditata, applicabile, che non può essere semplicemente velleitaria o sanzionatoria. Inoltre, occorre prendere atto di una certa ipocrisia poiché il consumo dei prodotti del tabacco resta lecito in Italia e gli introiti fiscali derivanti da quel consumo rappresentano ancora un'importante fonte di reperimento di risorse per le finanze pubbliche.

Esprime inoltre la convinzione che ci si debba concentrare su alcuni specifici obiettivi, diretti a limitare tempi, spazi e distribuzione dei prodotti del tabacco, rafforzando nel contempo le misure di tipo preventivo, allo scopo di accrescere l'efficacia degli interventi, senza più campagne pubblicitarie che, nonostante i toni forti, si sono rivelate inutili. Anche in ambito terapeutico si riscontra l'esigenza di una più profonda riflessione, attraverso l'incentivazione di nuove cure e l'impegno per ridurre i danni anche per i prodotti con minore tossicità.

Si chiude quindi la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, evidenzia che dalla discussione generale congiunta è emerso quale filo conduttore condiviso l'orientamento che l'intervento legislativo non può avere carattere vessatorio o punitivo, ma deve essere invece ispirato ad un principio di libertà per far prevalere il diritto dei non fumatori a non dover respirare il fumo degli altri.

È innegabile che ci si trova di fronte anche ad un problema di tipo culturale che esige un'attenzione preventiva senza, però che si abbandonino i fumatori. Condivide, inoltre, i suggerimenti diretti a rafforzare i metodi di formazione ed informazione, soprattutto per raggiungere la popolazione più giovane, rendendola edotta dai danni prodotti dal fumo.

Esprime quindi l'auspicio che la Commissione possa completare in tempi rapidi il proprio lavoro, attraverso un'attività emendativa che possa rendere efficaci le disposizioni proposte, allo scopo di rendere l'azione legislativa coerente rispetto agli obiettivi ed ai principi richiamati.

Il sottosegretario MARTINI dichiara l'interesse e la condivisione del Governo rispetto alle iniziative legislative in discussione che intendono muoversi nella direzione di rafforzare i risultati più che apprezzabili della cosiddetta legge Sirchia varata nel corso della XIV legislatura.

Si associa, inoltre, agli spunti di riflessione avanzati da diversi senatori circa la particolare attenzione che deve essere dedicata al mondo degli adolescenti e dei più giovani nella lotta al fumo in quanto proprio in queste fasce di popolazione non si sono registrati quegli indici di contrazione

del consumo che nelle fasce adulte sono stati determinati dalla più recente normativa. Anche per questo motivo ritiene auspicabile che all'interno delle scuole, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, possano essere sviluppati programmi di formazione, rivolti anche alle stesse famiglie perchè non abbassino la guardia verso una forma di dipendenza grave.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di fissare il termine di presentazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 8, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori, entro le ore 18 di martedì 16 febbraio 2010.

La Commissione conviene.

Il presidente TOMASSINI rinvia quindi il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142

Art. 1.

1.1

BIANCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «le professioni sanitarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nei confronti dei cittadini».

1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, dopo le parole: «professioni sanitarie», cancellare fino al punto e sostituire con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nell'interesse dei cittadini».

1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, le parole: «di cui ai commi da 2 a 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

1.4

SACCOMANNO

Al comma 1 sostituire le parole: «ai commi da 2 a 6» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43».

1.5

BIANCHI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza e l'aggiornamento professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività.

1-ter. L'esercizio delle professioni sanitarie deve svolgersi nel rispetto del principio della specifica professionalità e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nell'ordinamento italiano e ai fini dell'integrazione europea».

1.6

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza, l'aggiornamento e la formazione professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;

d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività».

1.7

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono istituiti:

- a) l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie;
 - b) l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».
-

1.8

SACCOMANNO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

1.9

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono dotarsi degli statuti relativi alla loro organizzazione e predisposti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Consulta regionale degli ordini provinciali)

1. In ogni capoluogo di provincia, per ciascuna professione, è costituita la «Consulta regionale degli ordini provinciali», composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Le consulte di cui al precedente comma hanno funzioni consultive nei confronti degli ordini provinciali e di rappresentanza nei confronti degli organi regionali.

Art. 1-ter.

(Disposizioni in materia di ordini)

1. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, non rientrano tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 2 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca
Nuovo Testo C. 2064

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, che dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza, già fissato in 4 milioni di euro annui, sia stabilito, a decorrere dall'anno 2010, nell'importo annuo di 7 milioni di euro. Osserva che il contributo è finalizzato anche al conseguimento di finalità ulteriori, precisate all'articolo 2: la Biblioteca «Regina Margherita» può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica sull'intero territorio nazionale, nonché può sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l'editoria scolastica. Rileva che il provvedimento intende favorire l'integrazione scolastica e l'apprendimento degli alunni e degli studenti universitari con *handicap* visivo. Per tale profilo, fa notare, i contenuti del provvedimento sono riconducibili alla materia «istruzione»; la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato. Evidenzia che alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della

istruzione e della formazione professionale. Sottolinea che la Corte costituzionale con la sentenza 200/2009 ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni volte a definire la struttura del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti; appartengono, invece, alla competenza concorrente le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali. Osserva che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge può ricondursi anche alla diffusione della lettura tra i non vedenti che rientra nell'ambito della «promozione e organizzazione di attività culturali».

Il deputato Mario PEPE (*PD*) richiama i profili relativi ai principi di assistenza degli studenti con *handicap* visivo riconducibili al provvedimento e sottolinea l'esigenza che sia rafforzata la rete dei centri di formazione tiflodidattica in tutte le regioni.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*), *relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

S. 1974 Governo

(Parere alla 10^a Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che risponde all'esigenza di salvaguardare il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Fa notare che le disposizioni recate dal testo avranno una durata almeno triennale finché non saranno approntate nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale alle criticità che attualmente caratterizzano il sistema di approvvigionamento di energia elettrica delle due Isole. Rammenta che l'aggravarsi della situazione è stato segnalato al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla società TERNA S.p.a., nella sua qualità di gestore della rete. Riferisce che l'articolo 1 istituisce un nuovo servizio di fornitura di energia elettrica volto a rendere disponibile a Terna Spa, in qualità di gestore e concessionario del sistema di trasmissione e del dispacciamento su ciascuna Isola maggiore, ulteriori risorse per la gestione del sistema che si sostanziano nella possibilità di riduzione istantanea dei prelievi dalla rete. Rileva che si dispone altresì che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas defini-

sca la regolazione del nuovo servizio conformemente ad alcuni criteri che riguardano le caratteristiche dei soggetti candidati a prestare il servizio; un sistema di penali per la risoluzione anticipata dell'impegno a prestare il servizio; le quantità massime del nuovo servizio. Sottolinea che le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adottate ai sensi dell'articolo prevedono comunque un parere obbligatorio del Ministero dello sviluppo economico che è titolare delle attribuzioni in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 2, che affida a TERNA S.p.a. la determinazione del possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero e l'organizzazione delle procedure concorsuali relativamente agli interconnector, chiamati a realizzare tale capacità di interconnessione.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) ricorda che su tali materie nelle regioni a statuto speciale si applicano specifiche previsioni statutarie. Ravvisa l'esigenza che l'attuazione del decreto-legge in oggetto avvenga con il pieno coinvolgimento delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) sostiene la necessità che si estenda la portata del provvedimento; in particolare reputa opportuno che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, in esito agli interventi svolti nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

ALLEGATO 1

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo Testo C. 2064)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e considerata la pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 200 del 2009, ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni atte a definire la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che sia potenziata la rete dei centri di formazione tiflodidattica in particolare nelle regioni in cui non sono presenti o risultino insufficienti.

ALLEGATO 2

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (S. 1974 Governo)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a sopprimere al mancato o incompleto approntamento di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole, che pone a rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, e ritenuto che le regioni interessate dovranno essere coinvolte nella successiva fase di realizzazione e completamento delle necessarie infrastrutture e opere strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni;

b) valuti altresì l'opportunità di precisare che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 2 febbraio 2010

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna. Propone alla Commissione di secretare unicamente il contenuto di alcune delicate comunicazioni che si accinge ad effettuare.

La Commissione conviene sull'opportunità di tale limitata secretazione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta prosegue in forma segreta fino alle ore 14,15.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del subcommissario governativo per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dottoressa Giovanna Baraldi

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che da questo momento la seduta torna ad essere pubblica, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

La dottoressa Giovanna BARALDI offre un inquadramento generale della situazione in cui versano le strutture sanitarie del Gruppo «Villa Pini», anche alla luce di alcuni recenti provvedimenti amministrativi e

giudiziari. Riferisce circa il completo trasferimento dei pazienti già ospitati presso le strutture del Gruppo deputate alla psico-riabilitazione. Illustra le iniziative assunte per colmare il vuoto assistenziale determinatosi a seguito della perdita di operatività delle strutture del Gruppo medesimo. Quanto alla questione dei lavoratori dipendenti di «Villa Pini», segnala che i recenti sviluppi giudiziari renderanno possibile l'attivazione degli ammortizzatori sociali; mentre, per quanto attiene all'eventuale riassorbimento di alcuni di loro da parte di Enti del Servizio sanitario regionale, afferma che non è ancora possibile, allo stato, fornire una risposta esauritiva.

Intervengono per formulare quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori COSENTINO, MASCITELLI e SOLIANI.

La dottoressa BARALDI raccoglie l'invito del Presidente di corrispondere ai quesiti nell'ambito di una relazione scritta che si impegna quanto prima ad inviare.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conclusa l'audizione, convoca per domani alle ore 14 un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per programmazione lavori; quindi toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 2 febbraio 2010

43ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini e maresciallo capo Giovanni Maceroni.

Interviene il dottor Domenico Cuttaia, prefetto di Brindisi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione del Prefetto di Brindisi, dottor Domenico Cuttaia

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, che è stata richiesta in particolare dalla senatrice Spadoni Urbani, nell'ambito degli approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro sulle attività produttive da lei coordinato. La Commissione è interessata a conoscere l'esperienza della Prefettura di Brindisi in materia di prevenzione e contrasto agli infortuni sul lavoro in ambito locale, specialmente per quanto concerne il coordinamento tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.

Il dottor CUTTAIA illustra il sistema di coordinamento attuato nella provincia di Brindisi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, imperniato sia sui controlli nei luoghi di lavoro che sulla prevenzione ed informazione ad imprese e lavoratori.

Tale sistema, frutto di apposite intese istituzionali, si è rivelato efficace specie per i controlli, dove ci si è concentrati sugli appalti di opere e forniture di valore superiore al milione di euro, sensibilizzando le pubbliche amministrazioni (specie i Comuni), anche attraverso l'inserimento di clausole *ad hoc* nei capitolati di appalto. Elemento caratterizzante è comunque lo svolgimento di verifiche mirate in fase di esecuzione, condotte congiuntamente da tutti gli enti istituzionali competenti (Direzione provinciale del lavoro, INAIL, ASL, Vigili del fuoco, ecc.) e dalle Forze dell'ordine e programmate da un apposito comitato ristretto, che si avvale delle informazioni fornite dalle pubbliche amministrazioni. Sulla base dei positivi risultati ottenuti, si sta ora cercando di applicare questo modello anche ad altri settori.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i senatori ROILO (*PD*), MARAVENTANO (*LNP*), DE ANGELIS (*PdL*) e SPADONI URBANI (*PdL*) nonché il PRESIDENTE, ai quali fornisce risposta il dottor CUTTAIA.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il dottor Cuttaia per il suo prezioso contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 2 febbraio 2010

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Kasim Cizmic, presidente dell'Associazione Unirsi, e Balo Cizmic, segretario dell'Associazione Unirsi, sulla situazione dei Rom e dei Sinti in Italia.

La seduta inizia alle ore 14,05

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Kasim Cizmic, presidente dell'Associazione Unirsi e Balo Cizmic, segretario dell'Associazione Unirsi, sulla situazione dei Rom e dei Sinti in Italia

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia le personalità audite ricordando che la Commissione per i diritti umani del Senato sta organizzando una serie di sedute su tematiche riguardanti le condizioni delle comunità rom e sinti in Italia. Auspica che dalla seduta odierna possa venire un contributo, anche di tipo statistico, alla comprensione del fenomeno, con riferimento, per esempio, al tasso di scolarizzazione, articolato per fasce di età, all'aspettativa di vita, alle fonti di reddito, al godimento dell'assistenza sanitaria.

Balo CIZMIC, segretario dell'Associazione Unirsi, sottolinea le difficoltà di vita delle comunità rom e sinti in Italia, che contano in totale circa 170 mila membri, di gran lunga inferiore alle stime che vengono fatte in genere, forse anche per spaventare l'opinione pubblica. Ricorda le iniziative di denuncia dei rappresentanti delle comunità, attuate nei confronti delle Istituzioni italiane, in qualche caso delle istituzioni europee – ad esempio coinvolgendo il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Sorprende che tante difficoltà abbia l'Italia nel rapportarsi con le comunità rom e sinti se si considera che essi sono in Europa ben 15 milioni e che gli altri paesi non sembrano avere gli stessi problemi. Bisognerebbe tenere conto che l'aspirazione di rom e sinti, ovunque, è l'integrazione nella società.

Kasim CIZMIC, presidente dell'Associazione Unirsi, ricorda che molti rom e sinti si trovano in Italia da tre generazioni, stimano e apprezzano questo paese e qui vogliono rimanere. Va però tenuto presente anche che il dissolvimento della Jugoslavia ha fatto perdere a molti la patria rendendoli apolidi e privi di documenti validi. L'Italia deve tenere conto anche di questo elemento e fare una valutazione seria e ragionata della situazione prima di decidere come spendere i 26 milioni che pare vengano annualmente stanziati per rom e sinti. Anche sul terreno della allocazione delle risorse sarebbe opportuno avviare tavoli di confronto con le Istituzioni locali, con in testa Regioni e Comuni. Appare infatti sbagliato puntare tutto sulla creazione di campi cosiddetti «attrezzati», che risultano ingestibili per dimensioni e popolazione ospitata. Sarebbe assai meglio dar vita a spazi comuni più piccoli e più a misura d'uomo.

Dopo un breve intervento del presidente MARCENARO, prendono la parola per rivolgere domande e fare osservazioni i senatori PARDI (*IdV*), BODEGA (*LNP*) e Mariapia GARAVAGLIA (*PD*).

Rispondono quindi Kasim CIZMIC e Balo CIZMIC.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando tutte le personalità audite e i senatori che hanno partecipato al dibattito.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 2 febbraio 2010

89^a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1956) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sul decreto-legge in titolo, osserva che alcune disposizioni contenute nel provvedimento suscitano perplessità quanto ad aderenza ai canoni costituzionali e, più in generale, quanto a coerenza con le altre norme del sistema. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando che l'articolo 11, nel limitare i poteri ordinatori dei sindaci in materia di gestione integrata dei rifiuti, incide di fatto sulla capacità impositiva dei comuni medesimi e, quindi, richiederebbe una disciplina ordinaria in luogo della decretazione d'urgenza, anche in difetto della preventiva consultazione e partecipazione della Conferenza unificata.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 11.23 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che esso sia riformulato in modo tale da assicurare il rispetto delle prerogative degli enti locali in materia, dal momento che la soluzione prevista sembra trasformare da facoltà in obbligo il subentro delle amministrazioni provinciali nei contratti in corso oggetto della disposizione.

Quanto all'emendamento 17.303, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che la disposizione appare lesiva delle competenze degli enti locali in materia di gare motoristiche su circuiti cittadini.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1969) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(804) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(841) LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato; non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il provvedimento in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando che appare irragionevole non prevedere, all'articolo 3, la comunicazione al Ministro della giustizia dell'atto costitutivo della squadra investigativa, considerando che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, al Ministro della giustizia sono comunicate le modificazioni dell'atto.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1956) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo

ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra l'ulteriore emendamento riferito al provvedimento in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 253 del 28 gennaio 2010, seduta della Commissione Affari costituzionali (1^a), alla pagina 9, al terzo capoverso, 4^a riga, sostituire la parola «1.131» con l'altra «**1.31**», e la parola «1.136» con l'altra «**1.36**».

Inoltre nello stesso capoverso, alla 7^a riga, dopo la parola «1.131», aggiungere l'altra «**1.132**».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

(2^a – Giustizia)

(10^a – Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 12

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

– e della petizione n. 1064 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).

- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).

- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell’Inno di Mameli «Fratelli d’Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l’istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l’impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).

– D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).

– COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).

– BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).

- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici» (n. 170).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- CICOLANI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonchè delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
 - COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di divieto di chiamare il Presidente della Repubblica a testimoniare (191).
 - COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per cassazione (214).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifica degli articoli 568 e 616 del codice di procedura penale in materia di introduzione di un deposito cauzionale, per il ricorso in cassazione delle parti private, da devolvere allo Stato in caso di rigetto o di inammissibilità (390).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Modifica della tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, concernente la determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (394).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Nuove disposizioni per la determinazione del tribunale competente per il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (395).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (509).
 - LI GOTTI ed altri. – Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia di prescrizione dei reati, tenuità del fatto, recidiva e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (584) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - D'AMBROSIO ed altri. – Modifica del sistema delle notificazioni, del giudizio direttissimo e del sistema delle impugnazioni per adeguarli al rito accusatorio (738) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- LI GOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (839) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CENTARO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dei magistrati (1274).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa in materia di notifiche di atti nel procedimento penale (1287).
- VALENTINO. – Modifica degli articoli 192 e 195 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova e di testimonianza indiretta (1912).
- e delle petizioni nn. 482 e 607 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Misure di contrasto alla criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato (582) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CASSON ed altri. – Norme in materia di misure patrimoniali di sicurezza e prevenzione contro la criminalità organizzata, certificazione antimafia, nonchè delega al Governo per la custodia, la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e per la disciplina degli effetti fiscali del sequestro (1496) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile (579) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARITATI ed altri. – Delega al Governo per l'efficienza della giustizia (739).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LEGNINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici (71).

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (355).
- MUGNAI. – Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (399).
- CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale (1119).
- VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici (1283).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 14 gennaio 2009, dell'articolo 1, commi 4 e 5, del testo proposto dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a riunite per il disegno di legge n. 733, d'iniziativa governativa*) (733-*bis*).
 - LI GOTTI ed altri. – Modifiche degli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di autoriciclaggio nonché nuove disposizioni in materia di prevenzione applicabili agli strumenti finanziari (1445) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
 - DELLA MONICA ed altri. – Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di autoriciclaggio (1454).
 - VIZZINI. – Modifiche agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale in materia di autoriciclaggio (1629).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 15

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA**

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: «Una politica marittima integrata per una migliore *governance* nel Mediterraneo» – (COM (2009) 466 def.) (n. 56).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra il Governo della Repubblica italiana e il Network internazionale di Centri per l'Astrofisica Relativistica in Pescara – ICRANET, fatto a Roma il 14 gennaio 2008 (1960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).

- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

III. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009 (1934).
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Cipro per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nicosia il 4 giugno 2009 (1957).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).
 - Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 8,45 e 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare: audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956). (Parere alla 13^a Commissione).

II. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase *post* emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (1956). (Parere all'Assemblea).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).

V. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vanucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: audizione dell'onorevole Leonardo Domenici e dell'onorevole Alfredo Pallone, membri del Parlamento europeo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale recante la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo per il triennio 2009-2011 ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misura limitativa (n. 175).

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA**

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 def.) (n. 42).
- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 def.) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 def.) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 def.) (n. 45).

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 def.) (n. 46).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D’ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).

- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall’Etiopia e rivalutazione del valore dell’indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irrag-

giato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1955).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi di ARCUS S.p.A. per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale ed altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 178).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» (n. 169).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 118 di attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo» (n. 176).
 - Schema di decreto ministeriale per il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali (n. 179).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).
 - Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» (n. 182).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

- I. Proposta di indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.
- II. Proposta di indagine conoscitiva sulle prospettive del negoziato WTO, limitatamente ai profili attinenti alla materia agricola.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (1974).
- Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani ed altri; Raisi ed altri; Mattesini ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE» (n. 172).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico» (n. 174).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (n. 177).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008: audizione di rappresentanti di Confindustria.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).

- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico. (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri . – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: esame del programma.
 - II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno della contraffazione e dell'*e-commerce* farmaceutico: audizione di rappresentanti di ANIFA e della Regione Toscana.
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 13,30

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Relazione della Commissione sulla sussidiarietà e la proporzionalità –
(COM(2009) 504 def.) (n. 55).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno» (n. 171).

II. Seguito dell'esame dell'atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e in attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (*Small Business Act*) (COM (2009) 126 def.) (n. 49).
-

**COMITATO PER LE QUESTIONI
degli italiani all'estero**

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 8,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati**

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori:

- Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Panificatori – Assipan – Confcommercio, dell'Associazione Nazionale dei Panificatori – Assopanificatori e della Federazione Italiana Panificatori – Federpanificatori.
 - Audizione di rappresentanti dell'Unione Industriali Pastai Italiani – UN.I.P.I. e dell'Unione nazionale della piccola e media industria alimentare – UnionAlimentari Confai.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 8

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 e del 22 dicembre 2009.

Seguito dell'esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14

Audizione del Presidente della Regione Puglia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14

- Audizione di Raffaele Lombardo, presidente della regione siciliana.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione**

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 14

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (164).
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (168).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino del codice dell'ordinamento militare» (n. 165)
 - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» (n. 166).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 3 febbraio 2010, ore 8,30

Seguito dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi: audizione del professor Vincenzo Pascali e del professor Rodolfo Proietti.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 2 febbraio 2010

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO *Pag.* 181

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE » 185

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Martedì 2 febbraio 2010

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE GREGORIO

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIATIVE FUTURE DELLA DELEGAZIONE

In apertura, il presidente DE GREGORIO ricorda le linee di programmazione dell'attività della Delegazione già adottate nell'ultima riunione: gli approfondimenti sulla difesa cibernetica, le visite ai siti Nato presenti nel territorio italiano e la questione Afghanistan quale interesse prioritario della Delegazione stessa. A completamento di questi impegni si aggiunge l'incontro bilaterale nel quadro dell'accordo di cooperazione con la Delegazione russa, da ospitare quest'anno a Roma. Da parte russa è pervenuto un incoraggiamento ad approfondire tematiche care a quella Delegazione, tra cui la sicurezza energetica, la lotta al narcotraffico e la proposta di architettura di sicurezza europea avanzata dal presidente Medvedev, anche in vista del dibattito politico che su questi temi si sviluppa nelle sedi dell'Assemblea Nato. Inoltre, prosegue il Presidente, la Delegazione italiana dovrebbe concentrare la sua attenzione su alcune aree di particolare interesse strategico per il paese, quali lo scacchiere adriatico e più in generale il Mediterraneo. Quanto al primo, egli propone di organizzare a Roma un tavolo Adriatico che veda la partecipazione di rappresentanti parlamentari e governativi dei paesi dell'area, in modo da rafforzare una rete di relazioni nelle quali l'Italia possa giocare un ruolo politico importante. In merito all'impegno sul Mediterraneo, propone che il Seminario annuale del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente, annualmente organizzato dalla Delegazione italiana, si svolga quest'anno a Roma nella sede parlamentare, piuttosto che a Napoli, sia per contenerne i costi, sia perché l'evento stesso possa essere maggiormente valorizzato nel circuito istituzionale, politico e mediatico. Il Presidente invita infine i colle-

ghi che hanno partecipato in modo attivo e qualificato, nel mese di gennaio, al monitoraggio delle elezioni presidenziali in Ucraina nonché ad una impegnativa visita negli USA della Commissione difesa e Sicurezza dell'Assemblea Nato, a riferire brevemente su tali recenti esperienze.

Sulle proposte del Presidente si apre la discussione.

Il deputato LA MALFA (*Misto, Repubblicani, Regionalisti, Popolari*), concorda con l'esposizione del Presidente della Delegazione e con le sue proposte. Con specifico riferimento all'incontro bilaterale con la Delegazione russa, che giudica di grande rilevanza, chiede che si aggiungano all'agenda il tema dell'Iran, su cui la prospettiva russa è di particolare importanza geopolitica e quello del Medio Oriente. Cogliendo l'invito del Presidente, riferisce che la visita negli Usa – caduta in una fase in cui il dibattito politico americano è assorbito prevalentemente da questioni interne e dai riflessi della crisi finanziaria – ha permesso importanti contatti con esponenti dell'Amministrazione, i quali ripongono un certo ottimismo negli sviluppi del recente incremento dell'impegno militare e politico nello scacchiere afgano. Sempre l'Amministrazione dichiara che vi sono risultati positivi nel rilancio del dialogo con la Russia – a partire dal negoziato Start – mentre permane una certa freddezza verso la proposta Medvedev e una certa indeterminatezza circa le politiche verso il mondo musulmano, a paragone delle aspettative suscitate dal discorso del Cairo del presidente Obama. Infine desidera porre la questione della modesta rappresentazione della Delegazione italiana nelle posizioni apicali dell'Assemblea, che non si giustifica con l'argomento ricorrente secondo cui sarebbero i Gruppi politici costituiti in seno all'Assemblea a definire gli equilibri nelle rappresentanze. Chiede perciò che gli uffici predispongano una tabella che metta in evidenza la distribuzione, per paese e per famiglie politiche, degli incarichi in seno all'Assemblea, affinché l'inaccettabile equilibrio oggi esistente sia un tema da porre e gestire nelle prossime sessioni di Riga e Varsavia.

Il senatore BIANCO (*PD*), riferisce in merito al monitoraggio elettorale svolto in Ucraina, un paese assai importante sotto il profilo economico e politico. Quel che si registra è uno spostamento dell'asse politico del paese, chiunque vinca il ballottaggio, verso un miglioramento del rapporto con la Russia; sfuma perciò, a suo giudizio, la prospettiva atlantica, mentre rimane aperta nel dibattito politico ucraino l'opzione europea, che evoca un miglioramento degli *standard* di vita e una maggiore stabilità del quadro democratico. Quanto all'incontro bilaterale con la Delegazione russa, si associa alla richiesta di allargare l'agenda alla questione iraniana; concorda infine con le valutazioni circa la inadeguata rappresentanza italiana in seno tanto nel *Bureau* quanto nelle Commissioni dell'Assemblea, prospettando anche l'eventualità di sottoporre la questione allo stesso presidente Tanner.

Il senatore CABRAS (*PD*), concorda con i colleghi intervenuti e solleva, inoltre, la questione, tutta politica, della effettiva capacità dell'Assemblea di offrire un contributo all'elaborazione del Nuovo concetto strategico della Nato, nel momento in cui l'elaborazione del documento relativo è affidata a un relatore appartenente a un paese baltico che si sta dimostrando schiacciato su posizioni esclusivamente filoinglesi. Per porre fine a questo blocco politico, che condiziona questa come tutte le altre attività dell'Assemblea, occorre che la Delegazione italiana realizzi una sorta di alleanza con altri grandi paesi – Francia, Germania, Spagna – che attualmente risentono di una analoga condizione di marginalità. Approva infine le proposte del Presidente, chiedendo che fra i temi dell'incontro con la Delegazione russa si includa, oltre alla questione iraniana, anche la questione della difesa antimissile, un tema connesso e su cui la recente svolta nella politica statunitense ha aperto nuovi spazi di intesa.

Il senatore TORRI (*LNP*), condivide le proposte del Presidente, in particolar modo per quanto concerne il rapporto con i paesi adriatici, e sottoscrive in pieno l'intervento del senatore Cabras. La Delegazione italiana dovrebbe trovare il modo di uscire dalla trappola dei Gruppi costituiti in seno all'Assemblea, che oltretutto non sono neanche rappresentativi del panorama politico italiano; non sarebbe neppure da escludere la possibilità per i membri della Delegazione italiana di uscire dai gruppi di rispettiva appartenenza, per convergere in una formazione politica autonoma, come elemento di pressione volto ad ottenere il riequilibrio politico auspicato da tutti i colleghi intervenuti. Osserva poi che alcuni membri della Delegazione di fatto non partecipano alle attività all'esterno, quindi fanno mancare il loro voto e il loro peso politico in occasione delle sessioni; costoro dovrebbero forse dimettersi per lasciare il seggio ad altri colleghi disponibili ad impegnarsi con continuità. Infine ritiene che debba essere valorizzato il ruolo della Delegazione come organo di effettiva consulenza politica nelle tematiche Nato nei confronti dei responsabili politici dei rispettivi partiti di appartenenza della Delegazione e del governo.

Il senatore MALAN (*PdL*), interviene brevemente per sottolineare che alla sottorappresentazione politica italiana in seno alla Nato si associa una grave sottorappresentazione nei ranghi amministrativi del Segretariato internazionale dell'Assemblea.

Il senatore DINI (*PdL*), si associa alle osservazioni dei colleghi in merito alla insufficiente rappresentanza italiana in seno all'Assemblea e sottoscrive anche le proposte del Presidente. Sulla scorta della proposta del senatore Cabras, raccomanda che vi sia un forte ancoraggio con la Delegazione tedesca, che ha sempre espresso posizioni culturalmente e politicamente affini a quelle della Delegazione italiana. Con specifico riferimento al contributo dell'Assemblea al Nuovo concetto strategico dell'Alleanza, egli può testimoniare come le non poche osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nelle varie Commissioni di merito dell'Assemblea Nato

non siano state poi recepite nel documento di sintesi prodotto dal relatore estone, a conferma del giudizio fortemente negativo sull'indirizzo politico impresso dal blocco anglo-baltico all'Assemblea stessa. Sempre sul Nuovo concetto strategico, l'*establishment* della Nato – non dell'Assemblea – punta a dilatare il concetto di sicurezza per includervi altri temi, irrinunciabili al giorno d'oggi, quali quello della difesa cibernetica, solo per citare un esempio. Tuttavia egli si dice convinto che tale ampliamento di orizzonti non possa essere realizzato solo con decisione intergovernativa, ma che esso richieda l'adozione quantomeno di un Protocollo aggiuntivo al trattato Nato, da sottoporre a ratifica parlamentare.

Anche il senatore MARINI (*PD*), interviene brevemente in adesione alle proposte del Presidente e agli interventi dei colleghi, sottolineando in particolare l'importanza della relazione bilaterale con la Delegazione russa e la miopia politica di coloro che in passato avevano scommesso sulla fine di quel paese.

Il presidente DE GREGORIO interviene brevemente in sede di replica agli interventi, e con riferimento al tema della scarsa rappresentanza della delegazione italiana nelle cariche dell'Assemblea, prospetta l'opportunità che un ristretto gruppo di colleghi sviluppi i necessari contatti e accordi con gli interlocutori più adatti. Fra tali interlocutori, egli ritiene, dovrebbe *in primis* essere sollecitato il Presidente della Delegazione tedesca, buon amico della Delegazione italiana, che porrà la propria candidatura alla presidenza dell'Assemblea; sarebbe possibile prospettare l'idea di un *ticket*, che veda l'appoggio italiano abbinato alla richiesta di un seggio italiano nel *Bureau*. In merito ad una osservazione del senatore Torri, il Presidente dà atto dell'autorevolezza riconosciuta e del prestigio di cui la Delegazione gode presso il governo. In conclusione, il Presidente prende atto dell'unanime consenso registrato dalla seduta odierna in merito alle proposte relative alle future attività della delegazione.

La seduta termina alle ore 15,40.

DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedì 2 febbraio 2010

Presidenza del Presidente
Riccardo MIGLIORI

La seduta inizia alle ore 20,10.

Comunicazioni del Presidente

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, rileva come il primo importante appuntamento che attende la Delegazione sia il prossimo 15 febbraio, quando la Delegazione farà visita al Capo dello Stato, per informarlo sull'attività della Delegazione ed in particolare sulla riunione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Palermo dal 7 all'11 ottobre 2010.

Seguirà l'incontro invernale di Vienna, il prossimo 18-19 febbraio. Nel corso della Riunione invernale di Vienna, si svolgerà la riunione della Commissione permanente per la programmazione dell'attività, una riunione congiunta delle tre Commissioni generali, le riunioni delle stesse per dibattere le linee delle relazioni che si svolgeranno nella sessione annuale di Oslo ed un dibattito speciale sulla situazione in Afghanistan. Egli stesso e l'onorevole Mecacci, in quanto relatori rispettivamente per le Commissioni Affari politici e sicurezza e Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dovranno delineare le proposte di relazione nell'ambito della tematica prescelta del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Per quanto attiene alla sua relazione, manifesta l'intenzione di soffermarsi sui dati che dimostrano l'esistenza di un'economia parallela gestita dalla criminalità organizzata transnazionale talmente forte che finisce per influenzare e talvolta esprimere la classe politica. Evidenzia quindi come a Vienna vi sarà la possibilità di incontrare alcuni connazionali che hanno specifici compiti in ambito OSCE, in particolare la nuova Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, dottoressa Maria Grazia Giammarinaro. Sottolinea che il suo contributo sarà particolarmente rilevante in vista delle tematiche che verranno affrontate nella Riunione au-

tunnale di Palermo, in cui l'attenzione sarà concentrata sul Mediterraneo. Sottolinea poi l'opportunità di esprimere come Delegazione italiana una posizione unitaria nel corso del dibattito speciale sulla situazione in Afghanistan.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'appuntamento che considera il più importante dell'anno per la Delegazione italiana, quello della Riunione autunnale di Palermo, dal 7 all'11 ottobre 2010. Invita i colleghi a fornire il loro contributo di idee e proposte, in vista dell'appuntamento siciliano.

Ringrazia infine i colleghi che parteciperanno alle prossime osservazioni elettorali in Ucraina (7 febbraio) e in Tagikistan (28 febbraio).

Matteo MECACCI (PD) rileva come la propria relazione si incentrerà sui dati di fonte internazionale che dimostrano come la criminalità organizzata e la corruzione prosperino soprattutto nei sistemi meno democratici e con minore rispetto per i diritti umani. Evidenzia al riguardo come lo Stato di diritto rappresenti una condizione necessaria per la lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione. Con riferimento alla situazione in Afghanistan, ritiene sarebbe opportuno approfondire la tematica della coltivazione dell'oppio e del suo possibile utilizzo per finalità differenti da quelle che nutrono il commercio illegale internazionale.

Luigi COMPAGNA (PdL) ritiene che, nel corso del dibattito speciale sull'Afghanistan a Vienna, sia possibile ed auspicabile esprimere una posizione unitaria della Delegazione italiana, peraltro sulla base di quanto sta emergendo nel dibattito parlamentare. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, ritiene che le questioni del Mediterraneo non possano essere scisse dalla più ampia cornice dell'OSCE e si debbano fondare sui principi costitutivi dell'organizzazione.

Laura ALLEGRINI (PdL) sottolinea l'opportunità di valorizzare sul piano comunicativo l'incontro con il Presidente della Repubblica, al fine di informare la pubblica opinione sull'attività della Delegazione italiana e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Con riferimento al dibattito sull'Afghanistan, evidenzia l'esigenza di una riflessione per migliorare la finalizzazione dell'impegno italiano. Infine, per quanto attiene alla Riunione autunnale di Palermo, ritiene sarebbe opportuno coinvolgere la Commissione parlamentare antimafia.

Andrea MARCUCCI (PD), ritenendo possibile giungere ad un intervento unitario della Delegazione italiana nel corso del dibattito sull'Afghanistan, sottolinea come bisognerebbe comunque prospettare l'uscita da quella situazione di conflitto. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, manifesta la preoccupazione di prevenire possibili rilievi critici sulla situazione interna italiana riguardo alla criminalità organizzata ed ai suoi collegamenti con il mondo politico.

Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia l'opportunità che, nel corso dell'incontro con il Presidente della Repubblica, vengano posti in luce l'impegno ed i risultati della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Sottolinea altresì l'opportunità di invitare il Presidente della Repubblica a partecipare alla Riunione autunnale di Palermo. Quanto al dibattito di Vienna sull'Afghanistan, ritiene sia possibile giungere a posizioni unitarie della Delegazione, che a suo avviso si dovrebbe porre il problema di quali risultati si sono sinora raggiunti a fronte delle risorse economiche e umane impiegate. Riguardo alla Riunione di Palermo, sottolinea come sarebbe opportuno approfondire la tematica del rispetto dei diritti umani e delle libertà religiose nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, nonché quella della necessità di sostenere l'economia e le attività produttive dei paesi poveri per ridurre i fenomeni migratori.

Riferisce quindi in ordine alle ultime attività del Gruppo di lavoro *ad hoc* sulla Bielorussia dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con particolare riferimento alla missione svolta a Minsk lo scorso dicembre. Avverte quindi che la prossima settimana saranno in visita a Roma parlamentari bielorussi del gruppo di amicizia con l'Italia.

Laura ALLEGRINI (PdL) evidenzia come sarebbe opportuno che i contenuti della Convenzione di Varsavia sulla lotta al traffico di esseri umani e della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale venissero veicolati anche in sede OSCE.

Guglielmo PICCHI (PdL) condivide l'esigenza di valorizzare l'incontro con il Presidente della Repubblica per dare maggiore visibilità all'attività della Delegazione italiana e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, evidenzia come sia necessaria un'attenzione per minimizzare i rischi di possibili strumentalizzazioni. Quanto al dibattito sull'Afghanistan, ritiene possibile giungere a posizioni unitarie della Delegazione, che dovrebbero comunque a suo avviso porsi il problema dei risultati di una missione militare iniziata nel lontano 2001.

Riccardo MIGLIORI, *Presidente*, ringraziando i colleghi per le osservazioni svolte, sottolinea come siano stati forniti utili contributi, in particolare con riferimento all'esigenza di informare il Capo dello Stato relativamente ai risultati positivi raggiunti dalla Delegazione e di valorizzarli sul piano informativo. Relativamente alla Riunione autunnale di Palermo, ritiene che essa possa fornire l'occasione anche per illustrare i successi nazionali sul piano della lotta alla criminalità organizzata, ad esempio recandosi a Monreale dove vi sono stati i primi beni confiscati alla mafia utilizzati per finalità pubbliche. Sottolinea comunque l'esigenza di riempire sul piano contenutistico la Riunione di Palermo. Quanto al dibattito sull'Afghanistan, ritiene si tratti del dibattito più importante che verrà svolto

a Vienna, nel cui ambito saranno opportuni approfondimenti specifici propri all'ambito OSCE.

Ringrazia infine i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle ore 21,40.

